



COMUNE DI CERIGNOLA



PROGETTO DEFINITIVO

- PROGETTO AGRIVOLTAICO - IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE DI TIPO FOTOVOLTAICO INTEGRATO DA PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AGRICOLA

Committente:

Green Genius Italy Utility 5 s.r.l.

Corso Giuseppe Garibaldi, 49
20121 Milano (MI)



StudioTECNICO

ing. Marco G Balzano

Via Canello Rotto, 3
70125 BARI | Italy
+39 331.6794367

www.ingbalzano.com



Spazio Riservato agli Enti:

REV	DATA	ESEGUITO	VERIFICA	APPROV	DESCRIZIONE
R0	23/09/2022	SDS	MBG	MBG	Prima Emissione

Numero Commessa:

SV250

Data Elaborato:

23/09/2022

Revisione:

R0

Titolo Elaborato:

Studio di Inserimento Urbanistico

Progettista:

ing. Marco G. Balzano

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari n.9341
Professionista Antincendio Elenco Ministero degli Interni BA09341101837
Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) Tribunale Bari

Elaborato:

V.01

Gli elaborati sono di proprietà del progettista che ne vieta la riproduzione in nessun formato di stampa e/o elettronica, compresa copia fotostatica e memorizzazione elettronica senza autorizzazione espressa per iscritto degli autori. A rigore di legge la Società tutela i propri diritti

Sommario

Sommario	2
1. Premessa	4
1.1 Generalità	4
1.2 Descrizione sintetica dell'iniziativa.....	6
1.3 Contatto.....	8
1.4 Localizzazione	9
Area Impianto.....	10
Area SSEU	11
1.5 Oggetto del Documento.....	11
2. Pianificazione Nazionale	12
2.1 Elenco ufficiale aree protette (EUAP)	12
2.2 Rete Natura 2000: Aree ZPS e Siti SIC.....	14
2.3 Aree importanti per l'avifauna (IBA - important birds areas).....	15
2.4 Aree "Ramsar" sulle zone umide.....	16
2.5 Aree tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004	17
3. Pianificazione Regionale	21
3.1 Aree Non Idonee per le FER.....	21
3.2 Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)	22
Autorizzazione Paesaggistica e Accertamento di Compatibilità Paesaggistica	24
Struttura Idro-geomorfologica.....	27
Struttura ecosistemico - ambientale.....	30
Struttura antropica e storico culturale	33
3.3 Piano Faunistico Venatorio Regionale	41
4. Piano Territoriale di coordinamento della Provincia di Foggia (PTCP)	43
5. Pianificazione Comunale	65
5.1 PRG Comune di Cerignola	65
5.2 Piano di Zonizzazione Acustica Comunale	73
5.3 PUG Comune di Ascoli Satriano.....	74
6. Pianificazione Settoriale	100




StudioTECNICO | Ing. Marco G Balzano
Via Canello Rotto, 3 | 70125 BARI | Italy
www.ingbalzano.com - +39.331.6764367



Progettista: Ing. Marco Gennaro Balzano
Ordine Degli Ingegneri Della Provincia Di Bari N. 9341

6.1	Piano di Tutela delle Acque (PTA)	100
6.2	Piano di Bacino Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI)	103
6.3	Piano Regolatore di Qualità dell'Aria (PRQA)	107
6.4	Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali della Regione Puglia.....	108
7.	Conclusioni.....	110



STUDIOTECNICO 
ing. MarcoBALZANO
SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	R0	Pagina 3 di 115

1. Premessa

1.1 Generalità

La Società **GREEN GENIUS ITALY UTILITY 5 SRL**, con sede in Corso Giuseppe Garibaldi, 49 – 20121 Milano (MI), è soggetto Proponente di una iniziativa finalizzata alla realizzazione e messa in esercizio di un progetto **Agrivoltaico** denominato **“AgroPV – Capacciotti”**.

L’iniziativa prevede la realizzazione di un impianto agrivoltaico, ossia destinato alla **produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare integrato** da un **progetto agronomico studiato per assicurare la compatibilità con le caratteristiche pedo-agricole e storiche del sito**.

Il progetto, meglio descritto nelle relazioni specialistiche, si prefigge l’obiettivo di **ottimizzare** e utilizzare in modo **efficiente** il territorio, producendo **energia elettrica** pulita e garantendo, allo stesso tempo, una **produzione agricola**.

Il costo della produzione elettrica, mediante la tecnologia fotovoltaica, è concorrenziale alle fonti fossili, ma con tutti i vantaggi derivanti dall’uso della fonte solare, quali zero emissioni di CO₂, inquinanti solidi e liquidi, nessuna emissione sonora, ecc.

L’impianto fotovoltaico produrrà energia elettrica utilizzando come energia primaria l’energia dei raggi solari. In particolare, l’impianto trasformerà, grazie all’esposizione alla luce solare dei moduli fotovoltaici realizzati in materiale semiconduttore, una percentuale dell’energia luminosa dei fotoni in energia elettrica sotto forma di corrente continua che, opportunamente trasformata in corrente alternata da apparati elettronici chiamati “inverter”, sarà ceduta alla rete elettrica nazionale.

La tecnologia fotovoltaica presenta molteplici aspetti favorevoli:

1. il sole è risorsa gratuita ed inesauribile;
2. non comporta emissioni inquinanti;
3. non genera inquinamento acustico
4. permette una diversificazione delle fonti energetiche e riduzione del deficit elettrico;
5. presenta una estrema affidabilità sul lungo periodo (vita utile superiore a 30 anni);
6. i costi di manutenzione sono ridotti al minimo;
7. il sistema presenta elevata modularità;
8. si presta a facile integrazione con sistemi di accumulo;
9. consente la delocalizzazione della produzione di energia elettrica.

L’impianto in progetto consente di produrre un significativo quantitativo di energia elettrica senza alcuna emissione di sostanze inquinanti, senza alcun inquinamento acustico e con un ridotto impatto visivo.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	RO	Pagina 4 di 115

L'iniziativa si inquadra, altresì, nel piano di realizzazione di impianti per la produzione di energia fotovoltaica che la società intende realizzare nella Regione Puglia per contribuire al soddisfacimento delle esigenze di energia pulita e sviluppo sostenibile sancite già dal Protocollo Internazionale di Kyoto del 1997, dall'Accordo sul Clima delle Nazioni Unite (Parigi, Dicembre 2015), il Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC - 2020) e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR - 2021), tutti concordi nel porre la priorità sulla transizione energetica dalle fonti fossili alle rinnovabili. Infatti, le fonti energetiche rinnovabili, oltre a ridurre gli impatti sull'ambiente, contribuiscono anche a migliorare il tenore di vita delle popolazioni e la distribuzione di reddito nelle regioni più svantaggiate, periferiche o insulari, favorendo lo sviluppo interno, contribuendo alla creazione di posti di lavoro locali permanenti, con l'effetto di conseguire una maggiore coesione economica e sociale.

In tale contesto nazionale ed internazionale lo sfruttamento dell'energia solare costituisce senza dubbio una valida risposta alle esigenze economiche ed ambientali sopra esposte.

In ragione delle motivazioni sopra esposte, al fine di favorire la transizione energetica verso **soluzioni ambientalmente sostenibili** la società proponente intende sottoporre all'iter valutativo l'iniziativa agrofotovoltaica oggetto della presente relazione.

La tipologia di opera prevista rientra nella categoria "impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda" citata nell'All. IV articolo 2 lettera b) del D.Lgs 152/2006, aggiornato con il D.Lgs 4/2008 vigente dal 13 febbraio 2008.

La progettazione è stata svolta utilizzando le **ultime tecnologie** con i migliori **rendimenti** ad oggi disponibili sul mercato. Considerando che la tecnologia fotovoltaica è in rapido sviluppo, dal momento della progettazione definitiva alla realizzazione potranno cambiare le tipologie e le caratteristiche delle componenti principali (moduli fotovoltaici, inverter, strutture di supporto), ma resteranno invariate le caratteristiche complessive e principali dell'intero impianto in termini di potenza massima di produzione, occupazione del suolo e fabbricati.

Il progetto agronomico, da realizzare in consociazione con la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica, è stato studiato sin dalle fasi iniziali in base ad un'approfondita analisi con lo scopo di:

- Attivare un progetto capace di favorire la biodiversità e la salvaguardia ambientale;
- Garantire la continuità delle attività colturali condotte sul fondo e preservare il contesto paesaggistico.

1.2 Descrizione sintetica dell'iniziativa

L'iniziativa è da realizzarsi in agro del Comune di **Cerignola (FG) e Ascoli Satriano (FG)**, circa 16 km a Sud-Ovest del centro abitato di Cerignola e a 12,5 km da Ascoli Satriano.

Per ottimizzare la produzione energetica, è stato scelto di realizzare l'impianto fotovoltaico mediante tracker monoassiali, ovvero inseguitori solari azionati da attuatori elettromeccanici capaci di massimizzare la produttività dei moduli fotovoltaici ed evitare il prolungato ombreggiamento del terreno sottostante.

Circa le **attività agronomiche** da effettuare in consociazione con la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica, si è condotto uno studio agronomico finalizzato all'analisi pedo-agronomica dei terreni, del potenziale, della vocazione storica del territorio e dell'attività colturale condotta dall'azienda agricola proprietaria del fondo.

Il progetto prevede, oltre alle opere di mitigazione a verde dislocata lungo le fasce perimetrali, un articolato progetto agronomico nelle aree utili interne ed esterne la recinzione oltre alla installazione di un apiario per favorire la biodiversità.

Per quel che concerne l'impianto fotovoltaico, esso avrà una potenza complessiva pari a **60,000 MWn – 74,880 MWp**.

L'impianto comprenderà **300** inverter da 200 kVA @30°.

Gli inverter saranno connessi a gruppi a un trasformatore 800/30.000 V (*per i dettagli si veda lo schema unifilare allegato*).

Segue un riassunto generale dei dati di impianto:

Potenza nominale:	60.000,00 kWn
Potenza picco:	74.880,00 kWp
Inverter:	300 unità
Strutture:	204 tracker da 2x13 moduli 2298 tracker da 2x26 moduli
Moduli fotovoltaici:	124.800 u. x 600 Wp

L'impianto sarà collegato in A.T. alla Rete di Trasmissione gestita da Terna S.p.A.

In base alla soluzione di connessione (**STMG TERNA/P20190068230 del 01/10/2021 – CODICE PRATICA 201900770**), l'impianto fotovoltaico sarà collegato alla rete di trasmissione **in antenna**



StudioTECNICO | Ing. Marco G Balzano
Via Cancellotto, 3 | 70125 BARI | Italy
www.ingbalzano.com - +39.331.6764367



Progettista: Ing. Marco Gennaro Balzano
Ordine Degli Ingegneri Della Provincia Di Bari N. 9341

a 150 kV su un futuro stallo 150 kV delle Stazione Elettrica (SE) di Smistamento a 150 kV della RTN denominata "Valle".

A tal fine sarà necessaria la realizzazione di una **Sottostazione di Trasformazione Utente 30/150 kV** da ubicarsi in prossimità della Stazione Elettrica "Valle" utile all'innalzamento della tensione a 150 kV prescritto dall'ente gestore.

Le opere, data la loro specificità, sono da intendersi di interesse pubblico, indifferibili ed urgenti ai sensi di quanto affermato dall'art. 1 comma 4 della legge 10/91 e ribadito dall'art. 12 comma 1 del Decreto Legislativo 387/2003, nonché urbanisticamente compatibili con la destinazione agricola dei suoli come sancito dal comma 7 dello stesso articolo del decreto legislativo.

Nello specifico della parte agronomica, il progetto prevede la coltivazione nelle interfile di **specie arboree e orticole**, opportunamente distanziate per consentire un adeguato irraggiamento delle piante arboree e l'agevole lavorazione durante le fasi di manutenzione e raccolta dei frutti, la coltivazione delle aree utili esterne alle recinzioni e l'installazione di un apiario volto a favorire la biodiversità, come da relazioni agronomiche.

La scelta agronomica ha tenuto conto della tipologia e qualità del terreno/sottosuolo e della disponibilità idrica. Per maggiori dettagli si rimanda alle relazioni specialistiche.

Questa tecnologia elettromeccanica consente di seguire quotidianamente l'esposizione solare Est-Ovest su un asse di rotazione orizzontale Nord-Sud, posizionando così i pannelli sempre con la perfetta angolazione e massimizzando la producibilità e la resa del campo.



Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	R0	Pagina 7 di 115



StudioTECNICO | Ing. Marco G Balzano
Via Canello Rotto, 3 | 70125 BARI | Italy
www.ingbalzano.com - +39.331.6764367



Progettista: Ing. Marco Gennaro Balzano
Ordine Degli Ingegneri Della Provincia Di Bari N. 9341

1.3 Contatto

Società promotrice: **GREEN GENIUS ITALY UTILITY 5 S.R.L**

Indirizzo: Corso Giuseppe Garibaldi, 49

20121 MILANO

PEC: greengeniusitalyutility5@unapec.it

Mob: +39 331.6794367

Progettista: **SEPTEM S.R.L.**

Direttore Tecnico: **Ing. MARCO G. BALZANO**

Indirizzo: Via Canello Rotto, 03

70125 BARI (BA)

Tel. +39 331.6794367

Email: studiotecnico@ingbalzano.com

PEC: ing.marcobalzano@pec.it

STUDIOTECNICO 
ing.MarcoBALZANO
SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	R0	Pagina 8 di 115

1.4 Localizzazione

L'impianto "AgroPV Capacciotti" si trova in Puglia, nel Comune di **Cerignola (FG)** in località "Capacciotti" e nel Comune di **Ascoli Satriano (FG)** in località "S. Carlo". L'area contrattualizzata a disposizione del proponente ha una estensione di **283,9612** ha, di cui **125,6260** ha sono da dedicarsi all'iniziativa.

Le **opere di rete** interessano anche l'agro di **Ascoli Satriano (FG)** in considerazione della posizione della **Stazione Elettrica di Smistamento 150 kV denominata "Valle"**, di cui uno stallo del futuro ampliamento è stato indicato dal gestore come punto di connessione dell'impianto.



Fig. 1-1: Localizzazione area di intervento, in blu la perimetrazione del sito, in giallo il tracciato della connessione

Coordinate GPS:

Latitudine: 41.161910° N

Longitudine: 15.714738° E

Altezza s.l.m.: 265 m

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	RO	Pagina 9 di 115

AREA IMPIANTO

L'area di intervento è censita catastalmente nel comune di **Cerignola (FG)** e **Ascoli Satriano (FG)** come di seguito specificato:

Proprietà	Comune	Provincia	Foglio di mappa	Particelle	Classamento	Consistenza (ha)
GASPARRI ZEZZA TOMMASO	Cerignola	FG	352	18	SEMINATIVO	35,0788
GASPARRI ZEZZA TOMMASO	Cerignola	FG	353	24	SEMINATIVO	4,205
GASPARRI ZEZZA TOMMASO	Cerignola	FG	353	53	SEMINATIVO	86,0795
GASPARRI ZEZZA TOMMASO	Ascoli Satriano	FG	94	82	SEMINATIVO	0,1799
GASPARRI ZEZZA TOMMASO	Ascoli Satriano	FG	94	84	SEMINATIVO	0,0808




Fig. 1-2: Localizzazione area di intervento su ortofoto catastale, in blu la perimetrazione del sito

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	R0	Pagina 10 di 115

AREA SSEU

L'area di intervento è censita catastalmente nel comune di **Ascoli Satriano (FG)** come di seguito specificato:

Proprietà	Comune	Provincia	Foglio di mappa	Particelle	Classamento	Consistenza (ha)
CAPOBIANCO GIOVANNA	Ascoli Satriano	FG	98	333	SEMINATIVO/ ULIVETO	2,8408



Fig. 1-3: Localizzazione area SSEU su ortofoto catastale, in arancio la perimetrazione dell'Area

1.5 Oggetto del Documento

Oggetto della presente relazione è lo studio condotto circa l'analisi dell'inserimento Urbanistico dell'opera in oggetto.

Lo studio condotto rapporta il progetto in esame con gli strumenti normativi e di pianificazione vigenti.

2. Pianificazione Nazionale

Il Ministero dell'ambiente, in collaborazione con il Portale Cartografico Nazionale della Direzione Difesa Suolo ha sviluppato il "Progetto Natura", contenente le banche dati geografiche realizzate dalla Direzione Protezione Natura delle principali aree naturali protette:

- le aree protette iscritte al 5 Elenco Ufficiale Aree Protette (EUAP), comprensive dei Parchi Nazionali, delle Aree Naturali Marine Protette, delle Riserve Naturali Marine, delle Riserve Naturali Statali, dei Parchi e Riserve Naturali Regionali;
- la Rete Natura 2000, costituita ai sensi della Direttiva "Habitat" dai Siti di Importanza Comunitari (SIC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS) previste dalla Direttiva "Uccelli";
- le Important Bird Areas (IBA);
- le aree Ramsar, aree umide di importanza internazionale;
- integrandone le informazioni con i limiti amministrativi (Regioni, Province, Comuni), le cartografie IGM alla scala 1:250000, 1:100000, 1:25000 e le Ortofoto a colori.

2.1 Elenco ufficiale aree protette (EUAP)

La Legge 394/91 "Legge quadro sulle aree protette" definisce la classificazione delle aree naturali protette e istituisce l'Elenco Ufficiale delle Aree Protette (EUAP), nel quale vengono iscritte tutte le aree che rispondono ai criteri stabiliti dal Comitato Nazionale per le Aree Protette.

Il sistema delle aree naturali protette è classificato come segue:

- **Parchi Nazionali**, costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future;
- **Parchi Naturali Regionali e Interregionali**, costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo, individuato dagli assetti naturalistici dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali;
- **Riserve Naturali**, costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologica o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli elementi naturalistici in esse rappresentati;
- **Zone Umide di Interesse Internazionale**, costituite da aree acquitrinose, paludi, torbiere

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	R0	Pagina 12 di 115

oppure zone naturali o artificiali d'acqua, permanenti o transitorie comprese zone di acquamarina la cui profondità, quando c'è bassa marea, non superi i sei metri che, per le loro caratteristiche, possono essere considerate di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar del 1971;

- **Altre Aree Naturali Protette**, aree (oasi delle associazioni ambientaliste, parchi suburbani, ecc.) che non rientrano nelle precedenti classi. Si dividono in aree di gestione pubblica, istituite cioè con leggi regionali o provvedimenti equivalenti, e aree a gestione privata, istituite con provvedimenti formali pubblici o con atti contrattuali quali concessioni o forme equivalenti;
- **Aree di reperimento terrestri e marine**, indicate dalle leggi 394/91 e 979/82, costituiscono aree la cui conservazione attraverso l'istituzione di aree protette è considerata prioritaria.



Figura 2-1: Aree Protette EUAP, in blu la perimetrazione del sito, in giallo il tracciato della connessione

Siti protetti - VI Elenco ufficiale aree protette - EUAP

Parchi naturali nazionali	Riserve naturali statali	Altre aree naturali protette	Altre aree naturali protette
Parchi naturali regionali	Riserve naturali regionali	Riserve Naturali Marine	EUAP

Lo stralcio cartografico non mostra interferenze con le aree protette di cui all'elenco ufficiale EUAP.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	RO	Pagina 13 di 115

2.2 Rete Natura 2000: Aree ZPS e Siti SIC

Istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità ed è volta a garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario.

La rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

In particolare, l'appartenenza di aree alla rete Natura 2000 non preclude rigidamente le attività umane. Infatti, la Direttiva Habitat intende garantire la protezione della natura tenendo anche "conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali" (Art. 2). I soggetti privati possono essere proprietari dei siti Natura 2000, assicurandone una gestione sostenibile sia dal punto di vista ecologico che economico.




Figura 2-2: Rete Natura 2000, in blu la perimetrazione del sito, in giallo il tracciato della connessione

Rete Natura 2000(SIC/ZSC e ZPS)

 SIC
  SIC/ZPS
  ZSC
  ZSC/ZPS
  ZPS
  SIC

La sovrapposizione cartografica non mostra interferenze con le aree individuate dalla Rete Natura 2000.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	RO	Pagina 14 di 115

2.3 Aree importanti per l'avifauna (IBA - important birds areas)

L'inventario delle IBA di BirdLife International, fondato su criteri ornitologici quantitativi, è riconosciuto quale strumento scientifico per l'identificazione dei siti da tutelare come ZPS e pertanto rappresenta il sistema di riferimento nella valutazione del grado di adempimento alla Direttiva Uccelli, in materia di designazione di ZPS.

In Italia l'inventario delle IBA è stato redatto dalla LIPU che dal 1965 opera per la protezione degli uccelli del nostro paese. La prima pubblicazione dell'inventario IBA Italiano risale al 1989 mentre nel 2000 è stato pubblicato, col sostegno del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, un secondo inventario aggiornato.

Una successiva collaborazione tra LIPU e Direzione per la Conservazione della Natura del Ministero Ambiente ha permesso la completa mappatura dei siti in scala 1:25,000, l'aggiornamento dei dati ornitologici ed il perfezionamento della coerenza dell'intera rete. Tale aggiornamento ha portato alla redazione nel 2003 della Relazione Tecnica "Sviluppo di un sistema nazionale delle ZPS sulla base della rete delle IBA", pubblicata sul sito web della LIPU (LIPU, 2003).

Con il loro recepimento da parte delle Regioni, le aree IBA dovrebbero essere classificate come ZPS (Zone di Protezione Speciale) ai fini del completamento della Rete Natura 2000.




Figura 2-3: Zone IBA, in blu la perimetrazione del sito, in giallo il tracciato della connessione

Aree importanti per l'avifauna (IBA - Important Birds Areas)

 IBA

Non sono presenti aree IBA nell'intorno stretto dell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto. Pertanto, non sono previste interferenze con il sistema delle IBA.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	R0	Pagina 15 di 115

2.4 Aree "Ramsar" sulle zone umide

La Convenzione sulle Zone Umide (Ramsar, Iran, 1971), denominata "Convenzione di Ramsar", è un trattato intergovernativo che fornisce il quadro per l'azione nazionale e la cooperazione internazionale per la conservazione e l'uso razionale delle zone umide e delle loro risorse. La Convenzione è l'unico trattato internazionale sull'ambiente che si occupa di questo particolare ecosistema, e i paesi membri della Convenzione coprono tutte le regioni geografiche del pianeta. Al centro della filosofia di Ramsar è il concetto di "uso razionale" delle zone umide, definito come "mantenimento della loro funzione ecologica, raggiunto attraverso l'attuazione di approcci ecosistemici, nel contesto di uno sviluppo sostenibile". Con il D.P.R. 13/03/1976, n. 448 la Convenzione è diventata esecutiva.

Gli strumenti attuativi prevedono, in aggiunta alla partecipazione alle attività comuni internazionali della Convenzione, una serie di impegni nazionali, quali:

- identificazione e designazione di nuove zone umide, ai sensi del DPR 13.3.1976, n. 448;
- attività di monitoraggio e sperimentazione nelle zone umide designate ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n.448;
- preparazione del "Rapporto Nazionale" per ogni Conferenza delle Parti;
- attivazione di modelli per la gestione di "Zone Umide".



Figura 2-4: Zone Ramsar, in blu la perimetrazione del sito, in giallo il tracciato della connessione

Siti protetti - Zone umide di importanza internazionale (Ramsar)

■ RAMSAR ■ RAMSAR

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	R0	Pagina 16 di 115

Anche per le zone Ramsar, la sovrapposizione cartografica non evidenzia interferenze con l'area in progetto.

2.5 Aree tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004

Il D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42, meglio noto come Codice dei Beni Culturali, contiene la disciplina dei beni culturali e sostituisce la precedente di cui alla Legge 01 giugno 1939 n. 1089. Le ultime modifiche del codice sono dovute al D.L. 21 settembre 2019, ossia alla Legge 18 novembre 2019 n. 132.

Il decreto distingue i beni culturali in due macrocategorie:

- beni culturali in senso stretto che, ai sensi degli art. 10 e 11 alla Parte II, Titolo I, Capo I, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianza aventi valore di civiltà;
- beni paesaggistici che, ai sensi dell'art. 136, Parte III, Titolo I, Capo II, costituiscono espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.




Figura 2-5: Carta Beni Culturali e Paesaggistici (SITAP)

VINCOLI D.LGS. 42/2004 c.d. "decretati"

VINCOLI D.LGS. 42/2004 c.d. "ope legis"



Vincoli ex artt. 136 e 157: Statali



Aree di rispetto coste e corpi idrici



Boschi



Vincoli ex artt. 136 e 157: Regionali



Montagne oltre 1600 o 1200 metri



Zone umide



Vincoli ex art. 142 c.1 Lett. M



Parchi



Zone vulcaniche

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	RO	Pagina 17 di 115

La figura non mostra sovrapposizioni tra l'impianto in progetto e i vincoli riportati nella Carta dei Beni Culturali e Paesaggistici redatta dal SITAP.

Allo scopo di informare circa il potenziale impatto dell'impianto fotovoltaico su altri eventuali beni culturali e paesaggistici regionali, vengono di seguito allegate due figure estratte dai principali siti di informazione in materia di risorse culturali.

La prima cartografia è fornita da "CartApulia, La Carta dei Beni Culturali Pugliesi", sistema informativo territoriale sviluppato nell'ambito del processo di redazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) con la finalità di effettuare una ricognizione dell'intero territorio attraverso l'analisi delle caratteristiche storiche, naturali ed estetiche, delle loro interrelazioni e della conseguente definizione dei valori paesaggistici da tutelare e valorizzare.



Figura 2-6: Stralcio cartografico CartApulia


SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA

La cartografia di CartApulia colloca nei pressi dell'iniziativa i seguenti elementi:

- Località Coppa Capacciotti;



- Località Capacciotti (villaggio).



Dato il riscontro ottenuto dall'analisi cartografica, il proponente ha provveduto all'affidamento di studi specialistici di natura archeologica allegati al procedimento.

La seconda cartografia esaminata è Vincoli in Rete. Vincoli in rete è stato realizzato dall'Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro ed un progetto per lo sviluppo di servizi dedicati agli utenti interni ed esterni al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MIBAC).



Figura 2-7: Stralcio cartografico "Vincoli in Rete"

- | | | |
|--|--|--|
| ● Archeologici di interesse culturale non verificato | ✓ Archeologici di interesse culturale non verificato | ✓ Archeologici di interesse culturale non verificato |
| ● Archeologici di non interesse culturale | ✓ Archeologici di non interesse culturale | ✓ Archeologici di non interesse culturale |
| ● Archeologici con verifica di interesse culturale in corso | ✓ Archeologici con verifica di interesse culturale in corso | ✓ Archeologici con verifica di interesse culturale in corso |
| ● Archeologici di interesse culturale dichiarato | ✓ Archeologici di interesse culturale dichiarato | ✓ Archeologici di interesse culturale dichiarato |
| ● Archeologici in area di interesse culturale dichiarato | ✓ Archeologici in area di interesse culturale dichiarato | ✓ Archeologici in area di interesse culturale dichiarato |
| ■ Architettonici di interesse culturale non verificato | ✓ Architettonici di interesse culturale non verificato | ✓ Architettonici di interesse culturale non verificato |
| ■ Architettonici di non interesse culturale | ✓ Architettonici di non interesse culturale | ✓ Architettonici di non interesse culturale |
| ■ Architettonici con verifica di interesse culturale in corso | ✓ Architettonici con verifica di interesse culturale in corso | ✓ Architettonici con verifica di interesse culturale in corso |
| ■ Architettonici di interesse culturale dichiarato | ✓ Architettonici di interesse culturale dichiarato | ✓ Architettonici di interesse culturale dichiarato |
| ■ Architettonici in area di interesse culturale dichiarato | ✓ Architettonici in area di interesse culturale dichiarato | ✓ Architettonici in area di interesse culturale dichiarato |
| ◆ Parchi e giardini di interesse culturale non verificato | ✓ Parchi e giardini di interesse culturale non verificato | ✓ Parchi e giardini di interesse culturale non verificato |
| ◆ Parchi e giardini di non interesse culturale | ✓ Parchi e giardini di non interesse culturale | ✓ Parchi e giardini di non interesse culturale |
| ◆ Parchi e giardini con verifica di interesse culturale in corso | ✓ Parchi e giardini con verifica di interesse culturale in corso | ✓ Parchi e giardini con verifica di interesse culturale in corso |
| ◆ Parchi e giardini di interesse culturale dichiarato | ✓ Parchi e giardini di interesse culturale dichiarato | ✓ Parchi e giardini di interesse culturale dichiarato |
| ◆ Parchi e giardini in area di interesse culturale dichiarato | ✓ Parchi e giardini in area di interesse culturale dichiarato | ✓ Parchi e giardini in area di interesse culturale dichiarato |

Legenda di Siti Unesco Puntuali

- ★ Iscritti
- ★ Candidati

Legenda di Siti Unesco Poligonali

- Iscritti
- Candidati
- Iscritti - buffer
- Candidati - buffer

Legenda di Siti Unesco Componenti Puntuali

- ★ Iscritti
- ★ Candidati

Legenda di Siti Unesco Componenti Poligonali

- Iscritti
- Candidati
- Iscritti - buffer
- Candidati - buffer

Legenda di Vincoli Paesaggistici (SITAP) L.1497/39



La cartografia non riporta beni culturali in prossimità dell'impianto.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	R0	Pagina 20 di 115

3. Pianificazione Regionale


3.1 Aree Non Idonee per le FER

Il Regolamento Regionale 30/12/2010 n.24, al fine di accelerare l'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, in attuazione delle disposizioni del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", individua aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Gli stralci cartografici che seguono sono stati ottenuti utilizzando i servizi WMS delle aree non idonee individuate dall'Allegato 3 del citato Regolamento.



Figura 3-1: Individuazione delle aree non idonee, in blu la perimetrazione del sito, in giallo il tracciato della connessione



Ai sensi del decreto su citato, le aree oggetto di diritto di superficie del proponente si sovrappongono a:

- le aree denominate "Tratturi con buffer di 100 m - Tratturello Stornara – Lavello";

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	R0	Pagina 21 di 115

- le aree di cui alla "Segnalazione carta dei beni con buffer di 100 m – Coppa Capacciotti, cod. FG007162";
- le aree di cui alla "Segnalazione carta dei beni con buffer di 100 m – Coppa Capacciotti, cod. FG007160";
- le aree di cui alla "Segnalazione carta dei beni con buffer di 100 m – Coppa Capacciotti, cod. FG007161";
- le aree individuate come "Boschi con buffer di 100 m".

Il tracciato dell'elettrodotto interseca i seguenti elementi della cartografia del Regolamento Regionale n. 24/2010:

- le aree denominate "Tratturi con buffer di 100 m - Tratturello Foggia - Ortona - Lavello";
- le aree denominate "Tratturi con buffer di 100 m - Tratturello Foggia - Ascoli - Lavello";

Circa il tracciato del cavodotto MT, le interferenze con le aree su citate sono state risolte compatibilmente con le NTA del PPTR descritte più avanti.

3.2 Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)

Il **Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)** è piano paesaggistico ai sensi degli artt. 135 e 143 del Codice, con specifiche funzioni di piano territoriale ai sensi dell'art. 1 della L.r. 7 ottobre 2009, n. 20 "Norme per la pianificazione paesaggistica".

Esso è rivolto a tutti i soggetti, pubblici e privati, e, in particolare, agli enti competenti in materia di programmazione, pianificazione e gestione del territorio e del paesaggio.

Il PPTR persegue le finalità di **tutela** e **valorizzazione**, nonché di **recupero** e **riqualificazione** dei paesaggi di Puglia, in attuazione dell'art. 1 della L.R. 7 ottobre 2009, n. 20 "Norme per la pianificazione paesaggistica" e del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del Paesaggio" e successive modifiche e integrazioni, nonché in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, e conformemente ai principi di cui all'articolo 9 della Costituzione ed alla Convenzione Europea sul Paesaggio adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata con L. 9 gennaio 2006, n. 14.

Il PPTR persegue, in particolare, la **promozione** e la realizzazione di uno **sviluppo socioeconomico auto sostenibile** e **durevole** e di un **uso consapevole del territorio regionale**, anche attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell'identità sociale, culturale e ambientale, la tutela della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	RO	Pagina 22 di 115

Di seguito viene presentata l'analisi delle relazioni del progetto in esame con i livelli di tutela stabiliti dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR).

Gli elaborati del PPTR utilizzato fanno riferimento all'aggiornamento disposto dal **DGR n. 650 del 11 maggio 2022** (BURP n. 74 del 04.7.2022).

A partire dalla identificazione delle caratteristiche paesaggistiche, degli aspetti e delle peculiarità derivanti dall'azione di fattori naturali, antropici e dalle loro reciproche relazioni, il PPTR promuove uno sviluppo socioeconomico auto-sostenibile e durevole nonché un uso consapevole del territorio regionale assicurando la tutela, la valorizzazione, il recupero e la riqualificazione dei paesaggi di Puglia.

Nello specifico, il PPTR perseguire gli obiettivi di cui sopra partendo attraverso:

1. La ricognizione del territorio regionale, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni;
2. La ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del Codice;
3. La ricognizione delle aree tutelate per legge, di cui all'art. 142, comma 1, del Codice, la loro delimitazione e la determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;
4. L'individuazione degli ulteriori contesti paesaggistici, diversi da quelli indicati dall'art. 134 del Codice.
5. L'individuazione e la delimitazione dei diversi ambiti di paesaggio e le specifiche normative d'uso;
6. L'analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio;
7. L'individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate, perimetrare ai sensi dell'art. 93;
8. L'individuazione delle misure necessarie, per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;
9. Le linee guida prioritarie dei progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti;
10. Le misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con gli altri piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	RO	Pagina 23 di 115

L'area di intervento è in agro dei comuni di **Cerignola** e **Ascoli Satriano**, nell'Ambito Paesaggistico dell' "**Ofanto**", figura territoriale di "**la media valle dell'Ofanto**".

Il PPTR attraverso l'elaborato n. 5 "Schede degli ambiti paesaggistici" riassume per ciascuno degli undici Ambiti Paesaggistici pugliesi la "**Descrizione strutturale di sintesi**", la "**Interpretazione identitaria e statuarica**" e lo "**Scenario strategico d'Ambito**".

In particolare, la "**Descrizione strutturale di sintesi**" si articola nelle tre strutture "**Idro-geomorfologica**", "**Ecosistemico-ambientale**" e "**Antropica e storico culturale**" che includono le diverse componenti oggetto di tutela.

In particolare, tra il progetto presentato e ciascuna delle componenti tutelate dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, può sussistere una relazione di:

- **Coerenza** - il progetto risponde in pieno ai principi e agli obiettivi del PPTR ed è in totale accordo con le modalità di attuazione dello stesso;
- **Compatibilità** - il progetto risulta in linea con i principi e gli obiettivi del PPTR, pur non essendo specificatamente previsto dallo strumento di programmazione stesso;
- **Non coerenza** - il progetto è in accordo con i principi e gli obiettivi del PPTR, ma risulta in contraddizione con le modalità di attuazione dello stesso;
- **Non compatibilità** - il progetto risulta in contraddizione con i principi e gli obiettivi del PPTR.

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA

In forza dell'art. 89 delle Norme Tecniche di Attuazione, di seguito NTA, del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia, ai fini del controllo preventivo utile alla verifica delle norme ed alla conformità degli interventi con gli obiettivi di tutela del Piano, sono disciplinati i seguenti strumenti:

a) L'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del Codice, relativamente ai beni paesaggistici come individuati al precedente art. 38 co. 2;

b) L'accertamento di compatibilità paesaggistica, ossia quella procedura tesa ad acclarare la compatibilità con le norme e gli obiettivi del Piano degli interventi:

b.1) che comportino modifica dello stato dei luoghi negli ulteriori contesti come individuati nell'art. 38 co. 3.1;

b.2) che comportino rilevante trasformazione del paesaggio ovunque siano localizzate.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	RO	Pagina 24 di 115

Per interventi di rilevante trasformazione si intendono tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA nonché a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale o provinciale se l'autorità competente ne dispone l'assoggettamento a VIA.

Tali provvedimenti, qualora assoggettati anche alle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA saranno rilasciati all'interno degli stessi procedimenti nei termini da questi previsti. Le Autorità competenti adottano idonee misure di coordinamento anche attraverso l'indizione di Conferenze di Servizi.

Nel dettaglio della normativa, saranno oggetto di autorizzazione paesaggistica, tutti gli interventi che comportino modificazione dello stato dei luoghi sui beni paesaggistici, vale a dire:

1. i beni tutelati ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera a) del Codice, ovvero gli "immobili ed aree di notevole interesse pubblico" come individuati dall'art. 136 dello stesso Codice;
2. i beni tutelati ai sensi dell'art. 142, comma 1, del Codice, ovvero le "aree tutelate per legge":
 - a) territori costieri
 - b) territori contermini ai laghi
 - c) fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche
 - f) parchi e riserve
 - g) boschi
 - h) zone gravate da usi civici
 - i) zone umide Ramsar
 - l) zone di interesse archeologico.

Viceversa, saranno assoggettati all'accertamento di compatibilità paesaggistica, al fine di verificarne la compatibilità con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR e dei piani locali adeguati al PPTR ove vigenti, tutti gli interventi che interessano gli ulteriori contesti individuati dal PPTR, ovvero:

- a) reticolo idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale
- b) sorgenti
- c) aree soggette a vincolo idrogeologico
- d) versanti
- e) lame e gravine
- f) doline
- g) grotte
- h) geositi
- i) inghiottitoi
- j) cordoni dunari
- k) aree umide
- l) prati e pascoli naturali

- m) formazioni arbustive in evoluzione naturale
- n) siti di rilevanza naturalistica
- o) area di rispetto dei boschi
- p) area di rispetto dei parchi e delle riserve regionali
- q) città consolidata
- r) testimonianze della stratificazione insediativa
- s) area di rispetto delle componenti culturali e insediative
- t) paesaggi rurali
- u) strade a valenza paesaggistica
- v) strade panoramiche
- w) luoghi panoramici
- x) coni visuali.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 91 co. 11 e co. 12 delle NTA del Piano, sono esenti dalla procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica gli interventi ricadenti in strumenti urbanistici esecutivi già muniti del parere di compatibilità di cui all'art. 96, laddove il dettaglio delle previsioni di Piano e della relativa progettazione abbia consentito già a monte di effettuare la verifica della compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR e ciò sia esplicitato nel suddetto parere.

Sono altresì esentati dalla procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, oltre agli interventi non soggetti ad autorizzazione ai sensi del Codice, gli interventi (non oggetto di specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157 del Codice) che prevedano esclusivamente, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso, nonché in conformità alle Linee guida pertinenti:

- il collocamento entro terra di tubazioni di reti infrastrutturali, con ripristino dello stato dei luoghi e senza opere edilizie fuori terra;
- opere e interventi a carattere temporaneo (non superiore ad una stagione oppure, se connessi con la realizzazione di un'opera autorizzata, per la durata di realizzazione dell'opera) con garantito ripristino dello stato dei luoghi;
- nel rispetto della disciplina di tutela dei beni di cui alla parte II del Codice:
 - l'ampliamento delle abitazioni rurali esistenti, purché conformi agli strumenti urbanistici e di medesime caratteristiche tipologiche e tecnologiche, fino ad un massimo del 20% della volumetria esistente, per una sola volta;
 - gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici esistenti previsti dai vigenti atti di governo del territorio.

Infine, il co. 13 dell'art. 91, sottopone a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità indicati dal D.P.R. 9/7/2013 n. 139, abrogato dal D.P.R. 13/2/2017 n. 31 che al punto B.37 annovera la "installazione di linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole utenze di altezza non superiore, rispettivamente, a metri 10 e a metri 6,30".

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	RO	Pagina 26 di 115

STRUTTURA IDRO-GEOMORFOLOGICA

L'analisi di interferenza dell'area di progetto con la Struttura idro-geomorfologica del territorio non evidenzia limitate intersezioni con versanti e lame e gravine.

L'analisi di interferenza del tracciato del cavidotto MT e AT con la Struttura idro-geo-morfologica del territorio non evidenzia intersezioni.

A seguire viene mostrato lo stralcio cartografico del PPTR vigente relativo al sito di interesse.



Figura 3-2: Interferenza progetto - struttura idro-geomorfologica PPTR, in blu la perimetrazione del sito, in giallo il tracciato della connessione MT, in rosso il tracciato AT e in arancione la SSE Utente

§.1.1 Componenti Geomorfologiche

Ulteriori contesti paesaggistici

- Lame e gravine
- Doline
- Geositi (fascia tutela)

Inghiottoi

- Cordoni dunari
- Grotte
- Versanti

§.1.2 Componenti Idrologiche

- Beni paesaggistici
- Territori costieri
- Area contermini ai laghi
- Fiumi e torrenti, acque pubbliche

Ulteriori contesti paesaggistici

- Sorgenti
- Reticolo idrografico di connessione della R.E.R.
- Vincolo idrogeologico

ERIA

Art. 53 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per i "Versanti"

1. Nei territori interessati dalla presenza di versanti, come definiti all'art. 50, punto 1), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	RO	Pagina 27 di 115

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) alterazioni degli equilibri idrogeologici o dell'assetto morfologico generale del versante;

a2) ogni trasformazione di aree boschive ad altri usi, con esclusione degli interventi colturali eseguiti secondo criteri di silvicoltura naturalistica atti ad assicurare la conservazione e integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti e delle cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale;

a3) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a4) realizzazione di nuclei insediativi che compromettano le caratteristiche morfologiche e la qualità paesaggistica dei luoghi;

a5) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

3. Tutti i piani, progetti e interventi ammissibili perché non indicati al comma 2, compresi quelli finalizzati ad incrementare la sicurezza idrogeologica, devono essere realizzati nel rispetto dell'assetto paesaggistico, non compromettendo gli elementi storico-culturali e di naturalità esistenti, garantendo elevati livelli di piantumazione e di permeabilità dei suoli, assicurando la salvaguardia delle visuali e dell'accessibilità pubblica ai luoghi dai quali è possibile godere di tali visuali, e prevedendo per la divisione dei fondi:

- muretti a secco realizzati con materiali locali e nel rispetto dei caratteri costruttivi e delle qualità

paesaggistiche dei luoghi;

- siepi vegetali realizzate con specie arbustive e arboree autoctone, ed eventualmente anche recinzioni a rete coperte da vegetazione arbustiva e rampicante autoctona;

- in ogni caso con un congruo numero di varchi per permettere il passaggio della fauna selvatica;

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) di manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto;

c2) per la realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio.

Art. 54 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le "Lame e gravine"

1. Nei territori interessati dalla presenza di lame e gravine, come definite all'art. 50, punto 2), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	RO	Pagina 28 di 115

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) trasformazioni del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente che:

- compromettono i caratteri naturali, morfologici e storico-culturali del contesto paesaggistico;
- interrompono la continuità delle lame e delle gravine o ne compromettono la loro visibilità, fruibilità e accessibilità;

a2) escavazioni ed estrazioni di materiali litoidi;

a3) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a4) trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terra, e qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno;

a5) sversamento dei reflui non trattati a norma di legge, realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;

a6) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a7) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile.

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

b1) salvaguardia e integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti e delle cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale;

b2) adeguamento di tracciati viari e ferroviari esistenti che non comportino alterazioni dell'idrologia e non compromettano i caratteri morfologici, ecosistemici e paesaggistici;

b3) ristrutturazione di manufatti edilizi legittimamente esistenti e privi di valore identitario, destinati ad attività connesse con l'agricoltura senza alcun aumento di volumetria.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	RO	Pagina 29 di 115

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) per la realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente e correttamente inserite nel paesaggio;

c2) strettamente legati alla tutela della lama o gravina e delle componenti ecologiche e storico-culturali che la caratterizzano, alla sistemazione della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idrico senza opere di artificializzazione, al disinquinamento ed alla disinfestazione del corso d'acqua e al recupero/ripristino dei valori ecologici e paesistico/ambientali;


c3) per la ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico.

STRUTTURA ECOSISTEMICO - AMBIENTALE

La sovrapposizione cartografica tra le aree a disposizione del proponente per la realizzazione del parco agrivoltaico con la Struttura Ecosistemico-Ambientale da preservare, individuata dalle Componenti botanico-vegetazionali e dalle Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici, evidenzia intersezioni.

L'analisi di interferenza del tracciato del cavidotto MT e AT con la Struttura ecosistemica e ambientale del territorio, invece, evidenzia intersezioni.

A seguire viene mostrato lo stralcio cartografico del PPTR vigente relativo al sito di interesse.



Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	R0	Pagina 30 di 115

Figura 3-3: Interferenza progetto - struttura ecosistemica e ambientale PPTR, in blu la perimetrazione del sito, in giallo il tracciato della connessione MT, in rosso il tracciato AT e in arancione la SSE Utente

<p>6.2.1 Componenti Botanico Vegetazionali</p> <p>Beni paesaggistici</p> <ul style="list-style-type: none"> Boschi Zone umide Ramsar <p>Ulteriori contesti paesaggistici</p> <ul style="list-style-type: none"> Aree di rispetto dei boschi Aree umide Prati e pascoli naturali Formazioni arbustive in evoluzione naturale 	<p>6.2.2 Componenti delle Aree Protette e dei Siti Naturalistici</p> <p>Beni Paesaggistici</p> <ul style="list-style-type: none"> Parchi e riserve Aree e riserve naturali marine Parchi nazionali e riserve naturali statali Parchi e riserve naturali regionali <p>Ulteriori contesti paesaggistici</p> <ul style="list-style-type: none"> Siti di rilevanza naturalistica ZPS SIC SIC MARE Aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali
---	--

In particolare, le aree di impianto interferiscono con le "Formazioni arbustive in evoluzione naturale" della componente ecosistemica-ambientale.

Pertanto, il cavidotto in progetto verrà realizzato con cavo interrato con l'ausilio, in

Per maggiori dettagli sulla tecnica di Trivellazione Orizzontale Controllata si rimanda alla Relazione di Risoluzione delle Interferenze.

Al fine di rendere più agevoli le attività di verifica, si riporta lo stralcio degli articoli su citati inerente piani, progetti e interventi non ammissibili.

Art. 66 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per "Prati e pascoli naturali" e "Formazioni arbustive in evoluzione naturale"

1. Nei territori interessati dalla presenza di Prati e pascoli naturali e Formazioni arbustive in evoluzione naturale come definiti all'art. 59, punto 2), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) rimozione della vegetazione erbacea, arborea od arbustiva naturale, fatte salve le attività agrosilvopastorali e la rimozione di specie alloctone invasive;

a2) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica;

a3) dissodamento e macinazione delle pietre nelle aree a pascolo naturale;

a4) conversione delle superfici a vegetazione naturale in nuove colture agricole e altri usi;

a5) nuovi manufatti edilizi a carattere non agricolo;

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	RO	Pagina 31 di 115

a6) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a7) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti. Fanno eccezione i sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrica/fognaria duale, di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione. L'installazione di tali sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo da mitigare l'impatto visivo, non alterare la struttura edilizia originaria, non comportare aumenti di superficie coperta o di volumi, non compromettere la lettura dei valori paesaggistici;

a8) nuove attività estrattive e ampliamenti, fatta eccezione per attività estrattive connesse con il reperimento di materiali di difficile reperibilità (come definiti dal P.R.A.E.).

3. Tutti i piani, progetti e interventi ammissibili perché non indicati al comma 2, devono essere realizzati nel rispetto dell'assetto paesaggistico, non compromettendo gli elementi storico-culturali e di naturalità esistenti, garantendo elevati livelli di piantumazione e di permeabilità dei suoli, assicurando la salvaguardia delle visuali e dell'accessibilità pubblica ai luoghi dai quali è possibile godere di tali visuali, e prevedendo per l'eventuale divisione dei fondi:

- muretti a secco realizzati con materiali locali e nel rispetto dei caratteri costruttivi e delle qualità paesaggistiche dei luoghi;
- siepi vegetali realizzate con specie arbustive e arboree autoctone, ed eventualmente anche recinzioni a rete coperte da vegetazione arbustiva e rampicante autoctona;
- e comunque con un congruo numero di varchi per permettere il passaggio della fauna selvatica.

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) di manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto;

c2) di conservazione dell'utilizzazione agro-pastorale dei suoli, manutenzione delle strade poderali senza opere di impermeabilizzazione, nonché salvaguardia e trasformazione delle strutture funzionali alla pastorizia mantenendo, recuperando o ripristinando tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;

c3) di ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico;

c4) per la realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio.

5. Le misure di salvaguardia e utilizzazione di cui ai commi precedenti si applicano in tutte le zone territoriali omogenee a destinazione rurale.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	RO	Pagina 32 di 115



StudioTECNICO | Ing. Marco G Balzano
Via Cancellotto, 3 | 70125 BARI | Italy
www.ingbalzano.com - +39.331.6764367



Progettista: Ing. Marco Gennaro Balzano
Ordine Degli Ingegneri Della Provincia Di Bari N. 9341

In virtù delle disposizioni della norme tecniche, l'iniziativa nel suo complesso, dunque comprese le aree destinate alle attività agricole esterne alla recinzione, saranno distanti almeno 15 metri dalla perimetrazione delle aree classificate quali "Prati e pascoli naturali" e "Formazioni arbustive in evoluzione naturale".

STRUTTURA ANTROPICA E STORICO CULTURALE

La struttura antropica e storico culturale è articolata nelle Componenti Culturali e Insediative e Componenti dei Valori Percettivi.

L'analisi di interferenza del progetto, comprensive delle opere di rete, con la Struttura antropica e storico culturale del territorio evidenzia alcune intersezioni.

In particolare, l'interferenza dell'area di progetto avviene con le "aree a rischio archeologico", "aree appartenenti alla rete dei tratturi", "Rete tratturi" (nella fattispecie sono interessati il "Regio Tratturello Stornara Lavello" a Nord-Ovest e il "Regio Tratturello Foggia Ascoli Lavello" a Sud). In virtù di tali interferenze le aree interessate sono state escluse dalla perimetrazione dell'impianto. Inoltre le particelle 82 e 84 del foglio 94 nel territorio Comunale di Ascoli Satriano sono interessate dai coni visuali "Coni Visuali – Aree a Media Visibilità".

Il tracciato della connessione interrato, lungo il suo percorso, si sviluppa in parte lungo le aree di rispetto e le sedi tratturali del "Regio Tratturello Foggia Ortona Lavello" e del "Regio Tratturello Foggia Ascoli Lavello" e interseca una "strada a valenza paesaggistica" ed il cono visuale ricadenti nel Comune di Ascoli Satriano.

STUDIOTECNICO 
ing. MarcoBALZANO
SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	RO	Pagina 33 di 115



Figura 3-4: Interferenza progetto - struttura antropica e storico culturale PPTR, in blu la perimetrazione del sito, in giallo il tracciato della connessione MT, in rosso il tracciato AT e in arancione la SSE Utente

Struttura Antropica e Storico Culturale

Componenti Culturali e Insediative - BP

-  Immobili e aree di notevole interesse pubblico
-  Zone di interesse archeologico
-  Zone gravate da usi civili
-  Zone gravate da usi civili validate

Componenti Culturali e Insediative - UCP

-  a - siti interessati da beni storico culturali
-  b - aree appartenenti alla rete dei tratturi
-  c - aree a rischio archeologico
-  Rete tratturi
-  Siti storico culturali
-  Zone interesse archeologico
-  Città consolidata
-  Paesaggi rurali

Componenti dei Valori Percettivi - UCP

-  Luoghi panoramici
-  Luoghi panoramici (poligoni)
-  Strade a valenza paesaggistica
-  Strade a valenza paesaggistica (poligoni)
-  Strade panoramiche
-  Strade panoramiche (poligoni)
-  Coni visuali

Con riferimento alle prescrizioni delle Norme Tecniche del Piano, le aree a disposizione del Proponente sovrapposte alla perimetrazione delle "aree a rischio archeologico" e della "rete tratturale" e della relativa area di rispetto non state escluse dal perimetro di impianto sin dalle fasi preliminari di progettazione mentre sono state considerate le prescrizioni del PUG di Ascoli Satriano in merito alle aree a media visibilità afferenti ai coni visuali del PPTR.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	RO	Pagina 34 di 115

L'interferenza con la strada paesaggistica degli elettrodotti di media e alta tensione interrati non saranno causa di alterazione percettiva del paesaggio e pertanto risultano compatibili con le disposizioni del piano. La SSE utente sarà invece esterna a perimetrazioni ostatiche del PPTR.

Per quanto concerne lo sviluppo e gli attraversamenti della linea elettrica di connessione nei confronti delle aree appartenenti alla rete dei tratturi e delle rispettive aree di rispetto, gli art. 81 e 82 di cui alle NTA del PPTR, enunciano l'ammissibilità di tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente.

Al fine di rendere più agevoli le attività di verifica, si riporta lo stralcio degli articoli su citati inerente piani, progetti e interventi non ammissibili.

Art. 81 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le testimonianze della stratificazione insediativa

1. Fatta salva la disciplina di tutela dei beni culturali prevista dalla Parte II del Codice, nelle aree interessate da testimonianze della stratificazione insediativa, come definite all'art. 76, punto 2) lettere a) e b), ricadenti in zone territoriali omogenee a destinazione rurale alla data di entrata in vigore del presente piano, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) qualsiasi trasformazione che possa compromettere la conservazione dei siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico culturali;

a2) realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio;

a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e per la depurazione delle acque reflue;

a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a5) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a6) escavazioni ed estrazioni di materiali;

a7) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	RO	Pagina 35 di 115



rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;

a8) costruzione di strade che comportino rilevanti movimenti di terra o compromissione del paesaggio (ad esempio, in trincea, rilevato, viadotto).

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, nel rispetto della disciplina di tutela dei beni di cui alla parte II del Codice, degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

b1) ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti, con esclusione della demolizione e ricostruzione per i soli manufatti di riconosciuto valore culturale e/o identitario, che mantengano, recuperino o ripristinino le caratteristiche costruttive, le tipologie, i materiali, i colori tradizionali del luogo evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;

b2) realizzazione di strutture facilmente rimovibili, connesse con la tutela e valorizzazione delle testimonianze della stratificazione;

b3) realizzazione di infrastrutture a rete necessarie alla valorizzazione e tutela dei siti o al servizio degli insediamenti esistenti, purché la posizione e la disposizione planimetrica dei tracciati non compromettano i valori storico-culturali e paesaggistici;

b4) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili legittimamente esistenti privi di valore culturale e/o identitario, garantendo il rispetto dei caratteri storico-tipologici ed evitando l'inserimento di elementi dissonanti, o con delocalizzazione al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;

b5) realizzazione di annessi rustici e di altre strutture connesse alle attività agro-silvo-pastorali e ad altre attività di tipo abitativo e turistico-ricettivo. I manufatti consentiti dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti, essere dimensionalmente compatibili con le preesistenze e i caratteri del sito e dovranno garantire il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie ecocompatibili.

3 bis. Nelle aree interessate da testimonianze della stratificazione insediativa - aree a rischio archeologico, come definite all'art. 76, punto 2), lettere c), ricadenti in zone territoriali omogenee a destinazione rurale alla data di entrata in vigore del presente piano, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui al successivo comma 3 ter.

3 ter. Fatta salva la disciplina di tutela prevista dalla Parte II del Codice e ferma restando l'applicazione dell'art. 106 co.1, preliminarmente all'esecuzione di qualsivoglia intervento che comporti attività di scavo e/o movimento terra, compreso lo scasso agricolo, che possa compromettere il ritrovamento e la conservazione dei reperti, è necessaria l'esecuzione di saggi archeologici da sottoporre alla Soprintendenza per i Beni Archeologici competente per territorio per il nulla osta.

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	RO	Pagina 36 di 115

c1) per la realizzazione di opere di scavo e di ricerca archeologica nonché di restauro, sistemazione, conservazione, protezione e valorizzazione dei siti, delle emergenze architettoniche ed archeologiche, nel rispetto della specifica disciplina in materia di attività di ricerca archeologica e tutela del patrimonio architettonico, culturale e paesaggistico;

c2) per la realizzazione di aree a verde, attrezzate con percorsi pedonali e spazi di sosta nonché di collegamenti viari finalizzati alle esigenze di fruizione dell'area da realizzarsi con materiali compatibili con il contesto paesaggistico e senza opere di impermeabilizzazione.

Art. 82 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'area di rispetto delle componenti culturali insediative

1. Fatta salva la disciplina di tutela dei beni culturali prevista dalla Parte II del Codice, nell'area di rispetto delle componenti culturali insediative di cui all'art. 76, punto 3, ricadenti in zone territoriali omogenee a destinazione rurale alla data di entrata in vigore del presente piano, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) qualsiasi trasformazione che possa compromettere la conservazione dei siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico-culturali;

a2) realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio;

a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e per la depurazione delle acque reflue;

a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a5) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a6) escavazioni ed estrazioni di materiali;

a7) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;

SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	RO	Pagina 37 di 115

a8) costruzione di strade che comportino rilevanti movimenti di terra o compromissione del paesaggio (ad esempio, in trincea, rilevato, viadotto).

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

b1) ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti, con esclusione della demolizione e ricostruzione per i soli manufatti di riconosciuto valore culturale e/o identitario, che mantengano, recuperino o ripristinino le caratteristiche costruttive, le tipologie, i materiali, i colori tradizionali del luogo evitando l'inserimento di elementi dissonanti;

b2) trasformazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purché detti piani e/o progetti e interventi:

- siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale degli immobili, all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ecologica;
- comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi;
- non interrompano la continuità dei corridoi ecologici e assicurino nel contempo l'incremento della superficie permeabile e l'eliminazione degli elementi artificiali che compromettono la visibilità, fruibilità ed accessibilità degli stessi;
- garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino delle caratteristiche costruttive, delle tipologie, dei materiali, dei colori tradizionali del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti;
- promuovano attività che consentono la produzione di forme e valori paesaggistici di contesto (agricoltura, allevamento, ecc.) e fruizione pubblica (accessibilità, attività e servizi culturali, infopoint, ecc.) del bene paesaggio;
- incentivino la fruizione pubblica del bene attraverso la riqualificazione ed il ripristino di percorsi pedonali abbandonati e/o la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, garantendo comunque la permeabilità degli stessi;
- non compromettano i con visivi da e verso il territorio circostante.

b3) realizzazione di strutture facilmente rimovibili, connesse con la tutela e valorizzazione delle testimonianze della stratificazione;

b4) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili legittimamente esistenti privi di valore culturale e/o identitario, garantendo il rispetto dei caratteri storico-tipologici ed evitando l'inserimento di elementi dissonanti, o prevedendo la delocalizzazione al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	RO	Pagina 38 di 115

b5) realizzazione di infrastrutture a rete necessarie alla valorizzazione e tutela dei siti o al servizio degli insediamenti esistenti, purché la posizione e la disposizione planimetrica dei tracciati non compromettano i valori storico-culturali e paesaggistici;

b6) adeguamento delle sezioni e dei tracciati viari esistenti nel rispetto della vegetazione ad alto e medio fusto e arbustiva presente e migliorandone l'inserimento paesaggistico;

b7) realizzazione di annessi rustici e di altre strutture connesse alle attività agro-silvo-pastorali e ad altre attività di tipo abitativo e turistico-ricettivo. I manufatti consentiti dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti, essere dimensionalmente compatibili con le preesistenze e i caratteri del sito e dovranno garantire il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie ecocompatibili.

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) per la realizzazione di opere di scavo e di ricerca archeologica nonché di restauro, sistemazione, conservazione, protezione e valorizzazione dei siti, delle emergenze architettoniche ed archeologiche, nel rispetto della specifica disciplina in materia di attività di ricerca archeologica e tutela del patrimonio architettonico, culturale e paesaggistico;

c2) per la realizzazione di aree a verde, attrezzate con percorsi pedonali e spazi di sosta nonché di collegamenti viari finalizzati alle esigenze di fruizione dell'area da realizzarsi con materiali compatibili con il contesto paesaggistico e senza opere di impermeabilizzazione.

Art. 88 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le componenti dei valori percettivi

1. Nei territori interessati dalla presenza di componenti dei valori percettivi come definiti all'art. 85, comma 4), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere l'integrità dei peculiari valori paesaggistici, nella loro articolazione in strutture idrogeomorfologiche, naturalistiche, antropiche e storico-culturali, delle aree comprese nei coni visuali;

a2) modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere, con interventi di grandi dimensioni, i molteplici punti di vista e belvedere e/o occludere le visuali sull'incomparabile panorama che da essi si fruisce;

a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	RO	Pagina 39 di 115

a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per quanto previsto alla parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a5) nuove attività estrattive e ampliamenti.

3. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi che:

c1) comportino la riduzione e la mitigazione degli impatti e delle trasformazioni di epoca recente che hanno alterato o compromesso le relazioni visuali tra le componenti dei valori percettivi e il panorama che da essi si fruisce;

c2) assicurino il mantenimento di aperture visuali ampie e profonde, con particolare riferimento ai coni visuali e ai luoghi panoramici;

c3) comportino la valorizzazione e riqualificazione delle aree boschive, dei mosaici colturali della tradizionale matrice agricola, anche ai fini della realizzazione della rete ecologica regionale;

c4) riguardino la realizzazione e/o riqualificazione degli spazi verdi, la riqualificazione e/o rigenerazione architettonica e urbanistica dei fronti a mare nel rispetto di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo;

c5) comportino la riqualificazione e valorizzazione ambientale della fascia costiera e/o la sua rinaturalizzazione;

c6) riguardino la realizzazione e/o riqualificazione degli spazi verdi e lo sviluppo della mobilità pedonale e ciclabile;

c7) comportino la rimozione e/o delocalizzazione delle attività e delle strutture in contrasto con le caratteristiche paesaggistiche, geomorfologiche, naturalistiche, architettoniche, panoramiche e ambientali dell'area oggetto di tutela.

4. Nei territori interessati dalla presenza di componenti dei valori percettivi come definiti all'art. 85, commi 1), 2) e 3), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui al successivo comma 5).

5. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare quelli che comportano:

a1) la privatizzazione dei punti di vista "belvedere" accessibili al pubblico ubicati lungo le strade panoramiche o in luoghi panoramici;

a2) segnaletica e cartellonistica stradale che comprometta l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche.

a3) ogni altro intervento che comprometta l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche definite in sede di recepimento delle direttive di cui all'art. 87 nella fase di adeguamento e di formazione dei piani locali.

Per riassumere, in ottemperanza alle Norme Tecniche del Piano:

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	R0	Pagina 40 di 115

- le aree a disposizione del Proponente in corrispondenza di "lame e gravine" e "versanti" sono state escluse da quelle dedicate alla realizzazione dell'impianto;
- le aree a disposizione del Proponente ricomprese nelle aree a media visibilità non saranno occupate da strutture con altezza superiore a m 4,50;
- le aree a disposizione del Proponente in corrispondenza delle "formazioni arbustive in evoluzione naturale" sono state escluse dal layout di impianto;
- le aree a disposizione del Proponente in corrispondenza delle "aree a rischio archeologico" e della "rete tratturale" e della relativa area di rispetto non state escluse dal layout di impianto;
- il tracciato di elettrodotto di media e alta tensione, in corrispondenza delle aree di rispetto e della "rete tratturale" sfrutterà le strade esistenti per la posa in opera della linea in media e alta tensione;
- il tracciato di elettrodotto di media e alta tensione, in corrispondenza della strada a valenza paesaggistica e del relativo buffer previsto dal Piano Urbanistico Generale del Comune di Ascoli Satriano, essendo completamente interrato, non costituirà causa di alterazione della percezione del paesaggio.

3.3 Piano Faunistico Venatorio Regionale

Il Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023 (di seguito PFVR) è stato adottato in prima lettura dalla Giunta Regionale con deliberazione n.798 del 22/05/2018 ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 78 del 12/06/2018. In conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale n.157/1992 e ss.mm.ii., la Regione Puglia attraverso il PFVR sottopone il territorio agro-silvo-pastorale a protezione della fauna selvatica per una quota non inferiore al 20% e non superiore al 30% e destina altresì a caccia riservata a gestione privata, a centri di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e a zone di addestramento cani per una quota inferiore al 15%.

Il Piano Faunistico Venatorio Regionale ha durata quinquennale.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	R0	Pagina 41 di 115




Figura 3-5: Piano Faunistico Venatorio Regionale – ATC Capitanata



Figura 3-6: Piano Faunistico Venatorio Regionale – ATC Ofantino

L'analisi cartografica non mostra interferenze con gli elementi del Piano Faunistico Regionale.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	R0	Pagina 42 di 115

4. Piano Territoriale di coordinamento della Provincia di Foggia (PTCP)

Il Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Foggia è l'atto di programmazione generale riferito alla totalità del territorio provinciale, che definisce gli indirizzi strategici e l'assetto fisico e funzionale del territorio con riferimento agli interessi sovracomunali.

Il Piano, in coerenza con il "DRAG/PUG", approvato con delibera di G.R. 3 agosto 2007, n. 1328 (d'ora in avanti anche DRAG/PUG) e del "Documento regionale di assetto generale, relativo ai piani territoriali di coordinamento provinciali", presentato in Conferenza dei Servizi il 23 maggio 2008, (d'ora in avanti DRAG/PTCP):

- stabilisce le invarianti storico-culturali e paesaggistico-ambientali, specificando e integrando le previsioni della pianificazione paesaggistica regionale, attraverso l'indicazione delle parti del territorio e dei beni di rilevante interesse paesaggistico, ambientale, naturalistico e storico-culturale da sottoporre a specifica normativa d'uso per la loro tutela e valorizzazione;
- individua le diverse destinazioni del territorio provinciale in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti e alle analoghe tendenze di trasformazione, indicando i criteri, gli indirizzi e le politiche per favorire l'uso integrato delle risorse;
- individua le invarianti infrastrutturali, attraverso la localizzazione di massima delle infrastrutture per i servizi di interesse provinciale, dei principali impianti che assicurano l'efficienza e la qualità ecologica e funzionale del territorio provinciale e dei "nodi specializzati";
- individua le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque, indicando le aree che, sulla base delle caratteristiche geologiche, idrogeologiche e sismiche del territorio, richiedono ulteriori studi ed indagini nell'ambito degli strumenti urbanistici comunali
- disciplina il sistema delle qualità del territorio provinciale.

Inoltre, lo stesso:

- definisce le strategie e gli indirizzi degli ambiti paesaggistici, da sviluppare negli strumenti urbanistici comunali;
- contiene indirizzi per la pianificazione urbanistica comunale, in particolare definendo i criteri per la individuazione dei "contesti territoriali" di cui al DRAG/PUG, da parte dei Comuni nella elaborazione dei propri strumenti urbanistici comunali;
- definendo criteri per l'identificazione degli scenari di sviluppo urbano e territoriale in coerenza con il rango e il ruolo dei centri abitati nel sistema insediativo provinciale e per l'individuazione, negli strumenti urbanistici comunali, dei contesti urbani ove svolgere

SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	R0	Pagina 43 di 115

politiche di intervento urbanistico volte alla conservazione dei tessuti urbani di valenza storica, al consolidamento, miglioramento e riqualificazione della città esistente e alla realizzazione di insediamenti di nuovo impianto;

- individuando i contesti rurali di interesse sovracomunale e la relativa disciplina di tutela, di gestione sostenibile e sull'edificabilità.

La cartografia del PTCP, di seguito mostrata, si compone di:

- Tavola A1 - Tutela della Integrità Fisica;
- Tavola A2 - Vulnerabilità degli Acquiferi;
- Tavola B1 - Elementi della Matrice Naturale;
- Tavola B2 - Tutela della Identità Culturale;
- Tavola C - Assetto Territoriale;
- Tavola S1 - Il Sistema della Qualità;
- Tavola S2 - Sistema Insediativo e Mobilità.

La sovrapposizione cartografica tra il progetto in esame e la Tavola A1 evidenzia la presenza di un corso d'acqua passante attraverso l'area in disponibilità del proponente, pertanto si farà riferimento agli artt. 41, 42 e 43 Parte II delle Norme del PTCP Foggia.




Figura 4-1: Interferenza progetto - Tavola A1 - Tutela della Integrità Fisica, il Poligono rosso indica la posizione del sito

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	RO	Pagina 44 di 115

Faglie	Pericolosità geomorfologica
— Faglia	■ Aree a pericolosità molto elevata (PAI)
- - Faglia presunta	■ Aree a pericolosità elevata (PAI)
Fenomeni franosi del progetto IFFI	■ Aree a pericolosità moderata o media (PAI)
●	Pericolosità idraulica
Linea di riva in arretramento	■ Aree soggette a rischio idraulico alto (PAI)
■	■ Aree soggette a rischio idraulico medio (PAI)
Area di frana del progetto IFFI	■ Aree soggette a rischio idraulico basso (PAI)
■	■ Ulteriori aree soggette a potenziale rischio idraulico (PTCP)
Aree a dissesto diffuso	■
■	
Corpi frana	
■	
Corsi d'acqua principali	
—	

Al fine di rendere più agevoli le attività di verifica, si riporta lo stralcio degli articoli su citati inerente piani, progetti e interventi non ammissibili.

Art. II.41 - Tutela dei corsi d'acqua

1. La presente norma si applica all'area di pertinenza del corso d'acqua. L'area di pertinenza è comprensiva: nel caso dei fiumi e dei torrenti, dell'alveo e delle sponde o degli argini fino al piede esterno; nel caso delle gravine e delle lame, dell'alveo (ancorché asciutto), e delle scarpate/versanti fino al ciglio più elevato; essa viene indicata, con le articolazioni delle aste appartenenti alle varie classi, in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici comunali; in loro assenza si assume la indicazione di Piano riportata sulla cartografia dello strumento urbanistico generale.

2. Nei corsi d'acqua gli strumenti urbanistici vigenti e quelli di nuova formazione non possono prevedere interventi comportanti:

- ogni trasformazione in alveo, fatta eccezione degli interventi finalizzati: alla sistemazione della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idrico (limitatamente alla pulizia del letto fluviale), al disinquinamento ed alla disinfestazione;
- escavazioni ed estrazioni di materiali litoidi negli invasi e negli alvei di piena ordinaria; le eventuali rimozioni di inerti possono essere operate esclusivamente in stato di calamità ed urgenza;
- discarica di rifiuti di ogni tipo, compresi i materiali derivanti da demolizioni o riporti e le acque reflue non regolamentari;
- sistemazioni idrauliche e relative opere di difesa, ad eccezione delle manutenzioni e di quelle indifferibili e urgenti di consolidamento, non inserite in un organico progetto di sistemazione ambientale;
- realizzazione di nuove infrastrutture viarie o a rete, di attraversamento o aderenti alle sponde/argini/versanti, con la sola esclusione delle manutenzioni delle opere esistenti.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	R0	Pagina 45 di 115

3. Ove non diversamente stabilito nella parte terza del presente piano, gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere in queste aree interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesisticoambientale dei luoghi, comportino le sole trasformazioni:

- di mantenimento e di ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature per attività connesse con il corso d'acqua (pesca, nautica, tempo libero, orticoltura, ecc.); costruzioni di nuovi manufatti a tale destinazione sono ammesse (in conformità delle prescrizioni urbanistiche) se localizzate in modo da evitare compromissioni idrauliche ed eccessivo ingombro;

- di sistemazioni idrauliche e relative opere di difesa se, inquadrare in piani organici di assetto idrologico estesi all'area di bacino a monte dell'intervento, utilizzino materiali e tecnologie appropriate ai caratteri del contesto e prevedano opere di mitigazione degli effetti indotti;

- infrastrutture a rete non completamente interrato e quelle di attraversamento aereo in trasversale, se le caratteristiche geologiche del sito escludano opere nel subalveo e purché la posizione, nonché la disposizione planimetrica del tracciato, non contrastino con la morfologia dei luoghi e con l'andamento del profilo trasversale.

Art. II.42 - Tutela delle aree annesse ai corsi d'acqua

1. Si intende per area annessa a un corso, ciascuno dei due perimetri dell'area di pertinenza, dimensionata – per ciascuna asta appartenente alle varie classi, in modo non necessariamente simmetrico – in rapporto alla stessa classe di appartenenza ed alle caratteristiche geografiche e geomorfologiche del sito.

2. Le aree annesse dei corsi d'acqua sono individuate e perimetrato dagli strumenti urbanistici comunali. In mancanza di tali adempimenti, tali aree sono individuate ai sensi del PUTT/P.

3. I corsi d'acqua di rilievo provinciale sono elementi di rilievo strategico per la costituzione della rete ecologica provinciale, di cui al successivo articolo II.43. Le relative aree annesse sono individuate dagli strumenti urbanistici comunali tenendo conto dei criteri e delle perimetrazioni relative alle Aree di tutela dei caratteri ambientali e paesaggistici dei corpi idrici indicate nella tavola B1 del presente piano. Gli strumenti urbanistici comunali garantiscono comunque la continuità longitudinale dei corridoi ecologici associati ai corsi d'acqua.

4. Nelle zone esterne ai territori costruiti, come definiti dal PUTT/P, le aree annesse sono sottoposte a regime di salvaguardia e di valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; di trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; di trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistico-ambientale. Inoltre, le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio mantengono l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree; le nuove localizzazioni di attività estrattive vanno limitate ai materiali di inderogabile necessità e di difficile reperibilità.

5. Nelle aree annesse ai corsi d'acqua gli strumenti urbanistici vigenti e quelli di nuova formazione non possono prevedere nuovi insediamenti residenziali e interventi comportanti trasformazioni che

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	RO	Pagina 46 di 115



compromettano la morfologia ed i caratteri colturali e d'uso del suolo con riferimento al rapporto paesistico-ambientale esistente tra il corso d'acqua ed il suo intorno diretto. Più in particolare gli strumenti urbanistici vigenti e quelli di nuova formazione non possono prevedere:

- l'eliminazione delle essenze a medio ed alto fusto e di quelle arbustive con esclusione degli interventi colturali atti ad assicurare la conservazione e integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti; per i complessi vegetazionali naturali e di sistemazione possono essere attuate le cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale;

- le arature profonde ed i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno, fatta eccezione di quelli strettamente connessi ad opere idrauliche indifferibili ed urgenti o funzionali ad interventi di mitigazione degli impatti ambientali da queste indotte;

- le attività estrattive, ad eccezione dell'ampliamento, per quantità comunque contenute, di cave attive, se funzionali (sulla base di specifico progetto) al ripristino e/o adeguata sistemazione ambientale finale dei luoghi compresa la formazione di bacini annessi ai corsi d'acqua;

- la discarica di rifiuti solidi, compresi i materiali derivanti da demolizioni o riporti di terreni naturali ed inerti, ad eccezione dei casi in cui ciò sia finalizzato (sulla base di specifico progetto) al risanamento e/o adeguata sistemazione ambientale finale congruente con la morfologia dei luoghi;

- la costruzione di impianti e infrastrutture di depurazione ed immissione dei reflui e di captazione o di accumulo delle acque ad eccezione degli interventi di manutenzione e delle opere integrative di adeguamento funzionale e tecnologico di quelle esistenti;

- la formazione di nuovi tracciati viari o di adeguamento di tracciati esistenti compresi quelli di asfaltatura, con l'esclusione dei soli interventi di manutenzione della viabilità locale esistente.

6. Ove non diversamente stabilito nella parte terza del presente piano, gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere in queste aree interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesisticoambientale dei luoghi, comportino le sole seguenti trasformazioni (nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche):

- manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento statico e restauro conservativo, ristrutturazione (con esclusione della demolizione totale dell'involucro esterno), di manufatti edilizi legittimamente esistenti, anche con cambio di destinazione d'uso;

- integrazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purché finalizzata all'adeguamento di standards funzionali abitativi o di servizio alle attività produttive o connesse con il tempo libero e del turismo, che non alteri significativamente lo stile dei luoghi;

- la superficie ricadente nell'area annessa può comunque essere utilizzata ed accorpata, ai fini del computo della cubatura edificabile e dell'arca minima di pertinenza, in aree contigue;

- modificazione del sito al fine di ripristino di situazione preesistente, connessa a fini produttivi e compatibilmente con gli indirizzi e le direttive di tutela;

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	RO	Pagina 47 di 115

7. Ove non diversamente stabilito nella parte terza del presente piano, gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, prevedano la formazione di:

- aree a verde attrezzato con percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati con esclusione di ogni opera comportante la completa impermeabilizzazione dei suoli; con zone alberate e radure a prato o in parte cespugliate destinabili ad attività per il tempo libero e lo sport comprese aree attrezzabili a servizio della balneazione; con chioschi e costruzioni, mobili e/o precari, nonché depositi di materiali e attrezzi per le manutenzioni; e con movimenti di terra per una diversa sistemazione delle aree se congruente con i caratteri morfologici originari del contesto;

- infrastrutturazione viaria carrabile e tecnologica con adeguamento delle sezioni viarie e dei tracciati viari esistenti nel rispetto della vegetazione ad alto e medio fusto e arbustiva comunque presente; con formazione di nuovi tracciati viari nel rispetto della vegetazione ad alto e medio fusto esistente, senza significative modificazioni dell'assetto orografico, con la minima sezione trasversale, purché motivati da inderogabili necessità di adduzione e/o attraversamento dell'area; con realizzazione di aree di parcheggio, purché dimensionate per nuclei di superficie appropriata al contesto, dotate di piantumazioni autoctone di nuovo impianto nella misura minima di una unità arborea per ogni posto macchina; con le infrastrutture a rete completamente interrate o di raccordo con quelle di attraversamento aereo in trasversale del corso d'acqua qualora le caratteristiche geologiche del sito escludano opere nel subalveo; con la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per gas e impianti di sollevamento, punti di riserva d'acqua per spegnimento incendi, e simili; e con la costruzione di impianti di depurazione, di immissione di reflui e di captazione e di accumulo delle acque purché completamente interrati anche attraverso movimenti di terra che non alterino sostanzialmente la morfologia dei luoghi.

8. Ove non diversamente stabilito nella parte terza del presente piano, gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere, interventi connessi con attività produttive primarie per:

- l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento non intensiva, nonché la realizzazione di strade poderali, di annessi rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo;

- i rimboschimenti a scopo produttivo, effettuati con modalità rispondenti ai caratteri paesistici dei luoghi;

- le opere di forestazione secondo le prescrizioni di polizia forestale;

- gli interventi atti ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio con l'ambiente per la tutela dei complessi vegetazionali ripariali naturali esistenti.

Art. II.43 - Ulteriori direttive per la tutela dei corsi d'acqua facenti parte della rete ecologica provinciale

1. Ai fini della costituzione della rete ecologica provinciale, nelle aree spondali dei corsi d'acqua individuati nella tavola B1, gli strumenti urbanistici assicurano la tutela delle formazioni naturali e seminaturali presenti, e degli elementi diffusi di diversità biologica (siepi, filari arborei, alberi isolati), nonché il recupero

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	RO	Pagina 48 di 115

naturalistico ed ambientale dei tratti dei corsi d'acqua interessati da processi di degrado con il ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica.

2. I corsi d'acqua principali, considerati come capisaldi della rete ecologica provinciale, in quanto risorse naturali di elevata sensibilità e valore ambientale e paesaggistico, costituiscono elemento di criticità e fattore limitante nella Valutazione preliminare di sostenibilità operata dagli strumenti urbanistici comunali per la individuazione di nuovi contesti urbani residenziali, terziari ricettivi, direzionali, commerciali e produttivi.

Costituiscono invece fattore preferenziale per la localizzazione di nuovi parchi territoriali e urbani, per la realizzazione di servizi pubblici a verde pubblico e sportivo e per spazi inedificati e attrezzati per lo svago ed il tempo libero.

Alla luce di quanto esposto, l'area di pertinenza del corso d'acqua presente all'interno delle aree in disponibilità del proponente verrà esclusa dall'area di impianto.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alle relazioni specialistiche.

La sovrapposizione cartografica tra il progetto in esame e la Tavola A2 evidenzia come l'intera l'area di intervento ricada in una zona con vulnerabilità degli acquiferi elevata e pertanto si farà riferimento agli artt. 20 e 21 Parte II delle Norme del PTCP Foggia.




Figura 4-2: Interferenza progetto - Tavola A2 – Vulnerabilità degli Acquiferi, il Poligono rosso indica la posizione del sito

Ambiti paesaggistici della costa e del tavoliere	Vulnerabilità degli acquiferi
Laghi e bacini	Elevata
Corsi d'acqua principali	Significativa
Corsi d'acqua secondari	Normale

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	RO	Pagina 49 di 115

Al fine di rendere più agevoli le attività di verifica, si riporta lo stralcio degli articoli su citati inerente piani, progetti e interventi non ammissibili.

Art. II.20 - Livello elevato (E) di vulnerabilità intrinseca degli acquiferi

1. *Per le aree ricadenti nella classe di vulnerabilità di livello elevato (E) gli strumenti di pianificazione si orientano, oltre a quanto stabilito nei precedenti articoli per le classi di vulnerabilità normale (N) e significativa (S), alla regolamentazione rigida, ove non sia possibile il divieto, dell'emungimento da falde profonde che attualmente sono tutte di difficile e lenta ricarica.*

2. *Nei territori rurali a elevata vulnerabilità intrinseca non sono ammessi:*

- a) nuovi impianti per zootecnia di carattere industriale;*
- b) nuovi impianti di itticoltura intensiva;*
- c) nuove manifatture a forte capacità di inquinamento;*
- d) nuove centrali termoelettriche;*
- e) nuovi depositi a cielo aperto e altri stoccaggi di materiali inquinanti idroveicolabili;*
- f) la realizzazione e l'ampliamento di discariche, se non per i materiali di risulta dell'attività edilizia completamente inertizzati.*

Art. II.21 - Disposizioni comuni alle aree ad elevata e significativa vulnerabilità intrinseca degli acquiferi

1. *Nelle aree ad elevata e significativa vulnerabilità intrinseca delle acque sotterranee, gli strumenti urbanistici comunali valutano i rischi derivanti dalla attività antropica nelle aree urbanizzate e nei contesti di nuovo insediamento ed indicano le eventuali mitigazioni necessarie a escludere o ridurre gli impatti critici.*

2. *In tali aree, gli strumenti urbanistici comunali definiscono le trasformazioni fisiche e funzionali degli insediamenti esistenti e di nuovo impianto tenendo conto delle esigenze di mitigazione degli effetti sugli acquiferi, privilegiando le localizzazioni, le quantità e le funzioni aventi il minore impatto. Assicurano, in ogni caso, la realizzazione di idonee opere di urbanizzazione e interventi di mitigazione con particolare riferimento alla idoneità e adeguatezza dell'intero sistema fognante.*

3. *Sulla base di tali valutazioni, gli strumenti urbanistici comunali, in occasione di ogni trasformazione di immobili dei quali facciano parte, o siano pertinenziali, superfici, coperte e scoperte, adibibili alla produzione o allo stoccaggio di beni finali, di intermedi e di materie prime, ovvero di qualsiasi merce suscettibile di provocare scolo di liquidi inquinanti, prescrivono l'osservanza delle seguenti disposizioni:*

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	RO	Pagina 50 di 115

- a) *tutte le predette superfici sono adeguatamente impermeabilizzate, e munite di opere di raccolta dei liquidi di scolo provenienti dalle medesime superfici;*
- b) *le opere di raccolta dei liquidi di scolo sono dimensionate in funzione anche delle acque di prima pioggia, per esse intendendosi quelle indicativamente corrispondenti, per ogni evento meteorico, a una precipitazione di 5 millimetri uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio;*
- c) *le acque di prima pioggia, sono convogliate nella rete fognante per le acque nere, con o senza pretrattamento secondo quanto concordato con il soggetto gestore della medesima rete fognante, oppure smaltite in corpi idrici superficiali previo adeguato trattamento;*
- d) *le acque meteoriche eccedenti quelle di prima pioggia possono essere smaltite in corpi idrici superficiali, ove ammissibile in relazione alle caratteristiche degli stessi, o in fognatura o in impianti consortili appositamente previsti.*
4. Sono comunque vietati:
- a) *gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza;*
- b) *il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici aziendali o interaziendali, al di fuori di appositi lagoni di accumulo impermeabilizzati con materiali artificiali.*

In virtù di quanto riportato dall'articolo di cui sopra e viste le caratteristiche dell'impianto di produzione di energia elettrica tramite tecnologia solare fotovoltaica integrata dalla componente agronomica, le acque di prima pioggia nonché le successive raccolte sulla superficie dell'area di impianto non saranno soggette a variazioni chimico-fisiche tali da richiedere la raccolta e il successivo convogliamento in fognatura.

Ne consegue la piena compatibilità dell'impianto fotovoltaico con gli elementi della Tavola A2 del Ptcp della Provincia di Foggia.

La sovrapposizione cartografica tra il progetto in esame e la Tavola B1 evidenzia come l'area di intervento sia classificata come Area Agricola e pertanto si farà riferimento agli articoli delle Norme del Ptcp n.ro II.51, II.52 e II.53 inerenti le "Aree Agricole".

Inoltre, la sovrapposizione cartografica mostra come una parte dell'area in disponibilità del proponente ricada in "Aree ripariali a prevalenti condizioni di naturalità", per cui tali aree sono state escluse dalla perimetrazione dell'impianto.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	R0	Pagina 51 di 115




Figura 4-3: Interferenza progetto - Tavola B1 - Elementi della Matrice Naturale, il Poligono rosso indica la posizione del sito



Al fine di rendere più agevoli le attività di verifica, si riporta lo stralcio degli articoli su citati inerente piani, progetti e interventi non ammissibili.

Art. II.45 - Direttive per la tutela per le aree ripariali

1. Il presente articolo si applica alle aree ripariali a prevalenti condizioni di naturalità, con vegetazione igrofila erbacea, arbustiva e arborea.

2. Fermo restando quanto stabilito nel precedente art. II.42, gli strumenti urbanistici comunali assicurano la tutela degli aspetti fisiografici, delle cenosi spontanee e degli habitat naturali, della flora e della fauna delle

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	RO	Pagina 52 di 115

aree riparali. Le misure di tutela riguardano anche le aree rurali immediatamente confinanti, delle quali deve essere preservata la funzione di cuscinetto ecologico, mantenendole alla destinazione agricola, con tecniche sostenibili di gestione agronomica.

Art. II.51 - Disposizioni generali

1. Il paesaggio agrario della Provincia di Foggia costituisce un caposaldo dell'identità culturale della provincia.
2. Gli strumenti urbanistici comunali concorrono alla tutela, conservazione e valorizzazione del paesaggio agrario. A tal fine:
 - assicurano la corretta localizzazione, progettazione e realizzazione delle aree urbane di nuovo impianto e delle infrastrutture, sulla base dei criteri indicati ai commi seguenti;
 - subordinano gli interventi effettuabili dalle aziende agricole al rispetto delle specifiche limitazioni e condizioni dettate ai successivi articoli II.52 e II.53.
3. Nella valutazione comparata delle alternative di localizzazione e progettazione delle aree urbane di nuovo impianto e delle infrastrutture, sono rispettati i seguenti criteri:
 - a) preservare prioritariamente l'apertura, la continuità e la maestosità dei paesaggi, privilegiando localizzazioni in continuità con l'insediamento esistente;
 - b) privilegiare tipologie di sezioni stradali e alberature che disegnino, a beneficio del viaggiatore, una trama, una filigrana verde di percorsi (tratturi compresi) che connetta le masserie e i beni storici;
 - c) evitare localizzazioni panoramiche, assumendo la riduzione dell'impatto visivo assumendo come criterio preferenziale di scelta dei siti;
 - d) evitare localizzazioni che comportano eccessivi sbancamenti ed escavazioni;
 - e) considerare preventivamente anche l'impatto visivo di opere e infrastrutture di nuovo impianto che vanno a collocarsi nel territorio rurale.

SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA

Art. II.52 - Tutela del paesaggio agrario di particolare interesse storico-culturale

1. Ai fini del presente piano si considera paesaggio agrario di interesse storico-culturale quello ove permangono i segni della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa (edificazione, infrastrutturazione) e delle tecniche di conduzione agricola, sia quello dei siti che costituiscono il contesto di riferimento visuale e formale dei centri storici (centri collinari e/o di versante, centri sul mare).
2. Gli strumenti urbanistici comunali individuano i siti del paesaggio agrario di particolare interesse storico culturale.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	RO	Pagina 53 di 115

3. *Il paesaggio agrario di particolare interesse storico culturale è sottoposto al regime di salvaguardia e di valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; di trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; di trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistico- ambientale. Deve inoltre essere evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto riutilizzo e valorizzazione.*

Art. II.53 - Tutela dei beni ambientali diffusi nel paesaggio agrario

1. *La presente norma si applica ai beni ambientali diffusi nel paesaggio agrario con notevole significato paesaggistico. In particolare, sono riconosciuti come beni da salvaguardare:*

- *le piante isolate o a gruppi, sparse, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica;*
- *le alberature stradali e poderali;*
- *le pareti a secco, con relative siepi, delle divisioni dei campi in pianura e dei terrazzamenti in collina, delle delimitazioni delle sedi stradali.*

2. *Gli strumenti urbanistici comunali individuano i beni diffusi nel paesaggio agrario.*

3. *Ai fini della tutela dei beni diffusi si considera l'area impegnata dal bene, oltre un'area annessa individuata contestualmente alla sua localizzazione.*

4. *Per le aree esterne ai territori costruiti, come definiti dal PUTT/P, le aree di cui al comma precedente sono sottoposte al regime di conservazione e di valorizzazione dell'assetto attuale; di recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori. In queste aree va evitata l'apertura di nuove cave; la costruzione di nuove strade e l'ampliamento di quelle esistenti; la allocazione di discariche o depositi di rifiuti; la modificazione dell'assetto idrogeologico. La possibilità di allocare insediamenti abitativi e produttivi, tralicci e/o antenne, linee aeree, condotte sotterranee o pensili, impianti per la produzione di energia, va verificata tramite apposito studio di impatto sul sistema botanico- vegetazionale con definizione delle eventuali opere di mitigazione.*

5. *Si applicano altresì le disposizioni di cui al precedente art. II.29.*

Con riferimento agli articoli sopra riportati, è possibile asserire che il progetto in esame risulta rispettare le disposizioni relative al paesaggio agrario vista:

- l'implementazione di opere di mitigazione visive;
- la relazione archeologica allegata;
- la relazione del paesaggio agrario allegata.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	RO	Pagina 54 di 115

L'elettrodotto MT, data la profondità del piano di posa e l'esiguo spessore dei cavi, non produrrà impatti significativi sulle aree attraversate.

La sovrapposizione cartografica tra il progetto in esame e la Tavola B2 evidenzia come l'area di intervento ricada parzialmente in "Insediamenti abitativi derivanti dalle bonifiche e dalle riforme agrarie" e venga attraversata da "ipotesi di viabilità romana".

Inoltre, il tracciato del caviodotto elettrico di connessione intercetta due diversi Tratturelli.

Pertanto, si farà riferimento agli artt. delle Norme del Ptcp n.ro II.65 e II.66 rispettivamente inerenti "Edifici e insediamenti rurali" e "Tratturi e altri elementi della viabilità storica".





Figura 4-4: Interferenza progetto - Tavola B2 - Tutela della Identità Culturale, il Poligono rosso indica la posizione del sito

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	Pagina
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	RO	55 di 115



Al fine di rendere più agevoli le attività di verifica, si riporta lo stralcio degli articoli su citati inerente piani, progetti e interventi non ammissibili.

Art. II.65 – Edifici e insediamenti rurali

1. Gli strumenti urbanistici comunali individuano gli edifici e gli insediamenti rurali realizzati sino al 1955, ivi compresi i manufatti e le opere realizzati con la Bonifica e con la Riforma agraria, che rappresentano testimonianze significative della storia delle popolazioni e delle comunità rurali e delle rispettive economie agricole tradizionali e dell'evoluzione del paesaggio.

2. Rientrano nelle tipologie di cui al comma precedente:

- gli spazi e le costruzioni adibiti alla residenza ed alle attività agricole;
- le testimonianze materiali che concorrono alla definizione delle unità storicoantropologiche riconoscibili, con particolare riferimento al legame tra insediamento e spazio produttivo e, in tale ambito, tra immobili e terreni agrari;
- le recinzioni storiche degli spazi destinati alla residenza ed al lavoro, le pavimentazioni degli spazi aperti residenziali o produttivi, la viabilità rurale storica, i sistemi di canalizzazione, irrigazione e approvvigionamento idrico, i sistemi di contenimento dei terrazzamenti e ciglionamenti, i ricoveri temporanei anche in strutture vegetali o in grotta, gli elementi e i segni della religiosità locale.

3. Gli strumenti urbanistici comunali stabiliscono le trasformazioni fisiche e le utilizzazioni compatibili, gli interventi e le tecniche di recupero utilizzabili ai sensi della legge n. 378 del 2003 ("Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale"), del decreto del ministro per i beni e le attività culturali 6 ottobre 2005 ("Individuazione delle diverse tipologie di architettura rurale presenti sul territorio nazionale e

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	R0	Pagina 56 di 115

definizione dei criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi”), nonché del d. lgs n. 42 del 2004.

4. Gli insediamenti derivanti da interventi di Bonifica o dall'esecuzione dei programmi di Riforma Agraria – individuati della tavola B2 del presente piano – sono tutelati, attraverso la conservazione della struttura insediativa, globalmente considerata, nonché dei singoli manufatti, ove non gravemente compromessi.

5. Gli strumenti urbanistici comunali – all'esito di un apposito approfondimento da condurre nel relativo quadro conoscitivo – provvedono a integrare e possono rettificare gli elenchi dei beni architettonici extraurbani; possono altresì contenere ulteriori e più analitiche misure di tutela in relazione a singole tipologie di beni architettonici extraurbani.

Art. II.66 - Tratturi e altri elementi della viabilità storica

1. Nella tavola B2 sono rappresentati i tratturi e altri elementi della viabilità storica di rilevante interesse storico e testimoniale.

2. I piani comunali dei tratturi, sulla base della l.r. n. 29 del 2003 e ad integrazione della DGR 559 del 15 maggio 2006, rispettano i seguenti criteri:

- il quadro conoscitivo deve considerare l'interesse del segmento di tratturo interessato, compreso all'interno dell'ambito paesaggistico in questione e comunque dei comuni confinanti;

- deve essere effettuata la ricognizione dei beni culturali che insistono lungo i tratturi o nelle loro vicinanze, con particolare riferimento agli edifici e alle strutture facenti parte del sistema del demanio armentizio e della transumanza.

3. L'area di sedime dei tratturi facenti parte del sistema delle qualità è disciplinata dagli strumenti urbanistici comunali nel rispetto dei seguenti criteri:

- conservazione della memoria dei tracciati, in particolare all'interno del territorio urbano;

- conservazione nell'assetto storico dei tratti che insistono nel territorio rurale, attraverso la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, evitando di apportare consistenti alterazioni dei siti;

- destinazione prioritaria a verde pubblico, viabilità lenta pedonale e ciclabile dei tratti che insistono nel territorio urbano, ove riconoscibili.

Alla luce di quanto esposto, le aree in disponibilità del proponente ricadenti in "Insediamenti abitativi derivanti dalle bonifiche e dalle riforme agrarie" verranno escluse dalle perimetrazioni dell'impianto, mentre l'elettrodotto MT, compatibilmente con le disposizioni del PPTR, sarà interrato e realizzato in modo da rispettare l'assetto territoriale.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	R0	Pagina 57 di 115

La sovrapposizione cartografica tra il progetto in esame e la Tavola C evidenzia come l'area di intervento ricada interamente in "Contesti rurali a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare" e parzialmente in "Contesti rurali a prevalente valore ambientale e paesaggistico ad indirizzo naturalistico, pascolativo e forestale", per cui queste ultime verranno escluse dalle perimetrazioni dell'area di impianto.

Pertanto, si farà riferimento all'art. delle Norme del Ptcp n.ro III.18 inerente "Interventi ed usi ammissibili nei contesti rurali".





Figura 4-5: Interferenza progetto - Tavola C - Assetto Territoriale, il Poligono rosso indica la posizione del sito



Al fine di rendere più agevoli le attività di verifica, si riporta lo stralcio degli articoli su citati inerente piani, progetti e interventi non ammissibili.

Rif. Elaborato: SV250-V.01	Elaborato: Studio di Inserimento Urbanistico	Data 23/09/2022	Rev R0	Pagina 58 di 115
--------------------------------------	--	---------------------------	------------------	------------------

Art. III.18 Interventi ed usi ammissibili nei contesti rurali

Gli strumenti urbanistici comunali disciplinano le seguenti opere e l'insediamento delle seguenti attività, nel rispetto di tutte le altre disposizioni del presente piano:

- a) interventi sul patrimonio edilizio esistente non più connesso con l'attività agricola;*
- b) interventi sul patrimonio edilizio esistente e le nuove costruzioni necessarie alla conduzione dei fondi agricoli, all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse o integrative del reddito dell'azienda agricola;*
- c) opere di urbanizzazione;*
- d) impianti di distribuzione di carburanti e stazioni di servizio;*
- e) impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti;*
- f) attività di estrazione e di eventuale trattamento di inerti estratti, purché disciplinate da autorizzazioni transitorie e da obblighi convenzionali per il ripristino ambientale all'esaurimento delle attività;*
- g) campi attrezzati per la sosta nomadi;*
- h) impianti per servizi generali o di pubblica utilità;*
- i) allevamenti zootecnici industriali attività di allevamento e custodia di animali non ad uso alimentare;*
- j) attività vivaistiche e relativi eventuali spazi commerciali;*
- k) attività culturali, sportive e ricreative, di promozione di prodotti e manufatti di artigianato locale e finalizzate al riuso e al recupero degli immobili esistenti compatibile con il contesto locale e paesaggistico e che per la loro esecuzione non comportino la costruzione di nuovi edifici o la realizzazione di ampie superfici pavimentate/impermeabilizzate;*
- l) attività ricreative, ricettive, sportive e per il tempo libero di piccola dimensione di uso familiare e connesse ad attività agrituristiche purché finalizzate alla integrazione del reddito dell'azienda agricola e non comportino la realizzazione di nuovi edifici o superfici coperte, quali piscine, campi da bocce e simili;*
- m) impianti aziendali o interaziendali per la produzione di energia eolica, solare e a biomasse purché ad integrazione del reddito agricolo;*
- n) attività agroindustriali e produttive preesistenti.*

Con riferimento all'articolo sopra riportato, il PTCP rimanda agli strumenti urbanistici comunali la disciplina delle opere elencate. L'iniziativa "Agri-voltaica" associa all'impianto di produzione di energia da fonte solare la produzione agricola. Maggiori dettagli sono presenti nel "Piano Agro-Solare e Ricadute Occupazionali" e nella "Relazione Descrittiva".

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	RO	Pagina 59 di 115

La sovrapposizione cartografica tra il progetto in esame e la Tavola S1 evidenzia come l'area di intervento ricada interamente in "Aree Agricole" e parzialmente in "Aree ad elevata naturalità - praterie xerofile", per cui queste ultime verranno escluse dalle perimetrazioni dell'area di impianto.

Pertanto, si farà riferimento agli articoli delle Norme del Ptcp n.ro II.35, II.51, II.52 e II.53 inerenti le "Direttive per la tutela delle praterie xerofile e degli affioramenti rocciosi" e le "Aree Agricole".




Figura 4-6: Interferenza progetto - Tavola S1 - Il Sistema della Qualità, il Poligono rosso indica la posizione del sito

Elementi della rete ecologica

-  Aree protette
-  Aree protette marine

Aree ad elevata naturalità

-  Boschi ed arbusteti
-  Praterie xerofile
-  Apparatì dunari e spiagge
-  Specchi d'acqua
-  Saline
-  Tratti di fronte mare libero dall'edificazione
-  Aree di tutela dei caratteri ambientali e paesaggistici
-  Corsi d'acqua

Elementi della rete dei beni culturali

-  Centri storici, nuclei storici non urbani, insediamenti storici non urbani di fondazione
-  Beni culturali isolati

Infrastrutture per la fruizione collettiva

-  Tratturi principali
-  Via sacra langobardorum
-  Itinerari ciclopdonali principali

Mosaico dei paesaggi

-  Ambiti

Altri elementi

-  Aree urbanizzate
-  Aree agricole

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	RO	Pagina 60 di 115

Art. II.35 - Direttive per la tutela delle praterie xerofile e degli affioramenti rocciosi

1. La presente norma si applica alle aree di prateria il cui uso, a causa dei vincoli morfologici e pedologici, è limitato al pascolo e alle dinamiche naturali.

2. Gli strumenti urbanistici comunali assicurano la tutela dell'integrità strutturale, dell'estensione e della condizione di apertura e continuità delle aree a pascolo, con particolare riferimento a quelle di particolare valore ecologico, produttivo, ricreazionale ed estetico-percettivo (praterie degli altopiani carsici, dei crinali e delle aree di vetta).

3. Gli strumenti urbanistici comunali assicurano che in queste aree, fermo restando il criterio prioritario di riuso di manufatti rurali esistenti, sia consentita l'edificazione rurale, in accordo con le norme generali riguardanti il territorio rurale e aperto, subordinatamente:

- all'obbligo di compensare le superfici seminaturali trasformate, con impegni di gestione e rafforzamento ecologico della rimanente porzione degli habitat interessati, applicando le misure agroambientali e silvoambientali contenute nel PSR;

- alla localizzazione delle nuove opere in aree morfologicamente stabili, garantendo il migliore inserimento paesaggistico, e ad ogni modo in posizione marginale, la più prossima a strade e sentieri già esistenti.

Art. II.51 - Disposizioni generali

1. Il paesaggio agrario della Provincia di Foggia costituisce un caposaldo dell'identità culturale della provincia.

2. Gli strumenti urbanistici comunali concorrono alla tutela, conservazione e valorizzazione del paesaggio agrario. A tal fine:

- assicurano la corretta localizzazione, progettazione e realizzazione delle aree urbane di nuovo impianto e delle infrastrutture, sulla base dei criteri indicati ai commi seguenti;

- subordinano gli interventi effettuabili dalle aziende agricole al rispetto delle specifiche limitazioni e condizioni dettate ai successivi articoli II.52 e II.53.

3. Nella valutazione comparata delle alternative di localizzazione e progettazione delle aree urbane di nuovo impianto e delle infrastrutture, sono rispettati i seguenti criteri:

a) preservare prioritariamente l'apertura, la continuità e la maestosità dei paesaggi, privilegiando localizzazioni in continuità con l'insediamento esistente;

b) privilegiare tipologie di sezioni stradali e alberature che disegnino, a beneficio del viaggiatore, una trama, una filigrana verde di percorsi (tratturi compresi) che connetta le masserie e i beni storici;

c) evitare localizzazioni panoramiche, assumendo la riduzione dell'impatto visivo assumendo come criterio preferenziale di scelta dei siti;

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	RO	Pagina 61 di 115

- d) evitare localizzazioni che comportano eccessivi sbancamenti ed escavazioni;
- e) considerare preventivamente anche l'impatto visivo di opere e infrastrutture di nuovo impianto che vanno a collocarsi nel territorio rurale.

Art. II.52 - Tutela del paesaggio agrario di particolare interesse storico-culturale

1. Ai fini del presente piano si considera paesaggio agrario di interesse storico-culturale quello ove permangono i segni della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa (edificazione, infrastrutturazione) e delle tecniche di conduzione agricola, sia quello dei siti che costituiscono il contesto di riferimento visuale e formale dei centri storici (centri collinari e/o di versante, centri sul mare).
2. Gli strumenti urbanistici comunali individuano i siti del paesaggio agrario di particolare interesse storico culturale.
3. Il paesaggio agrario di particolare interesse storico culturale è sottoposto al regime di salvaguardia e di valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; di trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; di trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistico- ambientale. Deve inoltre essere evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto riutilizzo e valorizzazione.

Art. II.53 - Tutela dei beni ambientali diffusi nel paesaggio agrario

1. La presente norma si applica ai beni ambientali diffusi nel paesaggio agrario con notevole significato paesaggistico. In particolare, sono riconosciuti come beni da salvaguardare:
 - le piante isolate o a gruppi, sparse, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica;
 - le alberature stradali e poderali;
 - le pareti a secco, con relative siepi, delle divisioni dei campi in pianura e dei terrazzamenti in collina, delle delimitazioni delle sedi stradali.
2. Gli strumenti urbanistici comunali individuano i beni diffusi nel paesaggio agrario.
3. Ai fini della tutela dei beni diffusi si considera l'area impegnata dal bene, oltre un'area annessa individuata contestualmente alla sua localizzazione.
4. Per le aree esterne ai territori costruiti, come definiti dal PUTT/P, le aree di cui al comma precedente sono sottoposte al regime di conservazione e di valorizzazione dell'assetto attuale; di recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori. In queste aree va evitata l'apertura di nuove cave; la costruzione di nuove strade e l'ampliamento di quelle esistenti; la allocazione di discariche o

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	RO	Pagina 62 di 115

depositi di rifiuti; la modificazione dell'assetto idrogeologico. La possibilità di allocare insediamenti abitativi e produttivi, tralicci e/o antenne, linee aeree, condotte sotterranee o pensili, impianti per la produzione di energia, va verificata tramite apposito studio di impatto sul sistema botanico-vegetazionale con definizione delle eventuali opere di mitigazione.

5. Si applicano altresì le disposizioni di cui al precedente art. II.29.

Con riferimento agli articoli sopra riportati, è possibile asserire che il progetto in esame risulta rispettare le disposizioni relative al paesaggio agrario vista:

- l'implementazione di opere di mitigazione visive;
- la relazione archeologica allegata;
- la relazione del paesaggio agrario allegata.

L'elettrodotto MT, data la profondità del piano di posa e l'esiguo spessore dei cavi, non produrrà impatti significativi sulle aree attraversate.

Dalla tavola S2 si evince come il sito risulti facilmente raggiungibile vista la presenza della strada SP 97 di categoria F.




Figura 4-7: Interferenza progetto - Tavola S2 - Sistema Insediativo e Mobilità, il Poligono rosso indica la posizione del sito

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	RO	Pagina 63 di 115

5. Pianificazione Comunale

5.1 PRG Comune di Cerignola

Il **Piano Regolatore Generale Comunale**, altrimenti chiamato PRG organizza e disciplina le attività di trasformazione urbanistica e edilizia afferenti all'intero territorio di un comune.

Più dettagliatamente, come stabilito **dall'art. 14 della L.R. 31/05/1980, n. 56**, il Piano prevede al soddisfacimento delle esigenze dei settori **produttivi, abitativi e infrastrutturali** a scala urbana perimetrando e disciplinando le aree destinate a soddisfare le esigenze di ciascun settore e recepisce altresì le normative sovraordinate e di settore.

Il **Comune di Cerignola** dispone di un **PRG** approvato con **DGR n. 1482 del 05/10/2004** (pubblicata sul BURP n. 123 del 20/10/2004) e aggiornato in ottemperanza alle **NTA** con successiva **DGR n. 958 del 12/05/2015**.

La Delibera del Consiglio Comunale n.66 del 21/12/2012 comporta l'adozione del nuovo azzonamento in variante al PRG approvato con prescrizioni con DGR n. 1865 del 30/11/2016.

Il comune di Cerignola, con Determinazione Dirigenziale del 19/02/2019, ha avviato la procedura di Valutazione Ambientale Strategia al Piano Urbanistico Generale. La VAS è parte integrante del processo di elaborazione ed approvazione del PUG ed il Rapporto Ambientale è uno degli elaborati di piano. La VAS ha la finalità di verificare in modo esplicito la coerenza delle scelte di piano con gli obiettivi di sostenibilità dello sviluppo del territorio, che la Regione Puglia ha definito prioritari nella LR 20/2001.

La figura mostra le aree interessate dall'impianto fotovoltaico rientrare all'interno della **zona Agricola di tipo E** (art. 20 delle NTA).



Figura 5-1: Tavola azzonamento del PRG del comune di Cerignola

Azzonamento

Legenda

Zone omogenee



A4 - Complessi di edifici rurali



E- Agricola

Aree ed elementi soggetti a tutela integrale

 Aree di rilevante interesse biologico naturalistico e riserve naturali

Fasce di rispetto

 stradale, ferroviaria e degli elettrodotti

..... confine comunale

Siti di Importanza Comunitaria

 Area SIC "Zone umide della Capitanata"

 Area SIC "Valle Ofanto - Lago di Capacciotti"

 Area di ampliamento del SIC "Zone umide della Capitanata"

 Area di ampliamento del SIC "Valle Ofanto - Lago di Capacciotti"

Al fine di rendere più agevoli le attività di verifica, si riporta lo stralcio degli articoli su citati inerente piani, progetti e interventi non ammissibili.

4.1 NTA del PRG del comune di CERIGNOLA - Art. 20 Zona E agricola

L'art. 20 delle NTA del PRG del comune di Cerignola descrive la zona omogenea E, individuata a termini dell'art. 2 del D.I. 2.4.1968 n. 1444, come quella parte del territorio comunale destinata alla conduzione dei fondi ed all'allevamento del bestiame, nonché alle attività con essi compatibili o che svolga funzione idonea alla rivitalizzazione degli insediamenti e delle aree.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	RO	Pagina 66 di 115

Gli interventi su tali aree e sugli elementi fisici ad esse appartenenti devono perseguire i seguenti obiettivi generali:

a) il mantenimento della qualità ambientale dell'Agro attraverso:

- *la tutela della salute pubblica;*
- *la tutela di paesaggi agrari qualificati;*
- *la tutela delle risorse naturali dei suoli;*
- *la tutela del patrimonio e delle differenze genetiche delle colture;*
- *la tutela dell'habitat;*
- *l'incremento delle attività ricreative e sociali;*

b) il mantenimento delle rese ottimali dei suoli;

c) lo sviluppo e l'efficienza aziendale attraverso l'incremento delle opportunità date alle aziende di aumentare la loro capacità di variare gli ordinamenti produttivi e di organizzare i fattori della produzione;

d) il mantenimento di adeguati livelli di reddito degli operatori del settore.

Le destinazioni d'uso, compatibili con gli obiettivi generali indicate al punto precedente, sono di seguito indicate.

1. Usi dedicati alla attività agricola e zootecnica

S'intendono gli usi del suolo inerenti all'economia agricola, basata sull'attività di conduzione del fondo produttivo da parte di addetti agricoli a titolo principale o parziale, comprese le attività di prima lavorazione, imballaggio e commercio dei prodotti dell'azienda.

L'allevamento vi è compreso anche quando assume carattere di specializzazione e di attività principale. Rientrano nella categoria d'uso la destinazione residenziale per il conduttore del fondo, anche a tempo parziale, o l'uso a fini esclusivamente residenziali di fabbricati già agricoli, nei limiti stabiliti dalle presenti norme.

2. Ricettività in zona agricola

Sono gli usi del suolo inerenti alle funzioni ricettive agroturistiche condotte da addetti agricoli a titolo principale o parziale in diretta relazione alla conduzione del fondo così come stabilito dalle leggi vigenti.

Essi riguardano gli edifici, gli impianti e i relativi servizi per il pernottamento e il soggiorno.

3. Usi legati alla riqualificazione funzionale dell'Agro

Sono gli usi del suolo inerenti alle attività di valorizzazione funzionale dell'Agro condotte da soggetti pubblici e privati per il raggiungimento degli obiettivi generali di cui alla lettera a) dell'art. 20.1.

Essi riguardano le aree, gli edifici, gli impianti funzionali a tali attività, come di seguito indicati:

3.1 Attività sportive e ricreative ed usi sociali:

- a) impianti per la pratica dello sport;*
- b) aree verdi ed aree attrezzate per il gioco;*
- c) sedi di associazioni a scopo religioso, politico, sociale, di ricerca e ricreativo, per la diffusione della cultura e dello sport; centri per la gioventù.*

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	RO	Pagina 67 di 115

3.2 Attività di qualificazione degli elementi fisici e naturali dell'Agro:

- a) attività di qualificazione degli Ambiti Territoriali di cui al Titolo IV delle presenti norme;
- b) attività di qualificazione delle Aree Vincolate di cui al Titolo V delle presenti norme.

3.3 Impianti e attività pubbliche e private di interesse generale:

1. Attività inerenti alla sicurezza e l'igiene pubblica:

sono gli usi del suolo che rispondono alle esigenze e alle attività di cui alla L.R. 3.10.1986, n.30.

Essi riguardano anche le aree, gli edifici, gli impianti e i relativi servizi funzionali a tali attività e di seguito descritte:

- smaltimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali assimilabili agli urbani, nonché dei rifiuti speciali costituiti da residui derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani e dalla depurazione di acque di scarico urbane, il loro trattamento, recupero, riciclo, smaltimento e stoccaggio definitivo;
- smaltimento di rifiuti speciali prodotto da terzi;
- trattamento, recupero, riciclo, smaltimento e stoccaggio provvisorio e definitivo di rifiuti speciali;
- attività di raccolta, trattamento e trasporto di rifiuti tossici e nocivi;
- discariche controllate di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi.

2. Impianti tecnologici di interesse pubblico:

- sono gli usi del suolo che comprendono tutti gli impianti che alimentano o ai quali fanno capo le reti tecnologiche di urbanizzazione generale o primaria;
- impianti legati alle reti delle urbanizzazioni primarie;
- edifici ed impianti legati alla rete delle canalizzazioni e delle irrigazioni in genere;
- centrali elettriche in genere;
- opere di riconosciuto interesse regionale.

3. Attività minerarie:

- sono gli usi del suolo inerenti alle attività estrattive e minerarie in genere. Essi riguardano le aree, gli edifici, gli impianti e i relativi servizi funzionali alle attività:
- di estrazione di ghiaia, sabbia e argilla;
- di frantumazione e lavorazione di pietre e minerali vari fuori dalla cava;
- di produzione di calcestruzzo pronto per l'uso;
- di coltivazione di materiali da cava;

4. Attrezzature incompatibili con gli ambiti territoriali di rispetto urbano:

sono gli usi del suolo inerenti alle attività che per la loro molestia e pericolosità non sono compatibili con le aree urbane. Essi riguardano le aree, gli edifici, gli impianti e i relativi servizi funzionali a tali attività quali:

- piste automobilistiche, motociclistiche e per prove motore; aeroporti ed eliporti turistici.

5. Attrezzature legate alla mobilità:

sono gli usi del suolo legati alle attività connesse alla mobilità veicolare e all'uso dei mezzi per autotrazione. Essi riguardano le aree, gli edifici, gli impianti e i relativi servizi funzionali a tali attività:

- distribuzione di carburanti per autotrazione e per uso agricolo;

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	RO	Pagina 68 di 115

- attività commerciali al servizio dell'autotrazione.

Alla luce di quanto esposto, la realizzazione dell'impianto fotovoltaico in zona agricola risulta essere compatibile con le previsioni in progetto.

La sovrapposizione cartografica tra il progetto in esame e la dei Vincoli ambientali, idrogeologici e archeologici del PRG di Cerignola evidenzia come l'intera l'area di intervento ricada interamente in "Aree di interesse archeologico" e parzialmente in "Aree di elevato interesse archeologico". Pertanto, si farà riferimento agli artt. 24 e 25 delle Norme del PRG.



Figura 5-2: Vincoli ambientali, idrogeologici, archeologici del PRG del comune di Cerignola

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	RO	Pagina 69 di 115

Vincoli ambientali, idrogeologici, archeologici

Legenda

Ambiti territoriali

	di elevato interesse archeologico
	di interesse archeologico
	di appartenenza al sistema dei tracciati storici
	di rispetto urbano
	di interesse biologico naturalistico - zona di rispetto
	di alimentazione e rispetto delle risorse idriche - fiumi, laghi, canali, marane
	di alimentazione e rispetto delle risorse idriche - pozzi, sorgenti, prese
	di tutela geoidraulica del territorio e degli insediamenti - area di pertinenza
	di tutela geoidraulica del territorio e degli insediamenti - area annessa
	aree instabili o di probabile instabilità

Aree ed elementi soggetti a tutela integrale

	Aree vincolate	o	Componenti dell'assetto idrogeologico pozzi
	Aree vincolate - zona di rispetto	o	Componenti dell'assetto idrogeologico sorgenti
	Aree di rilevante interesse biologico naturalistico e riserve naturali	o	Componenti dell'assetto idrogeologico punti di presa
	Componenti dell'assetto idrogeologico fiumi, torrenti, marane, laghi	o	confine comunale

Siti di Importanza Comunitaria

	Area SIC "Zona umida della Capitanata"		Area di ampliamento del SIC "Zona umida della Capitanata"
	Area SIC "Valle Ofanto - Lago di Capacciotti"		Area di ampliamento del SIC "Valle Ofanto - Lago di Capacciotti"

Al fine di rendere più agevoli le attività di verifica, si riporta lo stralcio degli articoli su citati inerente piani, progetti e interventi non ammissibili.

Art. 25 Ambiti territoriali di interesse archeologico

Il piano definisce Ambiti territoriali di interesse archeologico del territorio comunale le aree dove vi è la potenziale esistenza di reperti e siti, verificata da presenze di itinerari e percorsi storici e protostorici e da fonti letterarie.

Gli interventi di modificazione del suolo dovranno essere compatibili con tale caratteristica.

Qualsiasi modificazione dell'assetto presente in tali ambiti dovrà essere comunicata alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia per il relativo nulla osta.

In particolare non sono autorizzabili le attività incompatibili con gli Ambiti di rilevante interesse archeologico, ad esclusione dei tracciati ferroviari ed autostradali.

Art. 30 Ambiti territoriali di alimentazione e rispetto delle risorse idriche

Gli Ambiti territoriali di alimentazione e rispetto delle risorse idriche sono finalizzati alla salvaguardia delle componenti del sistema idrogeologico.

Tale obiettivo viene perseguito prescrivendo modi d'uso del suolo compatibili con esso anche attraverso l'individuazione di un'area di rispetto di m 200 dalle sponde di fiumi, laghi, canali, marane e di m 200 da pozzi, sorgenti, prese.

30.1 Prescrizioni generali riguardo l'area di rispetto di fiumi, laghi, canali, marane

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	RO	Pagina 70 di 115

Nell'area di rispetto sono assentibili soltanto gli interventi di trasformazione fisica del territorio compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema delle risorse idriche e la sua ricostituzione, nonché le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.

Sono incompatibili i seguenti interventi:

- 1. piani e progetti comportanti nuovi insediamenti residenziali o produttivi;*
- 2. piani, progetti e interventi comportanti trasformazioni che compromettano la morfologia ed i caratteri colturali e d'uso del suolo con riferimento al rapporto paesistico - ambientale esistente tra il bene naturalistico ed il suo intorno diretto.*

Più in particolare non sono autorizzabili:

- le arature profonde ed i movimenti di terra, ad eccezione di quelli dedicati all'edificazione consentita, che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente la morfologia del sito, fatta eccezione per le opere strettamente connesse con la difesa idrogeologica e relativi interventi di mitigazione degli impatti ambientali da queste indotti;*
- l'eliminazione delle essenze a medio ed alto fusto e di quelle arbustive con esclusione degli interventi colturali atti ad assicurare la conservazione e integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti;*
- le attività estrattive, ad eccezione dell'ampliamento, per quantità comunque contenute, di cave attive, se funzionali (sulla base di specifico progetto) al ripristino e/o adeguata sistemazione ambientale finale dei luoghi compresa la formazione di bacini annessi ai corsi d'acqua;*
- la discarica di rifiuti solidi, compresi i materiali derivanti da demolizioni o riporti di terreni naturali ed inerti ad eccezione dei casi in cui sia finalizzato (sulla base di specifico progetto) al risanamento e/o adeguata sistemazione ambientale finale congruente con la morfologia dei luoghi;*
- la costruzione di impianti e infrastrutture di depurazione ed immissione dei reflui e di captazione o di accumulo delle acque, ad eccezione degli interventi di manutenzione e delle opere integrative di adeguamento funzionale e tecnologico di quelle esistenti;*
- la formazione di nuovi tracciati viari o di adeguamento di tracciati esistenti, con esclusione dei soli interventi di manutenzione della viabilità locale esistente.*

Sono autorizzabili piani, progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico - ambientale dei luoghi, comportino le sole seguenti trasformazioni (nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche):

- 1. recupero, compresa la ristrutturazione (con esclusione della demolizione totale dell'involucro esterno) di manufatti edilizi legittimamente costruiti, anche con cambio di destinazione;*
- 2. ampliamento di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%;*
- 3. formazione di aree a verde attrezzato, anche con:*

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	RO	Pagina 71 di 115

- percorsi e spazi di sosta, con esclusione di opere comportanti la completa impermeabilizzazione dei suoli;
- chioschi e costruzioni precarie, nonché depositi di materiali e attrezzi per le manutenzioni;
- movimentazione di terra per una diversa sistemazione delle aree se congruente con i caratteri morfologici originari del contesto;
- zone alberate e radure a prato o in parte cespugliate destinabili ad attività per il tempo libero e lo sport comprese aree attrezzabili a servizi della balneazione;

4. infrastrutturazione viaria carrabile e tecnologica con:

- adeguamento delle sezioni viarie e dei tracciati esistenti nel rispetto della vegetazione di alto, medio fusto e arbustiva comunque presente;
- formazione di nuovi tracciati viari nel rispetto della vegetazione ad alto medio e medio fusto esistente senza significative modificazioni dell'assetto orografico, con la minima sezione trasversale purché motivati da inderogabili necessità di adduzione e/o attraversamento dell'area;
- formazione di aree di parcheggio, purché dimensionate per nuclei di superficie appropriata al contesto, dotate di piantumazioni autoctone di nuovo impianto nella misura minima di una unità arborea per ogni posto macchina;
- le infrastrutture a rete completamente interrato o di raccordo con quelle di attraversamento aereo in trasversale del corso d'acqua qualora le caratteristiche geologiche del sito escludano opere nel subalveo;
- la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas e impianti di sollevamento e simili, punti di riserva d'acqua per spegnimento incendi;
- la costruzione di impianti di depurazione, di immissione dei reflui e di captazione e di accumulo delle acque purché completamente interrati anche attraverso movimenti di terra che non alterino sostanzialmente la morfologia dei luoghi

5. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e le attività di allevamento non intensivo, nonché la realizzazione di strade poderali.

30.2 Prescrizioni generali riguardo l'area di rispetto di pozzi, sorgenti, prese

Nelle aree di rispetto individuate dal Piano sono incompatibili le seguenti attività o destinazioni:

1. dispersione ovvero immissione in fossi non impermeabilizzati di reflui, fanghi, liquami anche se depurati;
2. accumulo di concimi organici;
3. dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali o strade;
4. aree cimiteriali;
5. spandimento di pesticidi e fertilizzanti;

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	R0	Pagina 72 di 115

6. apertura di cave e pozzi;
7. discariche di qualsiasi tipo anche se controllate;
8. stoccaggio di rifiuti, reflui, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
9. centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
10. impianti di trattamento rifiuti;
11. pascolo e stazzo di bestiame.

Alla luce di quanto esposto, in considerazione del fatto che nell'ambito di questo studio si è fatto riferimento a Piani e Regolamenti più aggiornati rispetto al su citato PRG del comune di Cerignola, la realizzazione dell'impianto fotovoltaico risulta essere compatibile con le previsioni in progetto, sebbene le aree assoggettate al vincolo di 200 m dai pozzi risultano potenzialmente non fruibili ai fini dell'iniziativa.

A tal proposito si rimanda alla cartografia del Piano di Tutela delle Acque che non censisce, nelle aree di progetto, opere di captazione utilizzate a scopo potabile in regime ordinario ne emergenziale.

5.2 Piano di Zonizzazione Acustica Comunale

La normativa nazionale che al momento regola l'inquinamento acustico, ha come norma quadro la legge 26 Ottobre 1995 n. 447. A seguito di questa legge sono in via di emanazione i Decreti che andranno completamente a sostituire il D.P.C.M. 01.03.1991.

In questa fase transitoria devono essere presi come riferimento i limiti previsti dal D.P.C.M. 14 Novembre 1997 "Determinazione dei limiti delle Sorgenti Sonore", ossia i limiti previsti dal D.P.C.M. 01.03.91 in relazione al fatto che il Comune in cui si effettua l'indagine acustica abbia o meno adottato la Zonizzazione Acustica del proprio territorio.

Il comune di Cerignola non ha adottato la zonizzazione acustica del territorio Comunale e pertanto valgono i limiti assoluti fissati dal DPCM 01/03/1991 per tutto il territorio nazionale, pari a 70 dB in periodo di riferimento diurno e 60 dB in periodo di riferimento notturno. Si applicano inoltre, nelle rispettive condizioni di applicabilità, i limiti differenziali diurni e notturni stabiliti dal DPCM 14/11/1997.

Ulteriori approfondimenti sono rimandati alla relazione specialistica.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	R0	Pagina 73 di 115

5.3 PUG Comune di Ascoli Satriano

Il **Piano Urbanistico Generale**, altrimenti chiamato PUG organizza e disciplina le attività di pianificazione urbanistica comunale.

Il vigente **PUG** - Piano Urbanistico Generale di **Ascoli Satriano** (a seguito di Deliberazione di Consiglio Comunale – Approvazione definitiva del PUG, del 29/05/2008 n. 33 e di Deliberazione di Giunta Regionale - Piano Urbanistico Generale (P.U.G.). Legge regionale 27/07/2001, n. 20. Recepimento determinazioni di adeguamento assunte nella Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell'art. 11 comma 9 Legge regionale n. 20/2001. Attestazione di compatibilità del 25/06/2008 n. 1043) ha acquistato efficacia dal **18/07/2008**.

Il **PUG**, essendo state recepite tutte le indicazioni emerse in sede di Conferenza di Servizio indetta ai sensi dell'art. 11 - comma 9 - della L.R. n.20/2001, era stato, con la richiamata DGR, dichiarato compatibile con il PUTT/P – Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio all'epoca vigente. La successiva entrata in vigore del nuovo **PPTR – Piano Paesaggistico Territoriale Regionale**, definitivamente approvato Deliberazione della Giunta Regionale 16 febbraio 2015, n. 176 ha fatto scattare per tutti i Comuni pugliesi l'obbligo a dover adeguare ad esso gli strumenti urbanistici generali vigenti, giusto quanto a riguardo stabilito dall'art. 97 delle NTA del PPTR.

L'adeguamento del vigente **PUG – Piano Urbanistico Generale** al **PPTR – Piano Urbanistico Territoriale Regionale** ha comportato la modifica e/o integrazione di alcune Norme Tecniche di Attuazione del PUG che originariamente erano state formulate in conformità al **PUTT/P – Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio**.

Le modifiche e/o integrazioni apportate rispettano il complessivo impianto originario delle NTA del PUG, mantenendo l'identica numerazione degli articoli con l'aggiunta, a quelli modificati, del codice ".../adeg" al numero originario.

L'iter di cui sopra, avviato con le **proposte di adeguamento del PUG vigente al PPTR** adottate con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 21.06.2018 e n. 3 del 26.01.2021, si è concluso durante la fase di progettazione definitiva dell'impianto, con la Delibera di Consiglio Comunale n. 46 e 47 del 11.12.2021.

Il piano comunale colloca una piccola porzione delle aree contrattualizzate (Foglio 94, p.lle 82 e 84), gli elettrodotti di media e alta tensione nonché le aree destinate alla realizzazione della SSEU in un'area agricola del Comune di Ascoli Satriano.

La sovrapposizione cartografica con la Tavola B.1b (Figura 5-3: SISTEMA DELLE TUTELE Struttura idro-geo-morfologica) non mostra interferenze.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	RO	Pagina 74 di 115




Figura 5-3: B – SISTEMA DELLE TUTELE – Struttura idro-geo-morfologica del PUG del comune di Ascoli Satriano

Componenti idrologiche

Beni Paesaggistici



fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (fascia di 150 mt)

Ulteriori Contesti Paesaggistici



Reticolo idrografico di connessione della R.E.R.



sorgenti e fascia di salvaguardia 25 mt



aree soggette a vincolo idrogeologico

Componenti geomorfologiche

Ulteriori Contesti Paesaggistici



versanti con pendenza maggiore del 20%



geosito - calanco (fascia di tutela 100 mt)



marane

Altre Componenti Paesaggistiche

— reticolo idrografico A. di B. (Autorità di Bacino)

■ aree con edificio esistente e di previsione



confine comunale

La sovrapposizione cartografica con la Tavola B.2b (Figura 5-4: SISTEMA DELLE TUTELE Struttura Ecosistemica e Ambientale) non mostra interferenze.




Figura 5-4: B – SISTEMA DELLE TUTELE – Struttura Ecosistemica e Ambientale del PUG del comune di Ascoli Satriano

Componenti botanico vegetazionali

Beni Paesaggistici

-  boschi
-  boschi percorsi da incendi

Ulteriori Contesti Paesaggistici

-  prati e pascoli naturali
-  formazioni arbustive in evoluzione naturale
-  area di rispetto dei boschi

Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

Beni Paesaggistici

- Parco Regionale dell'Ofanto
-  1 (zona centrale)
-  2 (fascia di protezione)

Ulteriori Contesti Paesaggistici

-  aree SIC - Natura 2000
-  area di rispetto del Parco Regionale dell'Ofanto

 reticolo idrografico A. di B. (Autorità di Bacino)

 aree con edificato esistente e di previsione

 confine comunale

ing. Marco BALZANO

SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	R0	Pagina 76 di 115

La sovrapposizione cartografica tra l'elettrodotto di MT e AT con la Tavola B.3.1b (Figura 5-5: SISTEMA DELLE TUTELE Struttura Antropica e Storico-Culturale: - Componenti culturali ed insediative) evidenzia intersezioni con la rete tratturale locale.




Figura 5-5: B – SISTEMA DELLE TUTELE – Struttura Antropica e Storico-Culturale: - Componenti culturali ed insediative del PUG del comune di Ascoli Satriano

Componenti culturali e insediative

Beni Paesaggistici

-  zone di interesse archeologico
-  zone gravate da usi civici (vedere tav. B.3.2)

Ulteriori Contesti Paesaggistici

-  città consolidata
- Testimonianze della stratificazione insediativa:**
 -  vincoli architettonici
 -  segnalazioni storico-architettoniche
 -  segnalazioni archeologiche
 -  tratturi e area di rispetto
 -  aree di rischio archeologico
 -  vincoli archeologici e architettonici, segnalazioni archeologiche e architettoniche (area di rispetto)

Paesaggi rurali



Paesaggio rurale delle marane d'Ascoli Satriano

 CTS - Contesti Topografici Stratificati (elab. 4.2.5 del PPTR)

 reticolo idrografico A di B. (Autorità di Bacino)

 aree con edificato esistente e di previsione

 confine comunale

In particolare, il tracciato della connessione, lungo il suo percorso, si sviluppa in parte lungo le aree di rispetto del "Regio Tratturello Foggia Ortona Lavello" e del "Regio Tratturello Foggia Ascoli Lavello" e, in parte, lungo il "Regio Tratturello Foggia Ascoli Lavello" mentre parte delle aree a disposizione per la realizzazione della SSEU interseca la fascia di rispetto del "Regio Tratturello Foggia Ascoli Lavello".

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	RO	Pagina 77 di 115

In ottemperanza alle NTA del PPTR, le aree della SSEU saranno esterne rispetto alla fascia di rispetto della rete tratturale.

Per quanto concerne lo sviluppo e gli attraversamenti della linea elettrica di connessione nei confronti delle aree appartenenti alla rete dei tratturi e delle rispettive aree di rispetto, gli art. 81 e 82 di cui alle NTA del PPTR, enunciano l'ammissibilità di tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente.

Per ulteriori indicazioni si rimanda al capitolo dedicato.

Dalla sovrapposizione cartografica tra il progetto in esame e la Tavola B.3.3b (Figura 5-6: SISTEMA DELLE TUTELE Struttura Antropica e Storico-Culturale: - Componenti dei valori percettivi), il progetto ricade in "zone per attività agricole" e sono emerse le seguenti sovrapposizioni:

- le aree contrattualizzate e comprese nel Comune di Ascoli Satriano ricadono in "aree a media visibilità";
- il tracciato dell'elettrodotto di connessione interseca le componenti "strade a valenza paesaggistica" e "fascia di tutela di ml 70 dalle strade – ferrovie paesaggistiche, strade panoramiche e luoghi panoramici".




Figura 5-6: B – SISTEMA DELLE TUTELE – Struttura Antropica e Storico-Culturale: - Componenti dei valori percettivi del PUG del comune di Ascoli Satriano

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	RO	Pagina 78 di 115

<p>Ulteriori contesti paesaggistici</p> <ul style="list-style-type: none">  strade panoramiche  strade a valenza paesaggistica  ferrovia a valenza paesaggistica  luoghi panoramici  cono visuale del fulcro visivo - Castello  fascia di tutela di ml 70 dalle strade - ferrovie paesaggistiche, strade panoramiche e luoghi panoramici  fulcro visivo - Castello 	<p>Esposizione visuale</p> <ul style="list-style-type: none">  media visibilità  alta visibilità <p>Zone agricole</p> <ul style="list-style-type: none">  Zone per attività agricole - Art. 4.02/adeq.  Zone agricole sottoposte a tutela - Art. 4.06/adeq. 	<ul style="list-style-type: none">  reticolo idrografico A. di B. (Autorità di Bacino)  aree con edificato esistente e di previsione  confine comunale
---	---	--

Pertanto, per quanto riguarda la componente "Zone per attività agricole" si farà riferimento all'art. 4.02/var. delle NTA del PUG che ammette la realizzazione di infrastrutture tecnologiche.

Gli elettrodotti, essendo posati al di sotto del piano campagna, non incideranno nelle aree a media visibilità.

In ottemperanza all'articolo 4.07/adeq delle NTA del PUG di Ascoli Satriano, le componenti di impianto interne alle "aree a media visibilità" dovranno avere un'altezza massima di 4,5 m rispetto al piano campagna.

In base allo stralcio cartografico del PUG, la realizzazione della SSEU sarà in adiacenza a strade alla SP89, valutata dalla cartografia comunale come strada a valenza paesaggistica, per la quale, in base alle ulteriori prescrizioni individuate dall'art. 4.07/adeq è stata prevista una distanza di 70 m dalla suddetta viabilità.

Gli elettrodotti di media e alta tensione necessari per il vettoriamento energetico alla Rete di Trasmissione Nazionale saranno invece completamente interrati e non incideranno sulla struttura estetico-percettiva del territorio.

Al fine di rendere più agevoli le attività di verifica, si riporta lo stralcio degli articoli di riferimento inerente a quanto esposto.

Art. 4.02/var – Zone per attività agricole

Per quanto riguarda l'uso e la modificazione dei suoli della presente zona omogenea, le N.T.A del P.A.I. sono prevalenti rispetto a quelle del P.U.G.

1. Le zone per attività agricole "E" sono destinate in prevalenza all'agricoltura ed alla forestazione.

1.1. Non è consentita l'edificazione di nuove volumetrie a destinazione residenziale non direttamente legate alla conduzione del fondo da parte di soggetti che non possiedono i requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale o parziale. Per tale uso è consentito esclusivamente il recupero di edifici rurali esistenti.

1.2. E' consentita l'edificazione di nuove volumetrie a destinazione residenziale a coloro che esercitano attività di trasformazione dei prodotti agricoli ed attività agroindustriali a scala artigianale.

2. Sono ammesse attività produttive connesse con l'agricoltura, come l'allevamento del bestiame, e quelle connesse con le industrie estrattive, di frantumazione e lavorazione di pietre e minerali, di produzione di calcestruzzo pronto per l'uso, i depositi di carburanti, nonché le infrastrutture tecnologiche come le reti di telecomunicazione, di trasporto, di energia, di acquedotti e fognature, le discariche di rifiuti solidi e simili, in attuazione delle rispettive leggi di settore e delle disposizioni che seguono.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	R0	Pagina 79 di 115

3. La edificazione, subordinata al rilascio di permesso di costruire, deve rispettare le prescrizioni generali di cui ai precedenti articoli, e quelle seguenti.

4. Parametri insediativi:

- Sf – superficie fondiaria minima : mq 10.000;
- Iff- indice di fabbricabilità fondiaria massimo: 0,03 mc/mq;
- Rc – rapporto di copertura: secondo esigenze derivanti dal piano di sviluppo aziendale e comunque non superiore al 10% della Sf;
- Spp- superficie permeabile in modo profondo: minimo l'80% della Sf;
- H - altezza massima: ml 7,50, salvo costruzioni speciali;
- Dc – distanza dai confini: minimo ml 10,00;
- Df – distanza minima tra i fabbricati: con interposto confine: somma delle altezze dei fabbricati prospicienti; all'interno del fondo: semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti; minimo assoluto: m 5,00;
- Ds, Dr – distanza minima dei fabbricati e delle recinzioni dal ciglio delle strade: in conformità del Codice della Strada, fatti salvi i maggiori distacchi prescritti in prossimità di strade panoramiche e/o di strade paesaggistiche tutelate dal PPTR;
- US- le aree per le urbanizzazioni secondarie e per i servizi della residenza, nella misura di 6 mq ogni 100 mc di volumetria destinata alla residenza, sono monetizzate in sede di determinazione degli oneri del permesso di costruire.

5. Nella localizzazione e nella disciplina delle attività estrattive va fatto esplicito riferimento anche ai contenuti della vigente normativa regionale, correlando gli stessi con le prescrizioni di tutela che il PUG individua.

6. In questa zona agricola, è consentita la installazione di serre. Per serre sono da considerarsi impianti stabilmente infissi al suolo prefabbricati o costruiti in opera destinati esclusivamente a determinare specifiche e controllate situazioni microclimatiche funzionali allo sviluppo di particolari colture; possono essere distinte in serre con copertura solo stagionale (tipo X), e serre con copertura permanente (tipo Y). Ambedue i tipi, per essere considerati tali e quindi non "costruzioni", devono avere le superfici di involucro realizzate con materiali che consentano il passaggio della luce ed avere altezze massime a m 3 in gronda ed a m 6 al culmine se a falda, ed a m 4 se a copertura piana.

Per le serre di tipo X il rapporto di copertura massimo consentito è l'80% della superficie del fondo; la distanza minima della serra dai confini e dal ciglio stradale è di 3 metri; il loro montaggio è sottoposto al rilascio di autorizzazione comunale.

Per le serre di tipo Y il rapporto di copertura massimo è il 50% della superficie del fondo; la distanza minima della serra dai confini e dal ciglio stradale, di 5 metri; la loro costruzione è sottoposta al rilascio di concessione edilizia non onerosa.

Il volume di ambedue i tipi di serre non rientra in quello consentito dall'indice di fabbricabilità previsto per la zona.

7. Nella zona agricola sono insediabili le imprese agricole considerate "insediamenti civili" (Disposizione MM LL PP 08.05.1980) che, pur dando luogo a scarichi terminali, abbiano le seguenti caratteristiche:

- a. imprese con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo e/o silvicoltura;
- b. imprese dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini e suini che dispongano, in connessione con l'attività di allevamento, almeno di un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame;
- c. imprese dedite ad allevamenti avicoli o simili che dispongano, in connessione con l'attività di allevamento, almeno di un ettaro di terreno agricolo per 40 q.li di peso vivo di bestiame;
- d. imprese di cui ai precedenti punti a, b, che esercitano anche attività di trasformazione e di valorizzazione della produzione, che siano inserite con carattere di normalità e di complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale; in ogni caso la materia prima lavorata dovrà provenire per almeno 2/3 dall'attività di coltivazione della azienda.

8. Per l'insediamento delle imprese agricole di cui al punto precedente, è ammesso (al solo fine dell'utilizzo dell'indice di fabbricabilità che si assume essere quello dell'area su cui si edifica) l'accorpamento delle aree di

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	RO	Pagina 80 di 115



StudioTECNICO | Ing. Marco G Balzano
Via Cancellotto, 3 | 70125 BARI | Italy
www.ingbalzano.com - +39.331.6764367



Progettista: Ing. Marco Gennaro Balzano
Ordine Degli Ingegneri Della Provincia Di Bari N. 9341

terreni non confinanti, con asservimento delle stesse regolarmente trascritto e registrato a cura e spese del richiedente, purché, ricadenti nel territorio comunale.

Sulle proprietà costituenti l'accorpamento in parola va posto il vincolo di asservimento alla costruzione che si realizza su una di esse, e quindi il vincolo di inedificabilità, previo atto pubblico registrato e trascritto nei registri delle ipoteche.

9. Nelle zone agricole vanno mantenuti, ove esistenti, le recinzioni costituite da muretti di pietra a secco o da muri di pietra/tufo scialbati; le recinzioni di nuova costruzione, se in connessione con recinzioni esistenti, ne devono mantenere geometria, materiali ed apparecchiature costruttive; se di totale nuovo impianto, possono essere o in muretti di pietra a secco, o di muri di pietra/tufo scialbati, oppure "a giorno" su cordolo di base (altezza massima di m 0,40) e sovrastante grata, o rete o simili. In ogni caso, la costruzione delle recinzioni deve garantire, con idonei varchi (da riportare nei grafici documentativi), il normale ruscellamento delle acque superficiali ed il mantenimento di "sentieri" ecologici.

10. Prescrizioni varie:

a) Per gli insediamenti derivanti da interventi della Bonifica, individuati nell'Elab.to A.6 - Sistema territoriale per la fruizione dei Beni culturali e paesaggistici 1, si prescrive che: - gli interventi di ristrutturazione edilizia devono essere effettuati nel rispetto della morfotipologia preesistente,

- gli interventi di demolizione e ricostruzione sono possibili soltanto nei casi in cui gli edifici esistenti risultino, in apposita Relazione tecnica asseverata corredata da documentazione fotografica, gravemente compromessi e la ricostruzione deve avvenire con la riproposizione progettuale dell'originaria tipologia edilizia di cui all'Allegato A) alle presenti Norme, eventuali interventi di ampliamento della volumetria originaria devono essere effettuati senza l'aggiunta di piani in altezza ed in modo tale che risulti formalmente ben distinguibile l'unità tipologica preesistente da quella dell'ampliamento, - i progetti o piani di trasformazione fondiaria all'interno delle aree agricole interessate dagli insediamenti della Riforma (v. Elab.to A.62) devono tendere a conservare la riconoscibilità della geometria regolare delle quotizzazioni del mosaico della Riforma agraria.

b) Per gli eventuali interventi di nuova edificazione, devono essere comunque assicurati dai privati, a loro cura e spese, i servizi inerenti: all'approvvigionamento idrico e alla depurazione e smaltimento delle acque nere secondo la vigente normativa a tutela della risorsa idrica, alla difesa del suolo, tale da tutelare le aree interessate da rischi di esondazione o di frana, alla gestione dei rifiuti solidi, alla disponibilità di energia e ai sistemi di mobilità.

c) Il fabbisogno energetico degli edifici realizzati, calcolato in base al D.Lgs. 192/2005 e agli eventuali indirizzi del Piano Energetico Ambientale Regionale, sia soddisfatto per almeno il 60% del totale attraverso fonti energetiche rinnovabili; da tale obbligo sono escluse le sole abitazioni degli imprenditori agricoli di cui al quinto comma dell'art. 9 delle LR n° 6/66-1979.

d) Le acque meteoriche devono essere opportunamente utilizzate almeno per usi irrigui, dimostrandolo con opportuni accorgimenti negli elaborati grafici e argomentato con apposita relazione asseverata; si richiama quanto, a riguardo, stabilito dal Regolamento Regionale 9/12/2013 n. 26 - "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" (attuazione dell'art. 113 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.).

e) Al fine di ridurre la vulnerabilità e il rischio per le acque sotterranee è prescritto il rispetto dei:

- D.M. 19 aprile 1999 - "Codice di Buona pratica Agricola",

- Dlgs n. 22/1997 - Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio

- D.M. n. 471/1999 - Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.

- Dlgs. n. 217/2006 - "Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti"

- DPR 23 aprile 2001 n. 290 in materia di commercio e uso di fitofarmaci

- Dlgs 3 aprile 2006 - Norme in materia ambientale - parte terza relativa alla difesa del suolo e lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque dall'inquinamento e alla gestione delle risorse idriche

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	R0	Pagina 81 di 115

- DGR 23/01/2007 n. 19 Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati – Attuazione della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole
 - Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia approvato, con Delibera del Consiglio della Regione Puglia n.230 del 20.10.2009 – Approvazione PTA con i relativi emendamenti alle linee guida allegate.
- e di ogni altra norma successiva, modificativa e/o integrativa di quelle sopra richiamate.

Art. 4.07/adeq – Zone agricole sottoposte a tutela per presenza di BP-Beni Paesaggistici e UCP- Ulteriori Contesti Paesaggistici

1 Il PUG, in conformità al PPTR, tutela e valorizza le Componenti Strutturali del territorio aventi valore paesaggistico – ambientale, storico culturale e percettivo, costituite da elementi o parti di territorio dotati di caratteristiche intrinseche che richiedono specifiche limitazioni d'uso e di trasformazione come disposto dai vincoli ricognitivi ad essi associati, dalle relative specifiche disposizioni normative di riferimento e, per gli specifici aspetti paesaggistici, dalle NTA del PPTR; tali limitazioni alla proprietà, ai sensi dell'art. 145, comma 4 del D.Lgs 22/01/2004 n. 42– Codice dei beni culturali e del paesaggio, non sono soggette ad indennizzo né a decadenza.

2 I riferimenti normativi e/o vincolistici delle Componenti Strutturali a prevalente valore paesaggistico – ambientale, in ragione delle specifiche entità e caratteristiche, sono:

- a) il D.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"
- b) il vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), come recepito e integrato in fase di adeguamento del PUG;
- c) il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) redatto dalle Autorità di Bacino, di cui alla legge 183/1989;
- d) la legge n. 394/1991 sulle Aree naturali protette regionali e nazionali,
- e) la legge regionale 19/1997 Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia e s.m.i.;
- f) la legge regionale 14 dicembre 2007, n. 37 Istituzione del parco naturale regionale Fiume Ofanto e s.m.i.;
- g) il sistema di tutela della Rete Natura 2000 (SIC - Piani dei siti di Importanza Comunitaria e ZPS (Zone di Protezione Speciale) - Regolamento D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e D.P.R. 120 del 12 marzo 2003; Piani di Gestione delle aree SIC;
- h) il Piano di Tutela delle Acque approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 230 del 20/10/2009;
- i) R.D.Lgs 30/12/1923, n.3267 - Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;
- j) D.Lgs. 18/5/2001, n. 227 - Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
- k) Legge n_378 24_12_2003 - Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale;
- l) Decreto Ministeriale 06/10/2005 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Individuazione delle diverse tipologie di architettura rurale presenti sul territorio nazionale e definizione dei criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi, ai sensi della legge 24 dicembre 2003, n. 378, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della architettura rurale.

3 Il PUG, al fine della loro tutela e valorizzazione paesaggistiche, in sede di adeguamento ai sensi dell'art. 97 delle NTA del PPTR recepisce gli Indirizzi, Direttive, Prescrizioni e Misure di Salvaguardia e di utilizzazione fissati nel PPTR e dettagliatamente richiamati nel successivo comma 6.

4 Componenti paesaggistiche e loro classificazione

1. In aderenza all'art. 38 delle NTA del PPTR il PUG distingue le componenti in:

- **BP – Beni Paesaggistici** tutelati ai sensi dell'art. 142, comma 1 del D.Lgs 22/01/2004 n. 42– Codice dei beni culturali e del paesaggio, ovvero la "aree tutelate per legge" che, nel territorio ascolano sono costituite da:

- a) fiumi e torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	RO	Pagina 82 di 115

b) parchi e riserve

c) boschi

d) aree gravate da usi civici

e) zone di interesse archeologico

- **UCP - Ulteriori Contesti Paesaggistici** costituiti dagli immobili e dalle aree sottoposti a specifica disciplina di salvaguardia e di utilizzazione ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. e) del Codice, finalizzata ad assicurarne la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI delle NTA del PPTR, quelli individuati nel territorio ascolano sono costituiti da:

a) reticolo idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale

b) sorgenti

c) aree soggette a vincolo idrogeologico

d) versanti

e) geositi

f) prati e pascoli naturali

g) formazioni arbustive in evoluzione naturale

h) siti di rilevanza naturalistica

i) area di rispetto dei boschi

j) area di rispetto dei parchi e delle riserve regionali

k) città consolidata

l) testimonianze della stratificazione insediativa

m) area di rispetto delle componenti culturali e insediative

n) paesaggi rurali

o) strade a valenza paesaggistica

p) strade panoramiche

q) luoghi panoramici

r) coni visuali

a cui si aggiungono:

- **Altre componenti paesaggistiche** a cui si riconoscono specifiche intrinseche caratteristiche, che nel territorio ascolano sono costituite da:

a) marane

2. Con riferimento ai beni paesaggistici, come sopra individuati ogni modificazione dello stato dei luoghi è subordinata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui agli artt. 146 e 159 del Codice e all'art. 89 comma 1 lett. a) delle NTA del PPTR.

3. Con riferimento agli ulteriori contesti di cui ai precedenti commi, ogni piano, progetto o intervento è subordinato all'accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 89, comma 1, lettera b) delle NTA del PPTR.

4. Con riferimento alle altre componenti paesaggistiche individuate dal PUG ogni piano, progetto o intervento non è subordinato all'accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 89, comma 1, lettera b) delle NTA del PPTR.

5. Nei territori interessati dalla sovrapposizione di ulteriori contesti e beni paesaggistici vincolati ai sensi dell'articolo 134 del Codice si applicano tutte le relative discipline di tutela. In caso di disposizioni contrastanti prevale quella più restrittiva.

6. In aderenza all'art. 39 delle NTA del PPTR, il PUG suddivide in BP, gli UCP e le altre componenti paesaggistiche

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	RO	Pagina 83 di 115

in tre distinte strutture, a loro volta articolate in componenti ciascuna delle quali soggetta a specifica disciplina:

- a) **Struttura idro-geomorfologica**
 - Componenti geomorfologiche
 - Componenti idrologiche
- b) **Struttura ecosistemica e ambientale**
 - Componenti botanico-vegetazionali
 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
- c) **Struttura antropica e storico-culturale**
 - Componenti culturali e insediative
 - Componenti dei valori percettivi

5 Individuazione

A – Struttura Idro-geomorfologica (elab. B.1 a/b)

A.1 – Componenti idrologiche – art. 40 NTA del PPTR

A.1.1 – Beni Paesaggistici

a) Fiumi e torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche e fascia di rispetto di m 150 (art. 142, comma 1, lett. c del Codice) – art. 41-3 delle NTA del PPTR

A.1.2 – Ulteriori Contesti paesaggistici

a) Reticolo idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale (art. 143, comma 1, lett. e del Codice) con fasce di salvaguardia di 100 m da ciascun lato dei corpi idrici - art. 42-1 NTA del PPTR;

b) Sorgenti e fascia di salvaguardia 25 m (art. 143, comma 1, lett. e del Codice) - art. 42-2 NTA del PPTR;

c) Aree soggette a vincolo idrogeologico (art. 143, comma 1, lett. e del Codice) - art. 42-2 NTA del PPTR

A.2 – Componenti geomorfologiche art. 49 NTA del PPTR:

A.2.1 – Ulteriori Contesti paesaggistici

a) Versanti con pendenza maggiore del 20% (art. 143, comma 1, lett. e del Codice) - art. 50-1 NTA del PPTR;

b) Geosito – Calanco e fascia di tutela (art. 143, comma 1, lett. e del Codice) - art. 50-2 NTA del PPTR;

A.2.2 – Altre componenti paesaggistiche

a) Marane – formazioni idrogeomorfologiche caratteristiche del territorio ascolano (art. 143, comma 1, lett. e del Codice)

B – Struttura Ecosistemica e Ambientale (elab. B.2 a/b)

B.1 – Componenti botanico-vegetazionali art. 57 NTA del PPTR:

B.1.1 - Beni Paesaggistici

a) Boschi (art. 142 comma 1, lett.g del Codice) - art. 58-1 NTA del PPTR
comprendenti:

1 – Boschi ancorché percorsi o danneggiati da incendi

B.1.2 - Ulteriori Contesti paesaggistici

- Prati e Pascoli naturali (art. 143, comma 1, lett. e del Codice) - art. 59-2 NTA del PPTR;

- Formazioni arbustive in evoluzione naturale (art. 143, comma 1, lett. e del Codice) - art. 59-3 NTA del PPTR;

- Area di rispetto dei boschi (art. 143, comma 1, lett. e del Codice) - art. 59-4 NTA del PPTR

B.2 – Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici -art. 67 NTA del PPTR:

B.2.1 - Beni Paesaggistici

a) Parco Regionale dell'Ofanto (Zone 1 e 2) (art. 142 comma 1, lett.f del Codice) - art. 68-1 NTA del PPTR

B.2.2 - Ulteriori Contesti paesaggistici-

a) Aree SIC – Natura 2000 (art. 143, comma 1, lett. e del Codice) - art. 68-2 NTA del PPTR:

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	R0	Pagina 84 di 115

b) Area di rispetto del Parco Regionale dell'Ofanto (art. 143, comma 1, lett. e del Codice) - art. 68-3 NTA del PPTR.

C – Struttura Antropica e Storico-Culturale (elab. B.3.1 a/b - B.3.2)

C.1 – Componenti culturali e insediative art. 74 NTA del PPTR:

C.1.1 - Beni Paesaggistici

a) Zone di interesse archeologico (Vincoli archeologici) - art. 142, comma 1, lett. m del Codice- art. 75-3 NTA del PPTR

b) Zone gravate da usi civici (art. 142, comma 1, lett. h del Codice) - art. 75-2 NTA del PPTR

- esse sono terre del demanio collettivo o terre private gravate da usi civici per i quali non sia intervenuta la alienazione o l'affrancazione ai sensi della legge n. 1766/1927 e della L.R. n. 7/98, come da ricognizione e validazione effettuate nel maggio 2016 dall'Ufficio Usi Civici della Regione Puglia (v. elab. B.3.2 e elab.ti di dettaglio prodotti dal suddetto Ufficio regionale);

C.1.2 - Ulteriori Contesti paesaggistici

a) Città consolidata (art. 143, comma 1, lett. e del Codice) - art. 76-1 NTA del PPTR comprendente le parti urbane storicamente consolidate fino alla prima metà del novecento, come di seguito rappresentata su CTR:

b) Testimonianze della stratificazione insediativa (art. 143, comma 1, lett. e del Codice) - art. 76-1 NTA del PPTR comprendenti:

1 – vincoli architettonici

2 – segnalazioni architettoniche

3 – segnalazioni archeologiche

4 – tratturi

5 – Aree di rischio archeologico costituite da areali entro cui ricadono le segnalazioni della Carta dei Beni e/o le segnalazioni rivenienti dalla ricognizione del PUG, "interessate dalla presenza di frammenti o da rinvenimenti isolati o rinvenimenti da indagini su foto aeree e da riprese all'infrarosso" c) Aree di rispetto dei vincoli archeologici e architettonici e delle segnalazioni archeologiche e architettoniche (art. 143, comma 1, lett. e del Codice) art. 76-3 NTA del PPTR relative a:

a) – vincoli architettonici

b) – segnalazioni architettoniche

c) – segnalazioni archeologiche

d) – tratturi

e) Paesaggi rurali (art. 143, comma 1, lett. e del Codice) art. 76-4 NTA del PPTR:

1 – Paesaggio rurale delle marane d'Ascoli Satriano **C.2 – Componenti dei valori percettivi** - art. 84 NTA del PPTR:

C.2.1 - Ulteriori Contesti paesaggistici

a) Strade a valenza paesaggistica (art. 143, comma 1, lett. e del Codice) - art. 85-1 NTA del PPTR;

b) Strade panoramiche (art. 143, comma 1, lett. e del Codice) - art. 85-2 NTA del PPTR;

c) Punti panoramici (art. 143, comma 1, lett. e del Codice) - art. 85-3 NTA del PPTR;

d) Cono visuale del fulcro visivo del Castello (art. 143, comma 1, lett. E del Codice) - art. 85-4 NTA del PPTR.

Note:

1 - Per "Codice" è da intendersi il D.Lgs 22/01/2004 n. 42– Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	RO	Pagina 85 di 115

2 - Nel territorio di Ascoli Satriano è presente un Calanco ubicato nella valle dell'Ofanto.

3 - A seguito della "Ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei beni paesaggistici di cui all'art. 142, comma 1, lett. m) del D. Lgs. 42/2004 ..." effettuata d'intesa tra il Ministero dei Beni e le Attività Culturali e la Regione Puglia, le zone di Piazza Plebiscito e di Valle Castagna, pur in vigore dei vincoli rispettivamente apposti con D.M. 30/05/1990 ai sensi della legge 1089/1939 e con D.M. 17/11/2006 ai sensi della legge 42/2004, non sono state riconosciute d'interesse al fine della tutela paesaggistica poiché ricadenti all'interno di contesti urbani fortemente antropizzati e pertanto sono state escluse da quelle riportate nel PPTR.

6 Tutela e valorizzazione delle componenti paesaggistiche

1. Le disposizioni normative

Il PUG tutela e valorizza le Componenti Strutturali del territorio aventi, storico-culturale e percettivo come patrimonio identitario collettivo; a tal fine recepisce le specifiche disposizioni normative del PPTR, distinte in:

- Indirizzi,
- Direttive,
- Prescrizioni,
- Misure di Salvaguardia e di utilizzazione
- Linee guida.

Gli Indirizzi sono disposizioni che indicano ai soggetti attuatori gli obiettivi generali e specifici del PPTR da conseguire

Le Direttive sono disposizioni che definiscono modi e condizioni idonee a garantire la realizzazione degli obiettivi generali e specifici del PPTR negli strumenti di pianificazione, programmazione e/o progettazione. Esse sono rivolte agli Enti e Soggetti pubblici perché, promuovano, attuino interventi e specifiche politiche finalizzate alla tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistiche del territorio

Le Prescrizioni sono disposizioni conformative del regime giuridico dei BP-Beni Paesaggistici volte a regolare gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite. Esse contengono norme vincolanti, immediatamente cogenti, e prevalenti sulle disposizioni incompatibili di ogni strumento vigente di pianificazione o di programmazione regionale, provinciale e locale.

Le Misure di Salvaguardia e di utilizzazione relative agli UCP-Ulteriori Contesti Paesaggistici sono disposizioni volte ad assicurare la conformità di piani, progetti e interventi con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e ad individuare gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite per ciascun contesto.

Le Linee guida sono raccomandazioni sviluppate in modo sistematico per orientare la redazione di strumenti di pianificazione, di programmazione, nonché la previsione di interventi in settori che richiedono un quadro di riferimento unitario di indirizzi e criteri metodologici, il cui recepimento costituisce parametro di riferimento ai fini della valutazione di coerenza di detti strumenti e interventi con il PPTR.

Alcune componenti sono sottoposte anche ad ulteriori specifiche norme di tutela e d'uso fissate nelle disposizioni legislative e/o regolamentari richiamate nel precedente comma 02.

2. Indirizzi, Direttive, Prescrizioni e Misure di Salvaguardia e di utilizzazione delle componenti paesaggistiche

A - Struttura Idro-geomorfologica

1. Indirizzi:

art. 43 Indirizzi per le componenti idrologiche (comma 1 p.ti a, b, c, d, e; commi 4 e 5)

art. 51 Indirizzi per le componenti geomorfologiche (comma 1)

2. Direttive:

art. 44 Direttive per le componenti idrologiche

art. 52 Direttive per le componenti geomorfologiche

3. Prescrizioni e Misure di Salvaguardia e di utilizzazione:

3.1 - Componenti idrologiche

3.1.1 - Beni paesaggistici

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	RO	Pagina 86 di 115

a) Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle "acque pubbliche" ex punto c) del comma 1 dell'art. 142 D. Leggs. N°42/2004 e relative aree di rispetto:

- si applicano le prescrizioni contenute nell'art. 46 – NTA del PPTR

3.1.2 - Ulteriori Contesti paesaggistici

a) Reticolo idrografico di connessione alla R.E.R.:

- si applicano le misure di salvaguardia e utilizzazione dell'art. 47 – NTA del PPTR

b) Sorgenti e fascia di salvaguardia

- si applicano le misure di salvaguardia e utilizzazione dell'art. 48 – NTA del PPTR

c) Aree soggette a vincolo idrogeologico:

- si applicano gli Indirizzi e le Direttive di cui rispettivamente agli artt. 43 e 44 NTA del PPTR

e le prescrizioni contenute in:

- R.D. 30/12/1923 n. 3267 - Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani

- D. Lgs 18/5/2001 n. 227 Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 che, in particolare, fa obbligo che:

- i terreni compresi nelle zone interessate dalla presenza del vincolo idrogeologico, attualmente adibiti a coltura agraria, a tanto autorizzati o coltivati al momento dell'imposizione del vincolo idrogeologico, possono essere utilizzati tal quali, nel rispetto delle norme dettate dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti in Provincia di Foggia;

- l'utilizzazione diversa dei suddetti terreni è soggetta ad ulteriore Nulla-Osta forestale (sistemazione dei muri a secco, recinzioni o realizzazione di manufatti ad uso agricolo, cambio di coltura agraria o utilizzazione agraria di terreni incolti da oltre cinque anni) e quelle contenute nel:

- Regolamento Regionale 11 marzo 2015, n. 9 - Norme per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, che disciplina le attività consentite e le relative procedure autorizzative.

3.2 - Componenti geomorfologiche

3.2.1 - Ulteriori Contesti paesaggistici

a) Versanti:

- si applicano le misure di salvaguardia e utilizzazione dell'art. 53 – NTA del PPTR;

b) Geosito - Calanco:

- si applicano le misure di salvaguardia e utilizzazione dell'art. 56 – NTA del PPTR;

3.2.2 - Altre componenti paesaggistiche

a) Marane:

1. si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 delle NTA del PPTR e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 2, quelli che comportano:

a) trasformazioni del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente che:

- compromettano i caratteri naturali, morfologici e storico-culturali del contesto paesaggistico;
- interrompano la continuità delle marane o ne compromettano la loro visibilità, fruibilità e accessibilità;

b) escavazioni ed estrazioni di materiali litoidi; c) nuove attività estrattive e ampliamenti;

d) trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terra, e qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno;

e) sversamento dei reflui non trattati a norma di legge, realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;

f) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati, per gli UCP – Lame e gravine (alle quali si assumono paragonabili le marane), nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

g) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	R0	Pagina 87 di 115

agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile.

2. sono ammissibili, piani, progetti e interventi finalizzati a:

- a) salvaguardia e integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti e delle cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale;
- b) adeguamento di tracciati viari e ferroviari esistenti che non comportino alterazioni dell'idrologia e non compromettano i caratteri morfologici, ecosistemici e paesaggistici;
- c) ristrutturazione di manufatti edilizi legittimamente esistenti e privi di valore identitario, destinati ad attività connesse con l'agricoltura senza alcun aumento di volumetria.

3. si auspicano piani, progetti e interventi:

- a) per la realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente e correttamente inserite nel paesaggio;
- b) strettamente legati alla tutela delle marane e delle componenti ecologiche e storico-culturali in esse presenti, alla sistemazione della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idrico senza opere di artificializzazione, al disinquinamento ed alla disinfestazione del corso d'acqua e al recupero/ripristino dei valori ecologici e paesistico/ambientali;
- c) per la ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico.

B - Struttura Ecosistemica e Ambientale

1. Indirizzi:

art. 60 Indirizzi per le componenti botanico-vegetazionali

art. 69 Indirizzi per le componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

2. Direttive:

art. 61 Direttive per le componenti botanico-vegetazionali

art. 70 Direttive per le componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

3. Prescrizioni e Misure di Salvaguardia e di utilizzazione:

3.1 – Componenti botanico-vegetazionali

3.1.1 - Beni paesaggistici

a) Boschi

- si applicano le prescrizioni contenute nell'art. 62 – NTA del PPTR

3.1.2 - Ulteriori Contesti paesaggistici

a) Prati e Pascoli naturali:

- si applicano le misure di salvaguardia e utilizzazione dell'art. 66 – NTA del PPTR;

b) Formazioni arbustive in evoluzione naturale:

- si applicano le misure di salvaguardia e utilizzazione dell'art. 66 – NTA del PPTR;

c) Area di rispetto dei boschi:

- si applicano le misure di salvaguardia e utilizzazione dell'art. 63 – NTA del PPTR;

- nel R.D.Lgs 30/12/1923, n.3267 - Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani e del D.Lgs. 18/5/2001, n. 227 - Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 che dispongono che:

- per ogni singolo intervento che comporti movimento di terra o taglio di piante forestali, anche singole, o la trasformazione a coltura agraria di terreni saldi o a esercizio del pascolo, vengano richiesti alla Sezione Provinciale del Servizio Foreste Regionale il Nulla-Osta forestale o l'Autorizzazione di competenza;

- non sia consentita la trasformazione a coltura agraria delle aree con pendenze superiori al 30%, a meno di sistemazione della orografia con terrazzamenti, laddove possibile, e comunque con pendenze massime del 50%, o di terreni con soprassuolo boschivo o ricoperto da macchia mediterranea;

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	RO	Pagina 88 di 115

3.2 – Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

3.2.1 - Beni paesaggistici

a) Parco Regionale dell'Ofanto

- si applicano le prescrizioni contenute nell'art. 71 – NTA del PPTR

- si applicano le prescrizioni contenute nella legge regionale istitutiva e nel Piano territoriale del Parco.

3.2.2 - Ulteriori Contesti paesaggistici

a) Aree SIC – Natura 2000:

- si applicano le misure di salvaguardia e utilizzazione dell'art. 73 – NTA del PPTR;

b) Area di rispetto del Parco Regionale dell'Ofanto:

- si applicano le misure di salvaguardia e utilizzazione dell'art. 72 – NTA del PPTR

C - Struttura Antropica e Storico-Culturale

C.1 – Componenti culturali e insediative:

1. Indirizzi:

art. 77 Indirizzi per le componenti culturali e insediative - NTA del PPTR

2. Direttive:

art. 78 Direttive per le componenti culturali e insediative - NTA del PPTR

3. Prescrizioni, Misure di Salvaguardia e di utilizzazione:

3.1 - Beni Paesaggistici

a) Zone di interesse archeologico

- si applicano le misure di salvaguardia e utilizzazione dell'art. 80 – NTA del PPTR;

b) Zone gravate da usi civici (art. 142, comma 1, lett. h del Codice):

- si applicano gli indirizzi e le direttive di cui agli artt. 77.e - 78.l -NTA del PPTR;

- ogni trasformazione urbanistica e/o edilizia delle suddette aree, se prevista e consentita dal PUG, può avvenire soltanto successiva-mente al completamento, nei modi e nei termini di cui alla LR n. 7/98, delle procedure per la loro alienazione o per la loro affrancazione, secondo la specificità dei singoli casi.

3.2 - Ulteriori Contesti paesaggistici

a) Città consolidata:

- si applicano solo gli indirizzi e le direttive di cui agli artt. 77 e 78 - NTA del PPTR

b) Testimonianze della stratificazione insediativa (art. 143, comma 1, lett. e del Codice) comprendenti:

1. vincoli architettonici

2. segnalazioni architettoniche

3. segnalazioni archeologiche

a cui rispettivamente si applicano le misure prescritte:

- nei decreti ministeriali di apposizione dei vincoli architettonici;

- nei commi 2, 3 dell'81 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le testimonianze della stratificazione insediativa - NTA del PPTR;

4. tratturi

a cui si applicano le misure prescritte:

- nei commi 2, 3 dell'81 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le testimonianze della stratificazione insediativa - NTA del PPTR,

- nel Piano Comunale dei Tratturi;

5. aree di rischio archeologico

a cui si applicano le misure contenute:

- nei commi 3bis e 3ter dell'81 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le testimonianze della stratificazione insediativa -NTA del PPTR;

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	RO	Pagina 89 di 115

al fine dell'ottenimento del nulla osta è prescritto l'invio, 15 giorni prima dell'avvio dei lavori, alla Soprintendenza Archeologica dei progetti relativi ad interventi che comportino scavi o movimenti di terreno per le valutazioni di competenza.

c) Aree di rispetto dei vincoli architettonici e delle segnalazioni archeologiche e architettoniche:

si applicano le misure contenute:

- nell'art. art. 82 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'area di rispetto delle componenti culturali insediative - NTA del PPTR.

si applicano inoltre le seguenti prescrizioni:

- per le "aree di rispetto" alle Segnalazioni Architettoniche

l'eventuale ampliamento di manufatti legittimamente esistenti deve aver riguardo al bene preesistente salvaguardandone la morfotipologia;

- le "aree di rispetto" alle Segnalazioni Archeologiche sono anche aree di potenziale rischio archeologico e pertanto ogni intervento di trasformazione edilizia, nell'ottica della prevenzione del rischio archeologico deve essere, sempre e per tutti i casi, preceduto da specifiche Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico; è, pertanto, fatto obbligo, della preventiva comunicazione dell'avvio dei lavori alla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, con almeno 15 giorni di anticipo per consentire gli opportuni controlli in corso d'opera.

- nei casi di Segnalazioni Architettoniche la cui "area di pertinenza" si sovrappone, in parte o totalmente, all'"area di pertinenza" di una Segnalazione Archeologica, la relativa "area di rispetto" coincide con quella annessa alla Segnalazione Archeologica e, pertanto, in essa prevalgono le sopraesposte norme a tutela dal rischio archeologico.

d) Aree di rispetto ai Tratturi

si applicano le misure contenute:

- nell'art. art. 82 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'area di rispetto delle componenti culturali insediative - NTA del PPTR

- nel Piano Comunale dei Tratturi

e) Paesaggio rurale delle marane d'Ascoli Satriano

si applicano le misure contenute:

- nell'art. 83 Misure di salvaguardia ed utilizzazione per i paesaggi rurali - NTA del PPTR

- nell'art. 4.06/adeq commi 5, 6, 7 delle NTA del PUG adeguato al PPTR

C.2 – Componenti dei valori percettivi:

Indirizzi:

art. 86 Indirizzi per le componenti dei valori percettivi

Direttive:

art. 87 Direttive per le componenti dei valori percettivi

Prescrizioni, Misure di Salvaguardia e di utilizzazione:

a) Strade a valenza paesaggistica

b) Strade panoramiche

c) Luoghi panoramici

d) Cono visuale del fulcro visivo del Castello

si applicano le misure contenute:

- nell'art. 88 Misure di salvaguardia ed utilizzazione per le componenti dei valori percettivi - NTA del PPTR e le seguenti prescrizioni:

- tutti gli interventi riguardanti le strade panoramiche e di valenza paesaggistico, i luoghi panoramici e i coni visuali, non devono compromettere i valori percettivi, né ridurre o alterare la relazione di tali UCP con i contesti antropici, naturali e ambientali cui si rapportano;

- in conformità all'art. 88 delle NTA del PPTR, ai fini dell'accertamento di compatibilità paesaggistica prescritto ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione delle sopraelencate componenti, si considerano non

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	RO	Pagina 90 di 115

ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 delle stesse NTA e in particolare quelli che comportano;

a) modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere l'integrità dei peculiari valori paesaggistici, nella loro articolazione in strutture idrogeomorfologiche, naturalistiche, antiche e storico-culturali e delle aree comprese nei con visuali;

b) modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere, con interventi di grandi dimensioni, i molteplici punti di vista e di belvedere e/o occludere le visuali sull'incomparabile panorama che da essi si fruisce;

c) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;

d) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per quanto previsto alla parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1: Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

e) nuove attività estrattive e ampliamenti.

- al fine di un positivo esito dell'accertamento di compatibilità paesaggistica, i piani, i progetti e gli interventi che interessano i siti delle sopraelencate componenti devono:

a) comportare la riduzione e la mitigazione degli impatti e delle trasformazioni di epoca recente che hanno alterato o compromesso le relazioni visuali tra le componenti dei valori percettivi e il panorama che da essi si fruisce;

b) assicurare il mantenimento di aperture visuali ampie e profonde, con particolare riferimento ai con visuali e ai luoghi panoramici;

c) comportare la valorizzazione e riqualificazione delle aree boschive, dei mosaici culturali della tradizionale matrice agricola, anche ai fini della realizzazione della rete ecologica regionale;

d) riguardare la realizzazione e/o riqualificazione degli spazi verdi e la riqualificazione del patrimonio architettonico diffuso, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche tradizionali e del contesto paesaggistico;

e) avere riguardo della mobilità pedonale e ciclabile prevista;

- tutti gli interventi Nuova Edificazione nelle zone agricole, ove consentito, ricadenti all'interno del Cono visuale del fulcro visivo del Castello e nelle fasce di tutela di m 70 dai fronti delle Strade Paesaggistiche, delle Strade Panoramiche, dai Luoghi Panoramici e dal tratto della ferrovia a valenza paesaggistica sono soggetti ad accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR;

per i suddetti interventi valgono le seguenti prescrizioni

- distanza minima dalle Strade Paesaggistiche, dalle Strade Panoramiche, dai Luoghi Panoramici e dal tratto della ferrovia a valenza paesaggistica = m 50

- Numero max dei piani = 1 all'interno delle fasce di tutela dei m 70

- H = m 4,50 all'interno delle fasce di tutela di cui al paragrafo precedente

- H = m 4,50 nelle aree a media visibilità

- H = m 4,00 nelle aree ad alta visibilità

- D tra edifici = min. m 30,00,

- Lunghezza massima dei fronti degli edifici prospettanti sulle Strade Paesaggistiche, sulle Strade Panoramiche e sui Luoghi Panoramici = m 10,00

7 Le destinazioni d'uso dei suoli, anche ai fini della individuazione degli interventi edilizi ammessi, sono quelle delle Zone agricole entro cui ricadono i singoli BP e UCP (v. elab. B.3.3 a/b).

Art. 86 Indirizzi per le componenti dei valori percettivi

Gli interventi che interessano le componenti dei valori percettivi devono tendere a:

a. salvaguardare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia, attraverso il mantenimento degli orizzonti visuali percepibili da quegli elementi lineari, puntuali e areali, quali strade a valenza paesaggistica,

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	RO	Pagina 91 di 115

strade panoramiche, luoghi panoramici e con visuali, impedendo l'occlusione di tutti quegli elementi che possono fungere da riferimento visuale di riconosciuto valore identitario;

b. salvaguardare e valorizzare strade, ferrovie e percorsi panoramici, e fondare una nuova geografia percettiva legata ad una fruizione lenta (carrabile, rotabile, ciclo-pedonale e natabile) dei paesaggi;

c. riqualificare e valorizzare i viali di accesso alle città.

Art. 87 Direttive per le componenti dei valori percettivi

1. Gli Enti locali in fase di adeguamento e di formazione dei piani urbanistici e territoriali di loro competenza, procedono ad una ricognizione delle componenti dei valori percettivi intesa non come individuazione di elementi puntuali, ma come definizione di un sistema articolato in grado di mettere in valore le relazioni visuali.

2. Gli Enti locali in fase di adeguamento e di formazione dei piani urbanistici e territoriali di loro competenza, effettuano l'individuazione delle strade di interesse paesaggistico-ambientale, delle strade e dei luoghi panoramici, dei con visuali definendo gli strumenti per la loro tutela e fruizione ed eventualmente mettendo a punto le modalità per inserire gli stessi in un sistema di mobilità dolce.

3. Tutti gli interventi riguardanti le strade panoramiche e di interesse paesaggistico-ambientale, i luoghi panoramici e i con visuali, non devono compromettere i valori percettivi, né ridurre o alterare la loro relazione con i contesti antropici, naturali e territoriali cui si riferiscono.

Art. 88 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le componenti dei valori percettivi

1. Nei territori interessati dalla presenza di componenti dei valori percettivi come definiti all'art. 85, comma 4), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere l'integrità dei peculiari valori paesaggistici, nella loro articolazione in strutture idrogeomorfologiche, naturalistiche, antropiche e storico-culturali, delle aree comprese nei con visuali;

a2) modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere, con interventi di grandi dimensioni, i molteplici punti di vista e belvedere e/o occludere le visuali sull'incomparabile panorama che da essi si fruisce;

a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	RO	Pagina 92 di 115

a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per quanto previsto alla parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a5) nuove attività estrattive e ampliamenti.

3. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi che:

c1) comportino la riduzione e la mitigazione degli impatti e delle trasformazioni di epoca recente che hanno alterato o compromesso le relazioni visuali tra le componenti dei valori percettivi e il panorama che da essi si fruisce;

c2) assicurino il mantenimento di aperture visuali ampie e profonde, con particolare riferimento ai coni visuali e ai luoghi panoramici;

c3) comportino la valorizzazione e riqualificazione delle aree boschive, dei mosaici colturali della tradizionale matrice agricola, anche ai fini della realizzazione della rete ecologica regionale;

c4) riguardino la realizzazione e/o riqualificazione degli spazi verdi, la riqualificazione e/o rigenerazione architettonica e urbanistica dei fronti a mare nel rispetto di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo;

c5) comportino la riqualificazione e valorizzazione ambientale della fascia costiera e/o la sua rinaturalizzazione;

c6) riguardino la realizzazione e/o riqualificazione degli spazi verdi e lo sviluppo della mobilità pedonale e ciclabile;

c7) comportino la rimozione e/o delocalizzazione delle attività e delle strutture in contrasto con le caratteristiche paesaggistiche, geomorfologiche, naturalistiche, architettoniche, panoramiche e ambientali dell'area oggetto di tutela.

4. Nei territori interessati dalla presenza di componenti dei valori percettivi come definiti all'art. 85, commi 1), 2) e 3), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui al successivo comma 5).

5. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare quelli che comportano:

a1) la privatizzazione dei punti di vista "belvedere" accessibili al pubblico ubicati lungo le strade panoramiche o in luoghi panoramici;

a2) segnaletica e cartellonistica stradale che comprometta l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	RO	Pagina 93 di 115

a3) ogni altro intervento che comprometta l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche definite in sede di recepimento delle direttive di cui all'art. 87 nella fase di adeguamento e di formazione dei piani locali.

La sovrapposizione cartografica tra l'elettrodotto di MT, la SSEU e l'elettrodotto di AT in progetto con la Tavola B.3.5b (Figura 5-7: SISTEMA DELLE TUTELE Struttura Antropica e Storico-Culturale: - I poderi della Riforma agraria) evidenzia interferenze con le "Aree degli insediamenti della Riforma Agraria".

Pertanto, si farà riferimento agli artt. 4.02/var e 4.06/var delle NTA del PUG.




Figura 5-7: B – SISTEMA DELLE TUTELE – Struttura Antropica e Storico-Culturale: - I poderi della Riforma agraria del PUG del comune di Ascoli Satriano

SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	RO	Pagina 94 di 115

	Aree degli insediamenti della Riforma Agraria		reticolo idrografico A.di B. (Autorità di Bacino)
	case coloniche esistenti - tipo A		aree con edificato esistente e di previsione
	case coloniche esistenti - tipo B		confine comunale
	case coloniche esistenti - tipo C		
	case coloniche esistenti - tipo D		
	case coloniche esistenti - tipo E		
	case coloniche esistenti - tipo F		
	case coloniche esistenti - tipo G		
	case coloniche demolite		
	altri edifici		
	case coloniche sostituite		

Al fine di rendere più agevoli le attività di verifica, si riporta lo stralcio degli articoli di riferimento inerente a quanto esposto.

Art. 4.02/var – Zone per attività agricole

Per quanto riguarda l'uso e la modificazione dei suoli della presente zona omogenea, le N.T.A del P.A.I. sono prevalenti rispetto a quelle del P.U.G.

1. Le zone per attività agricole "E" sono destinate in prevalenza all'agricoltura ed alla forestazione.

1.1. Non è consentita l'edificazione di nuove volumetrie a destinazione residenziale non direttamente legate alla conduzione del fondo da parte di soggetti che non possiedono i requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale o parziale. Per tale uso è consentito esclusivamente il recupero di edifici rurali esistenti.

1.2. E' consentita l'edificazione di nuove volumetrie a destinazione residenziale a coloro che esercitano attività di trasformazione dei prodotti agricoli ed attività agroindustriali a scala artigianale.

2. Sono ammesse attività produttive connesse con l'agricoltura, come l'allevamento del bestiame, e quelle connesse con le industrie estrattive, di frantumazione e lavorazione di pietre e minerali, di produzione di calcestruzzo pronto per l'uso, i depositi di carburanti, nonché le infrastrutture tecnologiche come le reti di telecomunicazione, di trasporto, di energia, di acquedotti e fognature, le discariche di rifiuti solidi e simili, in attuazione delle rispettive leggi di settore e delle disposizioni che seguono.

3. La edificazione, subordinata al rilascio di permesso di costruire, deve rispettare le prescrizioni generali di cui ai precedenti articoli, e quelle seguenti.

4. Parametri insediativi:

- Sf – superficie fondiaria minima : mq 10.000;

- Iff- indice di fabbricabilità fondiaria massimo: 0,03 mc/mq;

- Rc – rapporto di copertura: secondo esigenze derivanti dal piano di sviluppo aziendale e comunque non superiore al 10% della Sf;

- Spp- superficie permeabile in modo profondo: minimo l'80% della Sf;

- H - altezza massima: ml 7,50, salvo costruzioni speciali;

- Dc – distanza dai confini: minimo ml 10,00;

- Df – distanza minima tra i fabbricati: con interposto confine: somma delle altezze dei fabbricati prospicienti; all'interno del fondo: semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti; minimo assoluto: m 5,00;

SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	RO	Pagina 95 di 115

- Ds, Dr – distanza minima dei fabbricati e delle recinzioni dal ciglio delle strade: in conformità del Codice della Strada, fatti salvi i maggiori distacchi prescritti in prossimità di strade panoramiche e/o di strade paesaggistiche tutelate dal PPTR;

- US- le aree per le urbanizzazioni secondarie e per i servizi della residenza, nella misura di 6 mq ogni 100 mc di volumetria destinata alla residenza, sono monetizzate in sede di determinazione degli oneri del permesso di costruire.

5. Nella localizzazione e nella disciplina delle attività estrattive va fatto esplicito riferimento anche ai contenuti della vigente normativa regionale, correlando gli stessi con le prescrizioni di tutela che il PUG individua.

6. In questa zona agricola, è consentita la installazione di serre. Per serre sono da considerarsi impianti stabilmente infissi al suolo prefabbricati o costruiti in opera destinati esclusivamente a determinare specifiche e controllate situazioni microclimatiche funzionali allo sviluppo di particolari colture; possono essere distinte in serre con copertura solo stagionale (tipo X), e serre con copertura permanente (tipo Y). Ambedue i tipi, per essere considerati tali e quindi non "costruzioni", devono avere le superfici di involucro realizzate con materiali che consentano il passaggio della luce ed avere altezze massime a m 3 in gronda ed a m 6 al culmine se a falda, ed a m 4 se a copertura piana.

Per le serre di tipo X il rapporto di copertura massimo consentito è l'80% della superficie del fondo; la distanza minima della serra dai confini e dal ciglio stradale è di 3 metri; il loro montaggio è sottoposto al rilascio di autorizzazione comunale.

Per le serre di tipo Y il rapporto di copertura massimo è il 50% della superficie del fondo; la distanza minima della serra dai confini e dal ciglio stradale, di 5 metri; la loro costruzione è sottoposta al rilascio di concessione edilizia non onerosa.

Il volume di ambedue i tipi di serre non rientra in quello consentito dall'indice di fabbricabilità previsto per la zona.

7. Nella zona agricola sono insediabili le imprese agricole considerate "insediamenti civili" (Disposizione MM LL PP 08.05.1980) che, pur dando luogo a scarichi terminali, abbiano le seguenti caratteristiche:

a. imprese con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo e/o silvicoltura;

b. imprese dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini e suini che dispongano, in connessione con l'attività di allevamento, almeno di un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame;

c. imprese dedite ad allevamenti avicoli o simili che dispongano, in connessione con l'attività di allevamento, almeno di un ettaro di terreno agricolo per 40 q.li di peso vivo di bestiame;

d. imprese di cui ai precedenti punti a, b, che esercitano anche attività di trasformazione e di valorizzazione della produzione, che siano inserite con carattere di normalità e di complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale; in ogni caso la materia prima lavorata dovrà provenire per almeno 2/3 dall'attività di coltivazione della azienda.

8. Per l'insediamento delle imprese agricole di cui al punto precedente, è ammesso (al solo fine dell'utilizzo dell'indice di fabbricabilità che si assume essere quello dell'area su cui si edifica) l'accorpamento delle aree di terreni non confinanti, con asservimento delle stesse regolarmente trascritto e registrato a cura e spese del richiedente, purché, ricadenti nel territorio comunale.

Sulle proprietà costituenti l'accorpamento in parola va posto il vincolo di asservimento alla costruzione che si realizza su una di esse, e quindi il vincolo di inedificabilità, previo atto pubblico registrato e trascritto nei registri delle ipoteche.

9. Nelle zone agricole vanno mantenuti, ove esistenti, le recinzioni costituite da muretti di pietra a secco o da muri di pietra/tufo scialbati; le recinzioni di nuova costruzione, se in connessione con recinzioni esistenti, ne devono mantenere geometria, materiali ed apparecchiature costruttive; se di totale nuovo impianto, possono essere o in muretti di pietra a secco, o di muri di pietra/tufo scialbati, oppure "a giorno" su cordolo di base (altezza massima di m 0,40) e sovrastante grata, o rete o simili. In ogni caso, la costruzione delle recinzioni deve garantire, con idonei varchi (da riportare nei grafici documentativi), il normale ruscellamento delle acque superficiali ed il mantenimento di "sentieri" ecologici.

10. Prescrizioni varie:

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	R0	Pagina 96 di 115

- a) Per gli insediamenti derivanti da interventi della Bonifica, individuati nell'Elab.to A.6 - Sistema territoriale per la fruizione dei Beni culturali e paesaggistici 1, si prescrive che: - gli interventi di ristrutturazione edilizia devono essere effettuati nel rispetto della morfotipologia preesistente,
- gli interventi di demolizione e ricostruzione sono possibili soltanto nei casi in cui gli edifici esistenti risultino, in apposita Relazione tecnica asseverata corredata da documentazione fotografica, gravemente compromessi e la ricostruzione deve avvenire con la riproposizione progettuale dell'originaria tipologia edilizia di cui all'Allegato A) alle presenti Norme, eventuali interventi di ampliamento della volumetria originaria devono essere effettuati senza l'aggiunta di piani in altezza ed in modo tale che risulti formalmente ben distinguibile l'unità tipologica preesistente da quella dell'ampliamento, - i progetti o piani di trasformazione fondiaria all'interno delle aree agricole interessate dagli insediamenti della Riforma (v. Elab.to A.62) devono tendere a conservare la riconoscibilità della geometria regolare delle quotizzazioni del mosaico della Riforma agraria.
- b) Per gli eventuali interventi di nuova edificazione, devono essere comunque assicurati dai privati, a loro cura e spese, i servizi inerenti: all'approvvigionamento idrico e alla depurazione e smaltimento delle acque nere secondo la vigente normativa a tutela della risorsa idrica, alla difesa del suolo, tale da tutelare le aree interessate da rischi di esondazione o di frana, alla gestione dei rifiuti solidi, alla disponibilità di energia e ai sistemi di mobilità.
- c) Il fabbisogno energetico degli edifici realizzati, calcolato in base al D.Lgs. 192/2005 e agli eventuali indirizzi del Piano Energetico Ambientale Regionale, sia soddisfatto per almeno il 60% del totale attraverso fonti energetiche rinnovabili; da tale obbligo sono escluse le sole abitazioni degli imprenditori agricoli di cui al quinto comma dell'art. 9 delle LR n° 6/66-1979.
- d) Le acque meteoriche devono essere opportunamente utilizzate almeno per usi irrigui, dimostrandolo con opportuni accorgimenti negli elaborati grafici e argomentato con apposita relazione asseverata; si richiama quanto, a riguardo, stabilito dal Regolamento Regionale 9/12/2013 n. 26 - "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" (attuazione dell'art.113 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.).
- e) Al fine di ridurre la vulnerabilità e il rischio per le acque sotterranee è prescritto il rispetto dei:
- D.M. 19 aprile 1999 - "Codice di Buona pratica Agricola",
 - Dlgs n. 22/1997 - Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio
 - D.M. n. 471/1999 - Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.
 - Dlgs n. 217/2006 - "Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti"
 - DPR 23 aprile 2001 n. 290 in materia di commercio e uso di fitofarmaci
 - Dlgs 3 aprile 2006 - Norme in materia ambientale - parte terza relativa alla difesa del suolo e lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque dall'inquinamento e alla gestione delle risorse idriche
 - DGR 23/01/2007 n. 19 Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati - Attuazione della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole
 - Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia approvato, con Delibera del Consiglio della Regione Puglia n.230 del 20.10.2009 - Approvazione PTA con i relativi emendamenti alle linee guida allegate.
- e di ogni altra norma successiva, modificativa e/o integrativa di quelle sopra richiamate.

Art. 4.06/var - Zone agricole di interesse paesaggistico

1. Sono costituite da estese aree del territorio extraurbano fortemente caratterizzate dal punto di vista paesaggistico-ambientale, nelle quali è anche presente in modo diffuso l'attività agricola. Tali aree rientrano ne:
- il Parco Regionale dell'Ofanto (v. elab. B.2 a/b.)
 - il SIC di Valle Ofanto-Lago di Capacciotti - IT9120011 (v. elab. B.2 a/b)

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	R0	Pagina 97 di 115

- il Paesaggio rurale delle marane d'Ascoli Satriano, individuato all'interno della Figura territoriale paesaggistica de "Le Marane di Ascoli Satriano" del PPTR (v. elab. B.3.1 a/b).

2. In tali zone (v. elab. B.3.3 a/b) sono consentiti interventi finalizzati alla conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale, al recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori della qualità paesaggistica e/o la mitigazione dei loro effetti negativi, interventi di trasformazione del territorio operati con la massima cautela e, pertanto, sono possibili:

- opere per il mantenimento dell'assetto idro-geo-morfologico, delle peculiarità vegetazionali e faunistiche, delle presenze archeologiche e architettoniche; - interventi tesi al recupero-e riuso di edifici esistenti, alla data di adozione del PUG, nel rispetto dei parametri di cui al punto 3 dell'art.4.01.b e delle norme di tutela di quelli classificati UCP- Ulteriori Contesti Paesaggistici del PPTR.

3. L'insediamento di nuova edificazione all'interno delle aree del Parco Regionale dell'Ofanto, ai sensi dell'art. 5 comma 2 lett. a) della LR 14/12/2007 n. 37 resta preclusa sino all'approvazione del relativo Piano territoriale dell'area naturale protetta;

dalla data di entrata in vigore di detto Piano gli interventi attuabili saranno quelli consentiti dalle relative NTA.

4. All'interno dell'area SIC che è interamente compresa all'interno dell'area del Parco Regionale dell'Ofanto, ogni intervento di edificazione deve essere inoltre conforme alle prescrizioni del Piano di Gestione del SIC.

5. All'interno delle aree del UCP - Paesaggio rurale delle marane d'Ascoli Satriano, sono consentiti, nel rispetto dei BP e degli UCP in esso presenti, limitati interventi di nuova edificazione di servizio all'agricoltura/agriturismo con i seguenti parametri e con esclusione di ogni forma di accorpamento tra fondi non contigui:

- Sf - superficie fondiaria minima: mq 20.000;

- Iff - indice di fabbricabilità fondiaria massimo: 0,03 mc/mq.

- Rc - rapporto di copertura: secondo esigenze derivanti dal piano di sviluppo aziendale e comunque non superiore al 10% della Sf;

- Spp - superficie permeabile in modo profondo: minimo l'80% della Sf;

- H - altezza massima: m 4,50 salvo costruzioni speciali;

- Dc - distanza dai confini: minimo m 10,00;

- Df - distanza minima tra i fabbricati: con interposto confine: somma delle altezze dei fabbricati prospicienti; all'interno del fondo: semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti; minimo assoluto: m 5,00;

- Ds, Dr - distanza minima dei fabbricati e delle recinzioni dal ciglio delle strade: secondo quanto prescritto dal Codice della Strada, fatti salvi i maggiori distacchi prescritti in prossimità di strade panoramiche e/o di strade paesaggistiche;

- US - le aree per le urbanizzazioni secondarie e per i servizi della residenza, nella misura di 6 mq ogni 100 mc di volumetria, sono monetizzate I soggetti attuatori degli interventi di nuova edificazione devono avere gli stessi requisiti soggettivi prescritti nel precedente art. 4.02/var - Zone per attività agricole

6. Per gli insediamenti derivanti da interventi di Bonifica individuati nell'Elab. A.63 si prescrive che:

- gli interventi di ristrutturazione edilizia devono essere effettuati nel rispetto della morfotipologia preesistente,

- gli interventi di demolizione e ricostruzione sono possibili soltanto nei casi in cui gli edifici esistenti risultino, in apposita Relazione tecnica asseverata corredata da documentazione fotografica, gravemente compromessi e la ricostruzione deve avvenire con la riproposizione progettuale dell'originaria tipologia edilizia di cui all'Allegato A) alle presenti Norme,

- eventuali interventi di ampliamento della volumetria originaria devono essere effettuati senza l'aggiunta di piani in altezza ed in modo tale che risulti formalmente ben distinguibile l'unità tipologica preesistente da quella dell'ampliamento;

- I progetti o piani di trasformazione fondiaria all'interno delle aree agricole interessate dagli insediamenti della Riforma (v. elab. A.64) devono tendere a conservare la riconoscibilità della geometria regolare delle quotizzazioni del mosaico della Riforma agraria,

7. Per gli eventuali interventi di nuova edificazione, devono essere comunque assicurati dai privati, a loro cura e spese, i servizi inerenti: all'approvvigionamento idrico e alla depurazione e smaltimento delle acque nere secondo

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	R0	Pagina 98 di 115

la vigente normativa a tutela della risorsa idrica, alla difesa del suolo, tale da tutelare le aree interessate da rischi di esondazione o di frana, alla gestione dei rifiuti solidi, alla disponibilità di energia e ai sistemi di mobilità.

8. Il fabbisogno energetico degli edifici realizzati, calcolato in base al D.Lgs. 192/2005 e agli eventuali indirizzi del Piano Energetico Ambientale Regionale, sia soddisfatto per almeno il 60% del totale attraverso fonti energetiche rinnovabili; da tale obbligo sono escluse le sole abitazioni degli imprenditori agricoli di cui al quinto comma dell'art. 9 delle LR n° 6/66-1979. 9. Le acque meteoriche devono essere opportunamente utilizzate almeno per usi irrigui, dimostrandolo con opportuni accorgimenti negli elaborati grafici e argomentato con apposita relazione asseverata; si richiama quanto, a riguardo, stabilito dal Regolamento Regionale 9/12/2013 n. 26 - "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" (attuazione dell'art.113 del DLgs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.). 10. Al fine di ridurre la vulnerabilità e il rischio per le acque sotterranee è prescritto il rispetto dei:

- D.M. 19 aprile 1999 - "Codice di Buona pratica Agricola",
- Dlgs n. 22/1997 - Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio
- D.M. n. 471/1999 - Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.
- Dlgs. n. 217/2006 - Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti"
- DPR 23 aprile 2001 n. 290 in materia di commercio e uso di fitofarmaci
- Dlgs 3 aprile 2006 - Norme in materia ambientale - parte terza relativa alla difesa del suolo e lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque dall'inquinamento e alla gestione delle risorse idriche
- DGR 23/01/2007 n. 19 Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati - Attuazione della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole
- Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia approvato, con Delibera del Consiglio della Regione Puglia n.230 del 20.10.2009 - Approvazione PTA con i relativi emendamenti alle linee guida allegate. e di ogni altra norma successiva, modificativa e/o integrativa di quelle sopra richiamate.

Alla luce di quanto esposto, gli elettrodotti interrati non altereranno la riconoscibilità della geometria del Paesaggio Agrario mentre, al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla realizzazione della SSEU, saranno realizzate schermature perimetrali che consentano un efficace schermatura degli impianti. Si evidenzia a tal fine come la collocazione della SSEU sia strettamente legata alla posizione della Stazione Elettrica Terna.

ing.MARCOBALZANO

SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	RO	Pagina 99 di 115

6. Pianificazione Settoriale

6.1 Piano di Tutela delle Acque (PTA)

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) è un piano di settore redatto in osservanza al D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale) avente il fine di tutelare le acque superficiali e sotterranee, costituenti una risorsa da salvaguardare ed utilizzare secondo criteri di solidarietà, nell'ambito del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale di cui la regione Puglia fa parte.

Il Piano, partendo da approfondita e dettagliata analisi territoriale, dallo stato delle risorse idriche regionali e dalle problematiche connesse alla salvaguardia delle stesse, delinea gli indirizzi per lo sviluppo delle azioni da intraprendere nonché per l'attuazione delle altre iniziative ed interventi, finalizzati ad assicurare la migliore tutela igienico-sanitaria ed ambientale.

Con Delibera di Giunta Regionale n. 1333 del 16/07/2019 è stata adottata la proposta relativa al primo aggiornamento che include importanti contributi innovativi in termini di conoscenza e pianificazione: delinea il sistema dei corpi idrici sotterranei (acquiferi) e superficiali (fiumi, invasi, mare, ecc) e riferisce i risultati dei monitoraggi effettuati, anche in relazione alle attività umane che vi incidono; descrive la dotazione regionale degli impianti di depurazione e individua le necessità di adeguamento, conseguenti all'evoluzione del tessuto socio-economico regionale e alla tutela dei corpi idrici interessati dagli scarichi; analizza lo stato attuale del riuso delle acque reflue e le prospettive di ampliamento a breve-medio termine di tale virtuosa pratica, fortemente sostenuta dall'Amministrazione regionale quale strategia di risparmio idrico.

In particolare, il PTA individua al Titolo III delle relative NTA le "Aree Sottoposte a Specifica Tutela", ossia:

1. Aree sensibili;
2. Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN);
3. Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari (ZVF) e zona vulnerabili alla desertificazione (ZVD);
4. Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano;
5. Aree di salvaguardia delle acque minerali e termali;

e le "Aree Ulteriori", ossia:

6. Zone di Protezione Speciale Idrogeologica (ZPSI);
7. Aree interessate da contaminazione salina, aree di tutela quali-quantitativa e aree di tutela quantitativa;
8. Aree per approvvigionamento idrico di emergenza;
9. Aree di pertinenza dei corpi idrici.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	RO	Pagina 100 di 115

Il confronto dell'area oggetto di intervento con le "Aree Sottoposte a Specifica Tutela" evidenzia sovrapposizioni con le "Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN)" e pertanto risulta necessario fare riferimento alle "Misure di Tutela Qualitativa" di cui al titolo IV delle NTA, art. 28.



Figura 6-1: PTA: Aree Sottoposte a Specifica Tutela, in blu la perimetrazione del sito, in giallo il tracciato della connessione

Approvvigionamento Idrico	Corpi Idrici acquiferi calcarei cretacei utilizzati a scopo potabile	Aree sensibili
<ul style="list-style-type: none"> Acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile Opere di captazione utilizzate a scopo potabile Regime ordinario Regime emergenziale Corpi Idrici acquiferi calcarei tardo e post-cretacei utilizzati a scopo potabile 3-1-1 / IT16SAL-MIOCO / SALENTO MIOCENICO CENTRO-ORIENTALE 	<ul style="list-style-type: none"> 1-1-1 / IT16AGAR-CO / GARGANO CENTRO-ORIENTALE 2-1-2 / IT16MUG-AL / ALTA MURGIA 2-1-3 / IT16MUG-BRA / MURGIA BRADANICA 2-1-1 / IT16MUG-CO / MURGIA COSTIERA 2-1-4 / IT16SAMUG-TA / MURGIA TARANTINA 2-2-3 / IT16SA SALEN-CM / SALENTO CENTRO-MERIDIONALE 2-2-1 / IT16SA SALEN-CO-S / SALENTO COSTIERO 2-2-2 / IT16SA SALEN-CS / SALENTO CENTRO-SETTENTRIONALE 	<ul style="list-style-type: none"> Perimetrazione Area Sensibile Bacino Area Sensibile Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN) Zone Vulnerabili da Nitrati Aree a monitoraggio di approfondimento

Al fine di rendere più agevoli le attività di verifica, si riporta lo stralcio degli articoli di riferimento inerente a quanto esposto.

SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA

Art. 28 Misure sulle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN)

1. Nelle aree designate Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola di cui all'articolo 18 (Allegato F del Piano di Tutela delle Acque), devono essere applicate:

a) le disposizioni del "Programma d'Azione Nitrati" vigente approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1408 del 06/09/2016;

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	R0	Pagina 101 di 115

b) le prescrizioni contenute nel Codice di buona pratica agricola di cui al Decreto del Ministro per le Politiche Agricole del 19 aprile 1999, che sono raccomandate anche nelle rimanenti zone del territorio regionale;

c) le norme sulla "condizionalità" che si aggiornano annualmente ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della Politica Agricola Comune (PAC).

2. Il Programma d'Azione (PdA) contiene le misure necessarie alla protezione ed al risanamento delle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola, quali ad esempio la limitazione d'uso dei fertilizzanti azotati in coerenza con il Codice di Buona Pratica Agricola, la promozione di strategie di gestione integrata degli effluenti zootecnici per il riequilibrio del rapporto agricoltura-ambiente, l'accrescimento delle conoscenze attuali sulle strategie di riduzione degli inquinanti zootecnici e colturali mediante azioni di informazione e di supporto alle aziende agricole. Definisce altresì l'attività di monitoraggio dell'attuazione ed efficacia del Programma stesso.

3. Al fine di approfondire l'evoluzione della concentrazione di nitrati nonché l'origine della stessa in alcune realtà territoriali, la Regione ha individuato delle "aree da monitorare" da sottoporre a specifico monitoraggio, anche mediante azioni pilota finalizzate ad una più puntuale individuazione delle fonti dei nitrati presenti, con il ricorso a programmi di monitoraggio biomolecolare. (Allegato F del Piano di Tutela delle Acque).

4. La Regione assicura la trasmissione delle risultanze dell'attuazione del PdA Nitrati ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs.152/2006 e secondo le indicazioni dettate dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 18 settembre 2002, recante "Modalità di informazione sullo stato di qualità delle acque".

5. Nelle ZVN con concentrazioni di nitrati in falda superiori ai 50 mg/l, il rilascio di nuove concessioni all'estrazione di acque sotterranee ad uso irriguo (ossia per l'irrigazione di colture destinate sia alla produzione di alimenti per il consumo umano ed animale sia a fini non alimentari) o il rinnovo di quelle in essere è subordinato alla riconversione delle colture ad attività di agricoltura biologica.

Alla luce di quanto esposto, non risultano incompatibilità tra gli elementi del Piano di Tutela delle Acque e l'iniziativa che, invece, favorisce una importante riduzione dei prelievi e assicura la ricarica dell'acquifero dovuta alle acque meteoriche in virtù del modesto rapporto di copertura reale del terreno e della trascurabile estensione della superficie resa impermeabile.

Il confronto dell'area oggetto di intervento con le "Aree Ulteriori" non evidenzia alcuna incompatibilità.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	RO	Pagina 102 di 115



Figura 6-2: PTA - Aree Ulteriori, in blu la perimetrazione del sito, in giallo il tracciato della connessione

Aree di vincolo d'uso degli acquiferi	Zone di Protezione Speciale Idrogeologica (ZPSI)
Canale Principale dell'Acquedotto Pugliese —	<input type="checkbox"/> Tipo A
Aree di tutela per approvvigionamento idrico di emergenza ■	<input type="checkbox"/> Tipo B
Aree di tutela quali-quantitativa ■	<input checked="" type="checkbox"/> Tipo C
Aree vulnerabili alla contaminazione salina ■	
Aree di tutela quantitativa ■	

Ulteriori approfondimenti sono disponibili all'interno della "Relazione Idrogeologica".

6.2 Piano di Bacino Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI)

A seguito dell'alluvione del 1966 di Firenze, la commissione "De Marchi" porta alla legge n.183/89 attraverso la quale vengono istituite le Autorità di Bacino e viene introdotto il "Piano di Bacino" quale strumento di difesa del territorio, basato su studi di natura conoscitiva e di intervento. Tale Piano, redatto per stralci a seguito della legge 267/98, comprende altresì il Piano di Bacino Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Puglia (PAI) redatto a partire dal 2002. Per il sito di progetto è stata utilizzata l'ultima Variante del PAI approvata con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019 - G.U. n. 194 del 20 Agosto 2019.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	RO	Pagina 103 di 115

Il PAI è il piano di settore finalizzato al miglioramento delle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica necessario a ridurre gli attuali livelli di pericolosità e a consentire uno sviluppo sostenibile del territorio nel rispetto degli assetti naturali, della loro tendenza evolutiva e delle potenzialità d'uso.

Il PAI della Regione Puglia si pone come obiettivo immediato la redazione di un quadro conoscitivo generale dell'intero territorio di competenza dell'Autorità di Bacino, in termini di inquadramento delle caratteristiche morfologiche, geologiche ed idrologiche.

Nel contempo viene effettuata un'analisi storica degli eventi critici (frane ed alluvioni) che consente di individuare le aree soggette a dissesto idrogeologico, per le quali è già possibile una prima valutazione del rischio. Data l'esiguità di tempo e sulla base degli elementi di conoscenza disponibili e consolidati (DPCM 29/9/1998).

L'individuazione delle possibili situazioni di pericolosità è stata effettuata attraverso l'individuazione, la localizzazione e la caratterizzazione degli eventi alluvionali che abbiano prodotto effetti sul territorio, in particolare danni a persone o cose, o, semplicemente, abbiano creato condizioni di disagio o allarme. Tale individuazione è un importante strumento per la delimitazione delle aree a potenziale rischio di inondazione.




Figura 6-3: PAI – Pericolosità Frane e Inondazioni, in blu la perimetrazione del sito, in giallo il tracciato della connessione

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	RO	Pagina 104 di 115

Peric. Geomorf.	Peric. Idraulica	Rischio
 media e moderata (PG1)	 bassa (BP)	 R1
 elevata (PG2)	 media (MP)	 R2
 elevata (PG3)	 alta (AP)	 R3
		 R4

L'intera area di interesse è esente da qualsiasi areale classificato a pericolosità geomorfologica e/o idraulica riportato nel Piano di Assetto Idrogeologico – Autorità di Bacino Puglia.

La sovrapposizione cartografica tra il progetto in esame e la Carta Idrogeomorfologica evidenzia come l'area in disponibilità del proponente venga attraversata da alcuni corsi d'acqua, pertanto si farà riferimento all'art. 6 delle NTA del PAI.



Figura 6-5: PAI – Carta Idrogeomorfologica

Al fine di rendere più agevoli le attività di verifica, si riporta lo stralcio degli articoli di riferimento inerente a quanto esposto.

ARTICOLO 6 Alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali

1. Al fine della salvaguardia dei corsi d'acqua, della limitazione del rischio idraulico e per consentire il libero deflusso delle acque, il PAI individua il reticolo idrografico in tutto il territorio di

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	R0	Pagina 105 di 115

competenza dell'Autorità di Bacino della Puglia, nonché l'insieme degli alvei fluviali in modellamento attivo e le aree golenali, ove vige il divieto assoluto di edificabilità.

2. Nelle aree di cui al comma 1 è consentita la realizzazione di opere di regimazione idraulica;

3. In tali aree può essere consentito lo svolgimento di attività che non comportino alterazioni morfologiche o funzionali ed un apprezzabile pericolo per l'ambiente e le persone. All'interno delle aree in oggetto non può comunque essere consentito:

a) l'impianto di colture agricole, ad esclusione del prato permanente;

b) il taglio o la piantagione di alberi o cespugli se non autorizzati dall'autorità idraulica competente, ai sensi della Legge 112/1998 e s.m.i.;

c) lo svolgimento delle attività di campeggio;

d) il transito e la sosta di veicoli se non per lo svolgimento delle attività di controllo e di manutenzione del reticolo idrografico o se non specificatamente autorizzate dall'autorità idraulica competente;

e) lo svolgimento di operazioni di smaltimento e recupero di cui agli allegati b) e c) del Dlgs 22/97 nonché il deposito temporaneo di rifiuti di cui all'art.6, comma 1, lett. m) del medesimo Dlgs 22/97.

4. All'interno delle aree e nelle porzioni di terreno di cui al precedente comma 1, possono essere consentiti l'ampliamento e la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico esistenti, comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, comprensive dei relativi manufatti di servizio, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente Piano e con la pianificazione degli interventi di mitigazione. Il progetto preliminare di nuovi interventi infrastrutturali, che deve contenere tutti gli elementi atti a dimostrare il possesso delle caratteristiche sopra indicate anche nelle diverse soluzioni presentate, è sottoposto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino.

5. I manufatti e i fabbricati esistenti all'interno delle aree e nelle porzioni di terreno di cui al precedente comma 1, ad esclusione di quelli connessi alla gestione idraulica del corso d'acqua, sono da considerare in condizioni di rischio idraulico molto elevato e pertanto le Regioni, le Province e i Comuni promuovono e/o adottano provvedimenti per favorire, anche mediante incentivi, la loro rilocalizzazione.

6. Sui manufatti e fabbricati posti all'interno delle aree di cui al comma 1 sono consentiti soltanto:

a) interventi di demolizione senza ricostruzione;

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	RO	Pagina 106 di 115

b) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i. a condizione che non concorrano ad incrementare il carico urbanistico;

c) interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio senza che essi diano origine ad aumento di superficie o volume.

7. Per tutti gli interventi consentiti nelle aree di cui al comma 1 l'AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata. Detto studio è sempre richiesto per gli interventi di cui ai commi 2, 4 e 6.

8. Quando il reticolo idrografico e l'alveo in modellamento attivo e le aree golenali non sono arealmente individuate nella cartografia in allegato e le condizioni morfologiche non ne consentano la loro individuazione, le norme si applicano alla porzione di terreno a distanza planimetrica, sia in destra che in sinistra, dall'asse del corso d'acqua, non inferiore a 75 m.

Alla luce di quanto esposto, per le aree di progetto interessate dal passaggio dei corsi d'acqua è stato redatto uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica.

Per quanto riguarda, invece, la linea elettrica di connessione, il cavidotto verrà realizzato con cavo interrato e, in particolare, per quanto riguarda il tratto della linea elettrica di connessione interferente con i corsi d'acqua, sarà realizzato un condotto con l'ausilio, in corrispondenza degli attraversamenti, della Trivellazione Orizzontale Controllata (TOC), pertanto, il cavidotto interrato si dimostra compatibile con quanto previsto dalle NTA del PAI.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alle relazioni specialistiche.

6.3 Piano Regolatore di Qualità dell'Aria (PRQA)

Con il Regolamento Regionale del 21 maggio 2008, la regione Puglia ha adottato il Piano Regionale Qualità dell'Aria (PRQA), il cui obiettivo principale è il conseguimento del rispetto dei limiti di legge per quegli inquinanti – PM10, NO2 e O3 – per i quali sono stati registrati superamenti.

Il territorio regionale è stato suddiviso in quattro zone con l'obiettivo di distinguere i comuni in funzione alla tipologia di emissione a cui sono soggetti e delle conseguenti diverse misure di risanamento da applicare:

ZONA A: comprende i comuni in cui la principale sorgente di inquinanti in atmosfera è rappresentata dal traffico veicolare;

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	RO	Pagina 107 di 115

ZONA B: comprende i comuni sul cui territorio ricadono impianti industriali soggetti alla normativa IPPC;

ZONA C: comprende i comuni con superamento dei valori limite a causa di emissioni da traffico veicolare e sul cui territorio al contempo ricadono impianti industriali soggetti alla normativa IPPC;

ZONA D: comprende tutti i comuni che non mostrano situazioni di criticità.




Figura 6-6: PRQA – Zonizzazione

Il Piano, quindi, individua "misure di mantenimento" per le zone che non mostrano particolari criticità (Zone D) e misure di risanamento per quelle che, invece, presentano situazioni di inquinamento dovuto al traffico veicolare (Zone A), alla presenza di impianti industriali soggetti alla normativa IPPC (Zone B) o ad entrambi (Zone C).

Il presente progetto, grazie alla produzione di energia da fonte rinnovabile favorirà la riduzione di immissione di inquinanti in atmosfera coerentemente agli obiettivi fissati dalla Commissione Europea al punto A.21 del Next Generation EU.

6.4 Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali della Regione Puglia

Con deliberazione della Giunta Regionale del 19 maggio 2015, n. 1023 la Regione Puglia ha approvato il testo coordinatore del Piano di Gestione dei rifiuti speciali.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	RO	Pagina 108 di 115




StudioTECNICO | Ing. Marco G Balzano
Via Canello Rotto, 3 | 70125 BARI | Italy
www.ingbalzano.com - +39.331.6764367



Progettista: Ing. Marco Gennaro Balzano
Ordine Degli Ingegneri Della Provincia Di Bari N. 9341

Non trattandosi di un impianto di gestione, trattamento, recupero e/o smaltimento di rifiuti, l'impianto non è soggetto alle prescrizioni del succitato Regolamento Regionale.



STUDIOTECNICO 
ing. Marco BALZANO
SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV250-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	23/09/2022	RO	Pagina 109 di 115

7. Conclusioni

Il progetto "AgroPV-Capaciotti" prevede la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo agrivoltaico.

L'energia prodotta sarà convogliata alla rete di trasmissione nazionale attraverso la realizzazione di un elettrodotto interrato 30 kV che, dalla cabina di sezionamento interna all'iniziativa vettorierà l'energia alla Stazione di Trasformazione Utente e quindi con un elettrodotto da 150 kV alla Stazione Elettrica, nodo della rete di alta tensione.

Lo Studio di Inserimento Urbanistico redatto ai sensi del quanto previsto dall'art. 28 del D.P.R. n.207/2010, verifica la compatibilità delle opere in progetto con quanto previsto dagli strumenti di pianificazione vigenti.

L'analisi delle potenziali interferenze e la valutazione della compatibilità del progetto con gli strumenti di pianificazione è stata eseguita partendo dalla individuazione delle aree contrattualizzate dal proponente sulle cartografie di piano e verificando definizioni, indirizzi, direttive, prescrizioni, misure di salvaguardia ed eventuali linee guida specificatamente predisposte per la tipologia di iniziativa.

A seguito dell'analisi, compatibilmente alle disposizioni normative esaminate, sono state perimetrate le aree utili di impianto, definito il tracciato per la posa dell'elettrodotto esterno e predisposto il progetto definitivo delle opere, utile per l'acquisizione delle prescritte autorizzazioni e approvazioni nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma.

Si allega il report conclusivo dell'analisi vincolistico e ambientale condotta per l'iniziativa in esame rispetto ai principali strumenti di pianificazione analizzati.

Pianificazione Territoriale (nazionale/regionale/comunale)		Presenza (sì/no)	Risoluzione e Note	Implicazioni
Pianificazione Nazionale	Rete Natura 2000 (RN2000)	NO		VIncA
	Elenco Ufficiale Aree Naturali Protette (EUAP)	NO		VIA
	Important Bird Area (IBA)	NO		VIA
	Zone Umide (Ramsar)	NO		VIA
	Aree D.Lgs. 42/04: SITAP	NO		Acquisizione Parere Vincolante



	Aree D.Lgs. 42/04: VincolinRete	SI		Acquisizione Parere Vincolante
	Aree D.Lgs. 42/04: CartaPulia	NO		Acquisizione Parere Vincolante
No Fer	Zone SIC e Zone ZPS	NO		
	Zone Ramsar	NO		
	Zone IBA	NO		
	Versanti	NO		
	Siti Unesco	NO		
	Segnalazioni Carta dei Beni di 100 m	SI	Riferimento perimetrazione ed NTA del PPTR	
	ATE B	NO		
	ATE A	NO		
	Rischio	NO		
	Pericolosità Idraulica	NO		
	Pericolosità Geomorfologica	NO		
	Rischio Idraulico	NO		
	Fascia di Riassetto Fluviale	NO		
	Rischio Idrogeologico e Pericolosità	NO		
	TR 30	NO		
	TR 200	NO		
TR 500	NO			
Lame e Gravine	NO			
Interazione con P/P - I Paduli	NO			

	Immobili e Aree Dichiarate di Notevole Interesse Pubblico 136 - 42/04	NO		
	Grotte con buffer di 100 m	NO		
	Coni Visuali 4 km	NO		
	Coni Visuali 6 km	NO		
	Coni Visuali 10 km	NO		
	Beni Culturali con 100 m	NO		
	Zone Archeologiche con buffer di 100 m	NO		
	Tratturi con buffer di 100 m	SI	Riferimento perimetrazione ed NTA del PPTR	
	Territori costieri fino a 300 m	NO		
	Territori contermini ai laghi fino a 300 m	NO		
	Fiumi, Torrenti e Corsi d'Acqua fino a 150 m	NO		
	Boschi con buffer di 100 m	NO		
	Aree Protette Nazionali- Regionali	NO		
	Ulteriori Siti	NO		
	Sistema di Naturalità	NO		
	Nuclei Naturali Isolati	NO		
	Connessioni	NO		
Aree Tampone	NO			
Piano Paesaggistico Territoriale Regionale	BP - Aree Contermini ai Laghi	NO		Aut. Paesaggistica
	BP - Fiumi e Torrenti, acque pubbliche	NO		Aut. Paesaggistica
	BP - Territori Costieri	NO		Aut. Paesaggistica



UCP - Reticolo Idrografico di Connessione della RER	NO		Aut. Paesaggistica
UCP - Sorgenti	NO		Compatibilità Paesaggistica
UCP - Vincolo Idrogeologico	NO		Compatibilità Paesaggistica
UCP - Lame e Gravine	NO		Compatibilità Paesaggistica
UCP - Cordoni Dunari	NO		Compatibilità Paesaggistica
UCP - Doline	NO		Compatibilità Paesaggistica
UCP - Geositi	NO		Compatibilità Paesaggistica
UCP - Grotte	NO		Compatibilità Paesaggistica
UCP - Inghiottitoi	NO		Compatibilità Paesaggistica
UCP - Versanti	NO		Compatibilità Paesaggistica
BP - Boschi	NO		Aut. Paesaggistica
BP - Zone Umide Ramsar	NO		Aut. Paesaggistica
UCP - Aree di Rispetto dei Boschi	NO		Compatibilità Paesaggistica
UCP - Aree Umide	NO		Compatibilità Paesaggistica
UCP - Formazioni Arbustive in Evoluzione Naturale	SI	Aree escluse per impianto e realizzazione di attraversamenti MT secondo NTA	Compatibilità Paesaggistica
UCP - Prati e Pascoli Naturali	NO		Compatibilità Paesaggistica
BP - Parchi e Riserve	NO		Aut. Paesaggistica
UCP - Aree di Rispetto dei Parchi e delle Riserve Regionali	NO		Compatibilità Paesaggistica
UCP - Siti di Rilevanza Naturalistica	NO		Compatibilità Paesaggistica
UCP - a - Siti Interessati da Beni Storico Culturali	NO		Compatibilità Paesaggistica



	UCP - b - Aree Appartenenti alla Rete dei Tratturi	SI	Aree escluse per impianto e realizzazione di attraversamenti MT su strada esistente	Compatibilità Paesaggistica
	UCP - c - Aree a Rischio Archeologico	SI	Aree escluse per impianto e attraversamenti	Compatibilità Paesaggistica
	UCP - Rete Tratturi	SI	Aree escluse per impianto e realizzazione di attraversamenti MT su strada esistente	Compatibilità Paesaggistica
	UCP - Siti Storico Culturali	NO		Compatibilità Paesaggistica
	UCP - Zone Interesse Archeologico	NO		Compatibilità Paesaggistica
	UCP - Città Consolidata	NO		Compatibilità Paesaggistica
	UCP - Paesaggi Rurali	NO		Compatibilità Paesaggistica
	BP - Immobili e Aree di Notevole Interesse Pubblico	NO		Aut. Paesaggistica
	BP - Zone di Interesse Archeologico	NO		Aut. Paesaggistica
	BP - Zone Gravate da Usi Civici	NO		Aut. Paesaggistica
	BP - Zone Gravate da Usi Civici Validate	NO		Aut. Paesaggistica
	UCP - Luoghi Panoramici	NO		Compatibilità Paesaggistica
	UCP - Strade a Valenza Paesaggistica	SI	Attraversamenti interrati MT e AT	Compatibilità Paesaggistica
	UCP - Strade Panoramiche	NO		Compatibilità Paesaggistica
	UCP - Coni Visuali	SI	Aree escluse per impianto, attraversamenti interrati MT compatibili	Compatibilità Paesaggistica
	Piani di Settore	Piano Faunistico Venatorio Regionale	NO	
Vincolo Militare		NO		Richiesta Nulla Osta
Piano di Tutela delle Acque		SI	Assenza di prelievi e acque per irrigazione assimilabili a meteoriche	Richiesta Nulla Osta

	Aree percorse dal fuoco	NO		Richiesta Nulla Osta
	Piano Assetto Idrogeologico - Rischio frane	NO		Richiesta Nulla Osta
	Idrografia - Corsi d'Acqua non Perimetrati	SI	Studi Specialistici e Attraversamenti MT in TOC	Richiesta Nulla Osta
	Piano Assetto Idrogeologico - Pericolosità alluvione	NO		Richiesta Nulla Osta
Comune	Vincolo da PRG/ PUG	SI		Acquisizione Parere
	Zonizzazione da PRG/ PUG	AGRICOLA		Acquisizione Parere
	Zonizzazione Acustica	ASSENTE		Acquisizione Parere